CXXXVIII. SEDUTA

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Autorizzazioni a procedere (Domande di) *Pag.* 4858

Commemorazione del senatore Canepa e di Guido De Ruggiero:

PRESIDENTE 4851, 4856
CONTI 4852
TONELLO 4852
VERONI 4853
ANFOSSI 4853
FAZIO 4854
DE SECOLO 4854
BUONOCORE 4855
BERTINI 4855
ROVEDA 4856
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 4856

Congedi 4856

Decreti di scioglimento di Consigli comunali e rimozione dalla carica di sindaco (Trasmissione) 4860

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) . 4858
(Trasmissione e presentazione) . . . 4856, 4861

Disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (23-A) (Discussione):

BENCIVENGA 4872, 4873
PERSICO, *relatore* 4873
CONTI 4873
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 4874
ZOTTA 4874
AZARA 4878
CONCI 4885

Interpellanze (Presentazione) . . . . . *Pag.* 4885

Interrogazioni:

(Annunzio di risposte scritte) 4861
(Per lo svolgimento):
LUSSU 4901
DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri* 4901
(Annunzio) 4886
(Svolgimento):
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 4861, 4864, 4865
VERONI 4863, 4865
RAVAGNAN 4866
CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871
RUINI 4866
SALOMONE 4868
PERSICO 4868, 4869
BUBBIO 4870
MUSOLINO 4871

Per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di Previdenza 4861

Petizioni (Sunto di) 4860

Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 4858

Registrazioni con riserva 4860

Relazioni:

(Presentazione) 4859
(Proroga per la presentazione) 4861

Sul processo verbale:

LUCIFERO 4850

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ALLEGATO AL RESOCONTO - Risposte scritte ad interrogazioni:

ASQUINI . . . . . *Pag.* 4903, 4904
GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione* 4903
VANONI, *Ministro delle finanze* . . 4904, 4907
BERTINI 4906
CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 4907, 4911, 4913, 4914, 4917, 4918
BOERI 4907
BRASCHI 4907
BUFFONI 4907
CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4908, 4916
CAPPELLINI 4908, 4909
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 4908, 4909, 4910, 4912, 4921, 4923
CARBONARI 4909
SCELBA, *Ministro dell'interno* . 4909, 4914, 4915, 4916
CASO 4909
CERULLI IRELLI 4910
D'INCÀ 4911
DI ROCCO 4912
FALCK 4912
FARINA 4913
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . 4913, 4918
LUCIFERO 4913
MAGLIANO 4914
PARRI 4914
SFORZA, *Ministro degli affari esteri* 4915, 4924
PASQUINI 4915, 4916
PERSICO 4916
PIEMONTE 4917
PELLA, *Ministro del tesoro* 4917
RICCI Federico 4917
RICCIO 4918
ROMANO Antonio 4918
TARTUFOLI (ed altri 57 senatori) . . . 4919
TRIPEPI 4922
VACCARO 4924
VISCHIA 4924
CORBELLINI, *Ministro dei trasporti* . . . 4924
ZIINO 4925
SALERNO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 4925

La seduta è aperta alle ore 16.

RAJA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Lucifero. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, il Senato ricorderà che in una delle ultime tornate del decorso anno, io rivolsi all'onorevole Ministro degli affari esteri due interrogazioni: una di esse si riferiva alla Cirenaica ed il Ministro rispose subito; l'altra si riferiva alla consegna delle nostre navi da guerra alla Russia, in base al doppio combinato del trattato di cosiddetta pace e dell'accordo commerciale stipulato dalla missione La Malfa. Su questa seconda interrogazione il Ministro chiese tempo a rispondere per essere esattamente informato, e rimanemmo intesi che egli avrebbe comunicato la risposta prima che una di queste navi fosse partita per la sua nuova destinazione. Debbo dar atto all'onorevole Ministro che, visto che questa clausola si è verificata durante la vacanza dei nostri lavori, egli mi ha scritto una lettera informandomi di cose molto interessanti, delle quali certamente informerà anche voi, quando potrà rispondere ufficialmente alla mia interrogazione. Non è pertanto per questo che ho preso la parola. Io mi riferisco a quel che io dissi in quella sede, perchè penso che la partenza di queste navi, le sole che vanno come bottino di guerra in un altro paese, non possa essere ignorata dal Parlamento italiano; perchè queste navi erano e – mi sia consentito di dire – sono una parte integrante del territorio nazionale che si stacca dalla Patria e se ne va verso altri lidi. Territorio nazionale nel senso migliore della parola, perchè chiunque abbia vissuto anche brevemente, come me, nella marina militare, sa che la nave è una piccola città della Patria dove tacciono tutti gli odî e vive solo nella fedeltà del servizio e della bandiera l'affetto verso la Patria che si serve: territorio nazionale, perché nella vita comune di quelle piccole, grandi città vi è tutto il senso dell'unità sociale che troppo spesso si smarrisce in quelle città e in quei villaggi che non sono circondati dal mare e che pur ci dovrebbe ammonire a parlare più spesso di Patria e a pensare alla Patria più spesso di quanto ci accade.

Dobbiamo ricordare queste navi, fuori da ogni polemica politica, che potremo riprendere in altra sede: è un debito che il Parlamento ha verso i morti, verso i vivi e verso i superstiti; perchè su quelle navi gli Italiani hanno combattuto due guerre, mentre gli altri ne combattevano una, al servizio della loro Patria, e sono morti, su quelle navi, al servizio della Patria!

Debito verso i vivi perchè in ognuno di noi che sia stato su quelle navi e in ognuno di noi che non ci sia stato ma abbia seguito palpitando le loro vicende di guerra e di cosiddetta pace, c'è un sentimento che ad esse ci unisce, a quello che hanno fatto e alle famiglie di coloro che su quelle navi sono scomparsi per la Patria che hanno servito.

Oggi queste navi non hanno più un nome, hanno un numero. Anche la « Giulio Cesare », la nave dell'ammiraglio Campione, è un numero. Ma il nome resta ! resta perchè la nave è una cosa viva e chi ha vissuto sulla nave lo sa: il nome resta, fino a portare a quei gesti di follia che si debbono riprovare ma che pure sono quei gesti di cui è intessuta la storia, e, soprattutto, la nostra storia, che è stata e continua, per necessità di cose, ad essere una storia rivoluzionaria e risorgimentale.

Signori senatori, in questa sede non dico di più, ma ho pensato che fosse giusto che, alla sua riapertura, il Senato ricordasse che, anche se queste navi sono cancellate dai ruoli della nostra marina, anche se esse, senza nome, sotto un numero, vanno lontano a servire non sappiamo a che cosa nè contro chi, questo nome, questo spirito restano nella Patria come nella Patria rimangono, gelosamente custodite nei loro cofani, le bandiere gloriose sotto le quali gli uomini d'Italia hanno combattuto per servire l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro approvato il processo verbale della seduta precedente.

Commemorazione del senatore Canepa e di Guido De Ruggiero.

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi e con lui si alzano tutti i senatori ed i membri del Governo*). Durante la sosta dei nostri lavori, e precisamente il 22 dicembre scorso, moriva in una clinica di Roma un nostro collega, il senatore Giuseppe Canepa.

Egli era un antico parlamentare che aveva già seduto a lungo nella Camera dei deputati e che qui rappresentava non solo le sue idee, ma un lungo passato strettamente congiunto alle vicende e alle fortune della Patria.

Fu nel congresso di Genova del 1892 tra i fondatori di quel Partito socialista che uscito allora, con contorni precisi e con mete ben definite, dal caos delle dottrine discordi, doveva esercitare in Italia, nell'ultimo decennio del secolo scorso e nei primi del nuovo, una influenza talvolta decisiva.

Naturalmente intorno a lui si orientò il primo movimento socialista della sua Liguria che — dopo lotte memorabili — lo inviò suo rappresentante alla Camera nel 1909.

Deputato fra i più apprezzati per ingegno e per cultura, ebbe nella Camera il posto che compete ai migliori. Così che quando, costituitosi il partito socialista riformista a cui il Canepa si ascrisse fra i primi, e decisa la partecipazione dei socialisti riformisti al Governo di coalizione patriottica — il Governo di unione sacra, come era allora definito — Canepa fu tra coloro che vennero assunti nel Gabinetto Boselli e in un settore — gli approvvigionamenti — dove la sua speciale esperienza di cose economiche permetteva un utile impiego della sua attività intensa e feconda

Fu in quel periodo della guerra contro gli Imperi centrali che egli — ch'era stato interventista convinto — volle per dovere e per coerenza intervenire di persona. Il tenente Canepa fu, sulla fronte di combattimento, altrettanto fervido e valoroso quanto lo era stato nelle lotte politiche.

Ferito in battaglia ebbe — ambito premio — la medaglia al valor militare, attestazione inequivocabile della sua devozione alla Patria

Fu soprattutto giornalista: visse nel giornale e per il suo giornale. Il « Lavoro » di Genova, da lui fondato nei primi anni di questo secolo, è la eco fedele del suo pensiero e la espressione quotidiana del suo atteggiamento spirituale.

I lavoratori della Liguria, che lo ebbero incitatore e guida nelle prime organizzazioni sindacali e poi difensore e maestro nel giornale che esprimeva le loro speranze, si strinsero intorno a lui come intorno a una bandiera. Anche quando, in anni durissimi, egli non ebbe più la libertà di esprimere intero il proprio pensiero, il piccolo lume che egli tenne acceso con tenacia ligure, diventò guida e conforto di tante anime accasciate

Nel nostro Senato Giuseppe Canepa intendeva portare con la sua fede sempre viva ed intatta la ponderazione che viene dall'espe-

rienza e il senso di misura e di gradualità che era nel fondo del suo costume e della sua cultura. Ma purtroppo mentre attendevamo il suo ritorno ai lavori parlamentari, la morte lo ha tolto all'attesa nostra e al nostro affetto più vivo.

Alla sua memoria io mando — a nome del Senato, di cui credo interpretare il sentimento concorde — il più reverente saluto; alla sua famiglia le nostre condoglianze cordiali e commosse (*Vive approvazioni*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevoli colleghi, mentre mi associo alla commossa commemorazione del senatore Canepa, che noi apprezzammo altamente per le doti squisite dell'intelligenza e dell'animo, io chiedo di poter dire una parola di dolore per la scomparsa di un uomo che non appartenne all'Assemblea ma che era veramente degno di sedere in quest'aula: Guido De Ruggiero. Egli è scomparso, è stato rapito all'affetto degli amici, con tanto danno della cultura italiana. Di Guido De Ruggiero tutti qui conoscono l'opera insigne. Egli fu un pensatore severo, che passando attraverso le lotte politiche, lasciò il segno della sua fede e della sua serenità: soprattutto della sua serenità. Egli sentiva, come purtroppo pochi sentono, quanto sia necessario nel nostro Paese un senso nuovo della lotta politica. Egli cercò di portare nella lotta politica, appartenendo anche a movimenti ed a partiti – e nell'ultimo tempo appartenendo al partito repubblicano – una nota di bontà e di tolleranza, ed augurava che nell'avvenire tutti i partiti sentissero questa suprema necessità di non continuare in un accanimento che non può produrre bene, ma che produrrà sempre danni al nostro Paese.

Guido De Ruggiero è stato rapito nell'età migliore, quella nella quale l'uomo di pensiero si concentra per dare i migliori frutti della propria intelligenza. Ma l'opera sua resta come insegnamento per i giovani, resta come esempio per noi che gli siamo stati amici.

Io prego il Senato di volere inviare alla famiglia le sue vive condoglianze.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia a me concesso, a nome e per incarico del partito socialista, di porgere un saluto reverente e commosso alla memoria di Giuseppe Canepa. Egli era un milite della vecchia guardia; fu tra i primi in Italia ad abbracciare un concetto sociale che, specialmente allora, era temuto e non era conosciuto dalle classi dirigenti.

Egli affrontò fin da principio lotte e battaglie amare, ma seppe lottare con vivido ingegno, con tenacia veramente ligure e con una probità cristallina. Giuseppe Canepa trovò anch'egli, nella sua lunga carriera politica, dei dissenzienti dalle sue vedute e concezioni; un dissenziente fui io pure ed è appunto anche per questo che sento il bisogno e il dovere di commemorarlo in questo momento. Infatti, onorevoli colleghi, nella complessità dei rapporti politici e dei vari partiti si sviluppano fatalmente correnti di pensiero che talvolta divergono tra di loro. E nella vita dei partiti è necessario che ci sia questa eterna elaborazione del pensiero per cui il partito e la concezione stessa del partito si perfezionano e diventano più lucide e chiare al lume della realtà. E importa che l'uomo politico non incorra in infingimenti politici e non consenta per ambizione e per bassi fini a nascondere una parte del proprio pensiero, onde raggiungere una mèta personale. Giuseppe Canepa rimase sempre fermo al suo posto. Egli venne al partito socialista fin dalle sue origini e conquistò subito il posto che gli spettava realmente per l'importanza delle funzioni che seppe compiere. Il proletariato ligure si accorse subito che Giuseppe Canepa sarebbe stato un capo che non lo avrebbe mai tradito e Giuseppe Canepa non tradì mai la causa del proletariato. Egli non era uomo che si piegasse come facile banderuola alle correnti transitorie dell'ora; egli studiava le posizioni e i momenti politici e prendeva poi la propria determinazione nella serenità assoluta del proprio temperamento e della propria anima. Per questo, pur dissenziente da noi, noi lo amammo sempre; noi lo abbiamo creduto sempre fino all'ultimo un nostro compagno; e quando vedevamo che, a 83 anni, era ancor vegeto e robusto, speravamo di poterlo veder ancora in mezzo a noi.

La morte insidiosa, dopo un triste incidente, lo colse, e la vecchia quercia si piegò. Ma il nome di Giuseppe Canepa rimarrà nella storia

del partito socialista italiano e rimarrà soprattutto nella storia del proletariato italiano e nel complesso movimento delle classi del proletariato italiano.

Vada dunque a Giuseppe Canepa il nostro saluto affettuoso; vada alla sua famiglia la espressione viva del nostro dolore per la sua dipartita.

Ora il vegliardo dorme nella dolce terra della sua Liguria, ma sappia che ancora i vecchi compagni, i superstiti della vecchia guardia lo piangono e lo ricordano. (*Vivi applausi*).

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Onorevoli colleghi a nome dei senatori del Gruppo democratico di sinistra esprimo il nostro più vivo cordoglio per la morte del collega on. Giuseppe Canepa.

Chi ha l'onore di parlarvi in questo momento, lo ricorda nel parlamento prefascista, durante il lungo periodo della prima guerra mondiale, quando Giuseppe Canepa seppe dare prove di eminente attività per la pubblica cosa. È da ricordare, fra l'altro, che egli resse con competenza e, con sagacia e con cristallina probità, l'Alto Commissariato degli approvvigionamenti e consumi in momenti particolarmente gravi.

Per il ricordo che noi abbiamo di lui e delle sue opere e per la certezza che associandoci al dolore recato dalla sua improvvisa scomparsa, noi sappiamo di essere fedeli interpreti della democrazia italiana, preghiamo il nostro illustre Presidente di farsi eco del nostro cordoglio oltre che verso la famiglia anche verso il Comune di Diano Marina; ivi egli nacque e ivi era adorato dalla classe lavoratrice delle cui sorti fu sempre strenuo difensore. E nell'esprimere questo nostro cordoglio l'animo nostro è preso da una inestinguibile tristezza. (*Applausi*).

ANFOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANFOSSI. Assai ci conforta nel nostro profondo dolore che da ogni parte del Senato sia partita una parola la quale glorifichi il nostro compagno, perchè Giuseppe Canepa, questo ligure ponentino, che aveva ereditato della sua terra tutte le buone qualità, cioè la tenacia, la laboriosità, la rude bontà e l'umile probità, aveva dato fin dalla sua giovinezza tutte queste sue virtù ad una idea e le aveva date con un senso di praticità, così come egli aveva sempre sentito la vita e così come nei lunghi anni della sua laboriosità aveva insegnato a tutti i liguri prima, all'Italia poi.

Questo unanime riconoscimento allevia il nostro dolore, che è tanto profondo che quasi ci manca la parola per dire ciò che abbiamo pensato e ciò che continuiamo a pensare del compagno nostro. Egli fu maestro a tutti noi, si può dire; la sua balda gioventù e la sua balda vecchiaia sono state sempre un insegnamento, un rude insegnamento, direi quasi un insegnamento violento, malgrado che egli fosse l'uomo della pace continua.

Vi sono nella sua vita politica due episodi, che dimostrano come talvolta l'uomo più pacifico di questa terra diventi, oltrechè un rivoluzionario, un rivoltoso. Allorquando i socialisti tedeschi non risposero alla parola della pace nella prima grande guerra, egli scrisse un articolo in cui diceva che si meravigliava che in Germania non ci fosse un uomo che con una rivoltella sapesse ammazzare l'imperatore. Ed allorquando Mussolini entrato nel Parlamento, obbligò l'opposizione ad andare all'Aventino, egli domandò a quegli oppositori di ritornare, anche con la rivoltella, al Parlamento, per difendere la libertà contro le guardie del signor Farinacci. Questo è il pensiero di tutta la sua vita, pensiero che lo ha elevato alle più sublimi altezze.

Diventato vecchio, egli continuò nella sua pratica e, allorquando finì quel che è stata una tempesta per l'Italia – ed egli ha sofferto come abbiamo sofferto noi in quel ventennio - i liguri lo vollero nuovamente loro rappresentante. Egli aveva scritto: «Io innalzo nuovamente la mia bandiera, la bandiera del socialismo; e l'innalzerò anche se non avessi la fortuna di essere nuovamente eletto, perchè penso che alla mia età debba ancora combattere l'ultima mia battaglia» Ma i liguri, tutti i liguri, non solo la grande Genova ma tutta la regione ligure, lo rimandarono trionfalmente alla Camera, allora in veste di Costituente. Non si calmò l'uomo, non credette che la sua vita fosse finita, che la sua laboriosità fosse conclusa, e si accinse ad una nuova battaglia che sperava fosse coronata da una grande vittoria: la battaglia del turismo, che

noi in Italia così poco rispettiamo, proprio noi italiani che dovremmo essere tutti turisti. Egli è morto - permettete che lo dica - proprio per il turismo, perchè egli era venuto qui a Roma per convocare il Comitato del turismo e per pronunciarvi l'ultimo suo discorso, il suo discorso d'addio, perchè egli sentiva che le forze gli mancavano.

A me, che in quei giorni gli avevo scritto perchè egli ritornasse ad essere nostro presidente, rispondeva: «No, devo consegnare la lampada della vita a dei giovani, ed io non sono più tale». Questa lampada non ha potuto consegnare. Ma quale era la sua lampada? Era la lampada d'Italia e la lampada del socialismo e noi che siamo stati suoi devoti compagni, che siamo rimasti sempre fermi alla sua idealità, teniamo alta questa lampada, perchè anche noi siamo per l'Italia e per il socialismo. (*Applausi*).

FAZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZIO. Onorevoli colleghi, Giuseppe Canepa era molto conosciuto e molto amato, senza distinzione di parte, tra le popolazioni del Piemonte occidentale - dalle quali sono venuto - quelle popolazioni, cioè, più vicine alla sua Liguria e con essa collegate da non obliabili ricordi, da non frangibili ideali.

Molto amato per la sua bontà e per la sua serietà, veramente serena e quasi proverbiale.

Molto conosciuto per i frequenti ed apprezzatissimi contatti, ed in modo particolare attraverso anche le pagine de «Il Lavoro» di Genova, il quale sotto la sua lunga direzione ha effettivamente costituito una bellissima tribuna di educazione civile, politica e morale.

Mi associo con tutto il cuore alla celebrazione del suo ricordo ed alle condoglianze alla famiglia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Secolo.

DEL SECOLO. Dà un senso veramente di alta soddisfazione il pensare che una vita nobilmente spesa trova in coloro che sopravvivono riconoscimento ed esaltazione.

Oggi noi qui abbiamo ricordato un chiaro combattente della politica e del giornalismo, Canepa, mentre il senatore Conti ha ricordato di Guido De Ruggiero, la parte che egli ebbe nella nostra lotta politica ed ha rievocato di lui una virtù da noi tutti sommamente ammirata: la serenità.

Sia concesso a me di rievocare di Guido De Ruggiero non lo studioso altissimo e profondo, le cui doti sono apprezzate dai competenti, non l'uomo di parte; ma qualcosa di diverso e di parimenti alto e nobile: la sua virtù nel perpetuare la tradizione della scuola italiana, che è vita del pensiero che diventa azione, della fede che si anima ed opera e muove le nuove generazioni.

Nel 1848, il De Sanctis, che aveva sempre ai suoi giovani allievi della scuola privata ammonito che «la scuola è la vita», mentre sorgevano le barricate nel Largo della Carità a Napoli, lasciò la scuola ed andò anche lui sulle barricate, insieme con i suoi scolari, con Luigi La Vista: la scuola era la vita, la scuola si animava, diventava azione.

Nel De Ruggiero tale tradizione di pensiero educativo viveva profondamente. Questo studioso, che pure appariva nelle sue pagine un po' freddo e rigido, quando il sorgere del fascismo suscitò fiamme di appassionata resistenza nella vita italiana, si scosse; e, nel periodo più duro e difficile per gli avversari del regime, accanto ad un grande maestro del nostro pensiero storico, Benedetto Croce, egli, pur minacciato in quelle che erano le ragioni della sua esistenza, nell'ufficio dell'insegnamento, da cui traeva i mezzi per vivere, persistè a collaborare nella «Critica». Ogni suo scritto non era solo lo studio ed il giudizio di questo o quel filosofo, ma era tutto pervaso di un contenuto ardore, di una polemica occulta che giovava molto più delle ardenti e veementi polemiche che si combattevano nei giornali. Tale fu l'opera di De Ruggiero.

La scuola italiana ha avuto maestri che alle generazioni hanno trasmesso il fuoco delle sante passioni, De Sanctis, Settembrini, Carducci. Ma in un certo momento della nostra recente storia parve che l'intelligenza italiana tutta, anche nella scuola, oltre che nel parlamento e nella stampa, piegasse innanzi alla tirannide. De Ruggiero fu tra i pochi i quali rimasero fermi al proprio posto.

Io non voglio qui esaltare in lui l'antifascista, io esalto qualche cosa che vale più

e meglio dell'iscrizione ad un partito, dell'esaltazione di un programma politico, la fede nelle idee. Quando l'idea per la quale combattiamo è da noi profondamente sentita e vissuta, essa opera anche in chi ci è avverso. Ora a Guido De Ruggiero noi dobbiamo riconoscere anzitutto la fede che inspirò il suo insegnamento. Io penso che la nostra commemorazione sarebbe sterile, se non augurassimo alla scuola italiana, per la quale il lutto di Guido De Ruggiero è grandissimo, molti maestri che rivivano la virtù didattica di De Ruggiero, che operino, come lui operò, senza drammatizzare, senza esibizionismi, senza chiedere nulla per il proprio vantaggio, senza affacciare ambizioni politiche.

Nella prefazione al penultimo suo volume, De Ruggiero lealmente annunziava di voler chiudere la sua parentesi politica e di voler ritornare ai suoi studi. E vi ritornava con animo sereno e pacato, sapendo che nella scuola avrebbe ancora continuato ad operare col suo pensiero che era vita, come vita fu sempre il pensiero di tutti i grandi educatori nostri. (*Vivi applausi da tutti i settori*).

BUONOCORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Onorevoli colleghi, a nome della provincia di Napoli dove Guido De Ruggiero ebbe i natali, in nome dell'amicizia cordiale che mi legava a lui, mi associo alle nobili parole pronunciate qui dagli onorevoli senatori Conti e Del Secolo. Conobbi Guido De Ruggiero ancora studente: lo rividi dopo il conseguimento della laurea al Ministero della pubblica istruzione, dove egli era entrato per merito di concorso, e dove fu mio funzionario e prezioso collaboratore. Ma era troppo angusta la cerchia del Ministero dell'istruzione per chi, come lui, era destinato a raggiungere più alte mète. Perciò Guido De Ruggiero lasciò ben presto la carriera burocratica essendogli state dischiuse le porte dell'Università, dove iniziò la sua opera di docente con una soda preparazione scientifica che venne crescendo sino ad assumere tanta vastità di pensiero da dare ai dotti di tutto il mondo quell'opera unica del genere, la «Storia della filosofia», un monumento *aere perennius*, col quale egli ha legato il suo nome ai posteri. Alla sua tempra adamantina, alla sua scienza profonda, il Senato rende il dovuto riconoscimento, mentre noi siamo dolenti che troppo presto egli sia stato rapito alla scienza e alla Patria. (*Applausi*).

BERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne da facoltà.

BERTINI. Non come espressione di voce personale ma per incarico di cui ha voluto onorarmi il Gruppo parlamentare della mia parte, rivolgo un particolare pensiero a Giuseppe Canepa che in questa Aula meritava di sentir risuonare un'unanime considerazione della sua opera e della sua intemerata coerenza di uomo politico. Volentieri assolvo questo compito, anche per un riflesso personale. Mi determina a questo, onorevoli colleghi, un fatto che si ricollega agli anni migliori della mia gioventù, quando in Italia, pochi allora ma fermi e netti lavoravamo per introdurre nell'azione politica il principio della democrazia cristiana. E siccome sentivamo, con Romolo Murri e Luigi Sturzo, che questa attività nuova poteva essere corroborata da ciò che, al paragone, potevano offrire altri partiti, dal punto di vista intellettuale e dal punto di vista della organizzazione pratica, noi, onorevoli colleghi, guardavamo a questi esempi ammaestrativi ed io stesso, modestamente, guardavo alla figura e all'opera di Giuseppe Canepa.

Perciò mi onoro di ripetere, qui, un'eco di memorie che attinge dal mio animo il calore di un senso di riconoscenza per questi atleti del movimento democratico i quali si trovarono – e noi eravamo studenti universitari – al passaggio dai tempi, così pieni di vicende, del Governo Pelloux a quelli della nuova êra in cui finalmente in Italia, attraverso l'affermazione di un vero regime di libertà, anche le organizzazioni operaie riuscirono a far sentire la loro voce, cominciando col trovare il loro posto in quel Consiglio superiore del lavoro che fu espressione di questa rinnovata attività dell'Italia democratica.

Perciò, onorevoli colleghi, davanti a Giuseppe Canepa noi possiamo rendere anche un altro omaggio: non solo quello della coerenza ma quello del disinteresse profondo e della onestà nel compimento dell'opera propria. E ricordarlo giova perchè nessun partito poli-

tico può raggiungere i suoi fini morali se non sia accompagnato, come fu in Giuseppe Canepa, dal senso della onestà e della coerenza continua, tanto da poter dire, che esso sia morto povero e morto sul lavoro, come deve morire e sente di poter morire chi apertamente, alto il cuore, nutra fino in fondo i principi ai quali vada accompagnata l'intima onestà e una sincera sua professione di fede.

Detto ciò, onorevoli colleghi, aggiungo una parola pur sincera e sulla stessa linea di considerazione, a nome del mio Gruppo, per Guido De Ruggiero. Chi potrebbe infatti ignorarlo ove abbia assistito a tutto il movimento intellettuale degli ultimi trenta anni in Italia?

Diciamo, o signori, che i nostri discorsi sarebbero vani giochi di parole se non fossero accompagnati da una profonda sensazione, da una profonda preparazione culturale, le quali ci diano adito a seguire l'indirizzo proprio delle nostre idee ed accompagnarne lo svolgimento con la giusta comparazione alle idee degli altri, per farne poi profitto in un'azione comune nell'interesse e per il bene della Patria. Così, a nome del Gruppo democristiano, mi inchino davanti a queste due figure e sulla loro tomba porto un pensiero di pieno ricordo ed anche di ammirazione. (*Applausi*).

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. A nome del gruppo comunista mi associo alle parole che sono state dette in quest'Assemblea a ricordo dell'onorevole Giuseppe Canepa, e mi associo pure al cordoglio che è stato espresso per la scomparsa di Guido De Ruggiero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Insieme al senatore Canepa si è ricordata la scomparsa di un uomo che ha illustrato la cultura italiana: Guido De Ruggiero. Alcuni senatori hanno ricordato questa luminosa figura. Non voglio qui tessere l'elogio di Guido De Ruggiero, del quale si è già detto quale contributo abbia portato al pensiero italiano. Voglio solo ricordare che quando io formai il primo Ministero, dopo la liberazione di Roma, volli, al di fuori delle designazioni dei partiti, affidare a lui il Dicastero della pubblica istruzione, perchè mi pareva che egli rappresentasse la forza giovane della nuova Italia. È con questo pensiero che credo di interpretare i sentimenti unanimi del Senato mandando alla sua memoria un reverente e commosso saluto. (*Applausi*).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Governo mi associo alle commemorazioni piene di sentimento e di devozione che in questa Assemblea si sono fatte in memoria di Guido De Ruggiero e di Giuseppe Canepa.

L'uno dalla cattedra e dall'insegnamento, l'altro dalla tribuna parlamentare e dalla stampa, tennero alto il sentimento della libertà e della democrazia in Italia. A questi campioni scomparsi, nel momento in cui la Repubblica democratica italiana si afferma, va non solo l'omaggio del Parlamento e del Governo, ma anche quello di tutto il popolo italiano. (*Applausi*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Nicola, per giorni 1; Bastianetto, per giorni 7, Benedetti Luigi, per giorni 10; Bergmann, per giorni 5; Cingolani, per giorni 2; Ferrabino, per giorni 7; Fusco, per giorni 8; Lamberti, per giorni 1; Lavia, per giorni 15; Macrelli, per giorni 5; Sammartino per giorni 3; Venditti, per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie » (72-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« Concessione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di una assegnazione straordinaria di lire 400 milioni per l'acquisto di streptomicina » (213);

« Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia » (214);

« Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo » (215);

« Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (216);

« Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali » (217);

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (218);

« Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie » (219);

« Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore » (193-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943 » (222);

« Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali » (223);

« Concessione del beneficio di cui al decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, alla vedova di Francesco Rismondo » (224);

« Determinazione del nuovo perimetro della zona industriale cinematografica di Cinecittà » (225);

« Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna " in Milano » (226);

« Riorganizzazione dell' Ente autonomo " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano) (227);

« Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario (238);

« Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (d'iniziativa dei deputati Santi e Targetti) (239);

« Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della cassa nazionale del notariato » (240);

« Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni » (48-B), già approvato dal Senato e modificato dala Camera dei deputati;

« Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento e il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi » (241).

Comunico altresì al Senato che durante l'interruzione dei lavori sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

« Applicabilità ai comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (234);

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'industria » (220);

dal Ministro dei trasporti:

« Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione » (228),

dal Ministro della difesa:

« Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (229);

« Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra » (230);

« Modifica dei requisiti per l'ammissione di capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima » (231);

« Modifiche agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 91 » (232);

« Modifiche al regio decreto legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (237);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Modificazione della tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo Forestale dello Stato » (235);

« Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione » (236).

Tutti questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha presentato le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Meacci, per i reati di istigazione a disobbedire alle leggi e di vilipendio delle istituzioni costituzionali (artt. 495, 290, prima ed ultima parte, del Codice penale) (Doc. XXVIII);

contro il senatore Genco, per il reato di diffamazione continuata a mezzo della stampa (artt. 81, 595, secondo capoverso, 57, n. 1 del Codice penale) (Doc. XXIX);

contro il senatore Mariani, per il reato di pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 656 del Codice penale) (Doc. XXX);

contro il senatore Mariani, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (art. 595, del Codice penale) (Doc. XXXI).

Queste domande saranno trasmesse alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Presentazione di proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Cappa, Merlin Umberto, Battista e Spallino hanno presentato una proposta di legge sulle disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni. (221).

Inoltre il senatore Cemmi ha presentato una proposta di legge concernente la ricostituzione dei Comuni di Braone, Losine e Niardo in provincia di Brescia. (233).

Queste proposte di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Cemmi: « Ricostituzione dei comuni di Braone, Losine e Niardo (Brescia) » (233);

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) i seguenti disegni di legge: « Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943 » (222) e « Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali » (223);

della 4ª Commissione permanente (Difesa) i seguenti disegni di legge: « Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, sull'avanzamento degli ufficiali dell'es

(229); « Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra » (230); « Modifica dei requisiti per l'ammissione di capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima » (231); « Modifiche agli articoli 17 e 64 del Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 » (232); « Modifiche al regio decreto legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito » (237);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) i seguenti disegni di legge: « Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo » (215); « Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali » (217); « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (218); « Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie » (219); « Concessione del beneficio di cui al decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, alla vedova di Francesco Rismondo » (224); « Applicabilità ai comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (234);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) i seguenti disegni di legge: « Concessione di un contributo all'ente autonomo " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna " in Milano » (226), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro); « Riorganizzazione dell'Ente autonomo " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna " (Triennale di Milano) » (227);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) i seguenti disegni di legge: « Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia » (214); « Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni » (221), d'iniziativa del senatore Cappa ed altri; « Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione » (228);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) il disegno di legge: « Modificazione della tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato » (235);

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) il disegno di legge: « Determinazione del nuovo perimetro della zona industriale cinematografica di Cinecittà » (225);

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) i seguenti disegni di legge: « Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria » (220), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro); « Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (239);

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) il disegno di legge: « Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni » (48-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, durante l'interruzione dei lavori, sono state presentate le seguenti relazioni:

sul disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte co-

stituzionale» (23) dal senatore Persico, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);

sul disegno di legge: «Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie» (72-B) dal senatore Genco, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile);

sui disegni di legge: «Aumento dei limiti della competenza per valore del conciliatore e del pretore» (146) e «Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori» (169) dal senatore Azara, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Trasmissione di decreti di scioglimento di Consigli comunali e rimozione dalla carica di sindaco.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità di quanto prescritto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il Ministro dell'interno ha trasmesso con lettera in data 1° gennaio c. a. le copie conformi dei decreti del Presidente della Repubblica relativi a scioglimento di Consigli comunali; e, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 149 del testo unico predetto, ha trasmesso, con lettera della stessa data, le copie conformi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti rimozioni dalla carica di sindaco.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono pervenuti dalla Corte dei conti gli elenchi delle registrazioni con riserva effettuate nella prima e seconda quindicina di dicembre e nella prima quindicina del corrente mese di gennaio.

Saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

RAJA *segretario:*

Il dott. Pandolfo Renato, di Milano, ed altri magistrati, chiedono la riforma delle attuali disposizioni sul trattamento di quiescenza dei magistrati già collocati a riposo per raggiunto limite di età e riassunti in servizio senza interruzione in virtù della legge 28 gennaio 1943, n. 33 e dei decreti legislativi 9 luglio 1944, n. 320 e 28 dicembre 1947, n. 1594.

La prof.ssa Montella Elena, di Napoli, chiede, a nome di un gruppo di colleghe, un provvedimento legislativo che riconosca loro, dopo venti anni e più di insegnamento, il diritto di partecipare a qualsiasi concorso per titoli per le scuole statali di avviamento al lavoro.

Il sig. Fontana Luigi, di Roma, chiede che vengano estese ai famigliari di tutti i militari decorati di medaglia d'oro al valor militare trucidati alle Fosse Ardeatine, le provvidenze di cui ai due decreti legislativi 1° febraio 1948, n. 68 e 3 maggio 1948, n. 680.

L'avv. Majocco Augusto, a nome del Centro piccola e media proprietà edilizia di Torino, chiede che i fitti delle case siano elevati immediatamente quanto basta per coprire le passività, e quindi, con scatti trimestrali, fino al livello economico.

Il sig. Celestino Arturo Giuseppe, sindaco di Longobucco, chiede, insieme ad altri sindaci dei Comuni silani e pre-silani, che sia sospesa l'applicazione rigorosa della legge sui vincoli forestali e sul pascolo caprino, fino a quando una Commissione parlamentare non avrà studiato il problema e presentato le sue conclusioni in merito.

Il sig. D'Amen Tullio, di Roma, chiede un provvedimento che faccia obbligo ai Comuni che già non l'avessero fatto, di addivenire ad una diligente ricognizione delle salme non an-

cora identificate delle vittime di bombardamenti aerei.

Il prof. Giacomin Vittorio, di Nervesa (Treviso) chiede che ai direttori didattici in possesso del titolo di studio di ispettore scolastico, conseguito presso la facoltà di magistero giusta l'ordinamento che questa aveva dal 1923 al 1931, sia accordata la precedenza assoluta, o almeno una congrua agevolazione, nelle promozioni per merito comparativo dal grado 8° al grado 7°.

Queste petizioni verranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni presentate dai senatori Asquini, Bertini, Boeri, Braschi, Buffoni, Cappellini, Carbonari (Mott, Benedetti Luigi), Caso, Cerulli Irelli, D'Incà, Di Rocco, Fack, Farina, Lucifero, Magliano, Parri, Pasquini, Persico, Piemonte, Ricci Federico, Riccio, Romano Antonio, Tartufoli (ed altri 57 senatori), Tripepi, Vaccaro, Vischia e Ziino.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Domanda di proroga per la presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che con lettera in data 7 corrente, il Presidente della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), a nome della Commissione, ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per facilitare il Credito agrario di miglioramento ». (134).

Se non si fanno osservazioni la proroga richiesta s'intende accordata.

Per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di Previdenza.

PRESIDENTE. Informo il Senato che in una delle sedute della prossima settimana si procederà alla votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di Previdenza. Tale nomina, infatti, in base all'articolo 3 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, deve essere ripetuta ogni anno.

Ricordo che la votazione avrà luogo col sistema del voto limitato.

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Approvazione della convenzione 27 marzo 1948, n. 238, stipulata fra il demanio dello Stato e la società concessionaria delle Terme di Montecatini » (242).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

Prima è quella del senatore Veroni, al Ministro degli affari esteri: « per sapere se intende riferire al Parlamento la precisa portata degli accordi recentemente stipulati con la Repubblica austriaca, e se non ritenga anche di doverlo informare sopra i passi che certamente si saranno compiuti dal Governo italiano per le dichiarazioni stampa fatte a Roma dal signor Gruber sulle condizioni dell'Alto Adige e sulle nostre frontiere al Brennero, dichiarazioni che hanno sollevato in tutto il Paese le più vivaci e giustificate proteste ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Brusasca, ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Gli accordi firmati in occasione della visita a Roma del Ministro degli esteri austriaco Gruber sono quelli indicati nel comunicato pubblicato a suo tempo dai giornali. Si tratta di due convenzioni che assicurano

all'Austria delle facilitazioni di transito, intese ad agevolare le comunicazioni attraverso la Val Pusteria tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale, facilitazioni che, senza incidere minimamente sulla sovranità in Alto Adige, semplificano le procedure doganali di polizia per le persone e le merci in transito sul percorso ferroviario e stradale compreso fra il Passo del Brennero e quello di San Candido, facilitazioni che, va rilevato, eravamo tenuti a concedere all'Austria non solo in base all'accordo De Gasperi-Gruber, concluso a Parigi il 5 settembre 1946, ma anche in forza del Trattato di pace, che all'articolo 10 ci impone di assicurare la libertà di circolazione dei viaggiatori e delle merci tra il nord e l'est del Tirolo. Con tale clausola gli autori del Trattato di Pace hanno inteso evidentemente ovviare agli inconvenienti segnalati da quegli ambienti austriaci che a Parigi sostenevano tra l'altro che il confine al Brennero spezzava l'unità economica del Tirolo, in quanto le comunicazioni fra Tirolo settentrionale e Tirolo orientale, in relazione alla configurazione orografica della regione, non sono agevoli che attraverso l'Alto Adige.

Orbene, con le convenzioni firmate a Roma il 9 corrente, è stato adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 10 del Trattato di Pace, ed è stato allo stesso tempo, assolto l'impegno che ci eravamo direttamente assunto a Parigi verso l'Austria. Venendo incontro a legittime esigenze economiche del Paese confinante, abbiamo anche in questo campo perseguito una politica di buon vicinato, e al tempo stesso fatto un passo avanti nell'eliminazione della questione dell'Alto Adige quale elemento di attrito tra i due Paesi.

Circa l'intervista alla quale l'onorevole interpellante ha fatto riferimento, mi sembra semmai doversi formulare delle riserve, più sul senso di opportunità del giornalista italiano (che ha posto al Ministro Gruber la domanda se la frontiera del Brennero fosse riconosciuta o meno definitiva dall'Austria) che non sul senso di opportunità di chi ha creduto di dare a tale domanda una risposta evasiva. Ritengo che l'onorevole interpellante converrà con me che l'Italia, allo stato dei fatti e degli atti internazionali, non ha bisogno di sollecitare alcun riconoscimento da nessuno della frontiera del Brennero, che per noi è e rimane fuori discussione.

Poichè l'interpellante ha chiesto anche che gli si dia notizia del comunicato stampa, leggo tale comunicato: «In occasione della sua visita a Roma, il Ministro degli esteri della Repubblica federale austriaca Karl Gruber, ha avuto con il Presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi e con il Ministro Sforza un ampio scambio di vedute sulle questioni di interesse comune italo-austriache.

«È stata constatata una generale concordanza di vedute sull'indirizzo politico dei due Governi. In particolare sono stati presi in esame i problemi inerenti all'applicazione dell'accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946 ed in connessione con esso sono state firmate delle convenzioni che regolano il transito ferroviario e stradale dal passo del Brennero a quello di San Candido per facilitare le comunicazioni tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.

«Il transito ferroviario ha luogo via Fortezza, le vetture austriache vengono trainate da locomotive italiane, i bagagli sono esenti da dazio e i passeggeri dalle esibizioni di passaporto; i bagagliai sono però piombati e i passeggeri, che devono essere muniti di carta d'identità, rimangono chiusi nelle vetture in transito. Il transito stradale limitato agli autoveicoli ha luogo anche esso via Fortezza lungo un percorso stradale che si svilupa fuori dai centri abitati per una lunghezza di oltre 100 chilometri. Gli autoveicoli possono entrare ed uscire senza bisogno di trittico ma i passeggeri debbono esibire all'entrata e all'uscita il passaporto valido. Gli autoveicoli non possono sostare e le autolinee sono accompagnate da scorte italiane. La durata del transito è limitata a 5 ore per le automobili e a 7 ore per le autolinee e gli autocarri. Per spostarsi da Innsbruck a Lienz attraverso il territorio austriaco occorre almeno il doppio del tempo.

«Inoltre per rendere più intensi i rapporti tra i due Paesi, i due Governi hanno deciso di procedere al più presto all'abolizione dei visti sui passaporti.

«Infine è stato convenuto un prossimo incontro di esperti per la soluzione delle questioni economico patrimoniali inerenti agli alto-atesini che, avvalendosi della revisione

delle opzioni, hanno riacquistato la cittadinanza italiana ».

Leggo infine, su richiesta dell'interrogante, la risposta data dal Ministro Gruber alla domanda del giornalista italiano circa il definitivo riconoscimento della frontiera del Brennero da parte dell'Austria: « La domanda deve essere rivolta alla popolazione sud-tirolese perchè la politica austriaca è una politica per la popolazione locale. Se questa popolazione vive contenta in seno allo Stato italiano, come appunto prevede l'accordo di Parigi, allora anche l'Austria risponderà alla domanda nel medesimo senso ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

VERONI. Ho presentato questa interrogazione, alla quale ha ora risposto l'onorevole Brusasca, a causa soprattutto dell'eco che nel Paese ha avuto la conferenza stampa che il Ministro degli esteri austriaco, signor Gruber, tenne a Roma nel periodo in cui fu nostro ospite. Speravo che l'onorevole Sottosegretario di Stato agli esteri non si fosse limitato a ricordare e a deplorare il fatto che un giornalista avesse domandato al Ministro degli esteri austriaco che cosa egli pensasse sul permanere della frontiera italiana nel Brennero, ma che avrebbe almeno riferito la risposta data deplorevolmente al giornalista dal Ministro austriaco !

Ora, onorevole Brusasca, qui in Senato noi non ci occupiamo del fatto se un giornalista italiano o straniero (e pare sia un corrispondente di un'agenzia straniera) abbia rivolta una domanda incauta o inopportuna al Ministro degli esteri austriaco.

Ma ci possiamo e ci dobbiamo occupare dei rapporti italo-austriaci, attraverso gli atti del Governo italiano e attraverso gli atti del Governo austriaco e tra questi ultimi è sicuramente l'atteggiamento del Ministro degli esteri della vicina Repubblica, il quale deve rispondere dell'azione del Governo del suo Paese.

Ecco perchè la risposta data dall'onorevole Brusasca alla mia interrogazione non doveva essere rivolta a censurare la condotta di un giornalista, ma ad esaminare e a criticare, se mai, il contenuto sostanziale della risposta data dal Ministro Gruber al pubblicista che lo interrogava.

La verità è che, onorevole Brusasca, questa materia così delicata e complessa dei rapporti italo-austriaci, va affrontata nel suo esame con atteggiamento diverso da quello tenuto sinora dal nostro Governo, il quale non deve dimenticare la portata storica di siffatti rapporti.

Ora il signor Gruber ha creduto di nascondere, in una risposta sibillina più che diplomatica e forse incauta quanto la domanda del giornalista, la sostanziale importanza che per il suo Paese ha il mantenere intatta la frontiera italiana al Brennero; se, invece, si fosse inspirato il signor Gruber, di fronte alla domanda improvvisa del giornalista, al contenuto degli accordi stipulati da lui stesso a Parigi con l'onorevole De Gasperi e avesse su ciò fatto riferimento al trattato di pace, avrebbe potuto lealmente riaffermare che una tale domanda doveva considerarsi fuor di luogo e non meritevole di risposta. Se così avesse risposto Gruber, non avrebbe determinato, come ha determinato, una unanime protesta del giornalismo italiano. Forse è la prima volta, onorevole Brusasca, che giornali come il « Corriere della Sera », il « Giornale d'Italia », il « Tempo ». « l'Unità », l'« Avanti », il « Paese » hanno tutti manifestato la loro unanime protesta per questo atteggiamento tenuto dal Ministro austriaco degli esteri, il quale non era da nulla autorizzato a dire che la frontiera italiana al Brennero è cosa che non interessava l'Austria, ma che interessava l'Italia e caso mai le popolazioni alto atesine!

Da quale nuova situazione si sia lasciato guidare il signor Gruber nella sua condotta, noi lo ignoriamo: in ogni caso egli poteva far riferimento non alle popolazioni alto atesine su cui esercita totalmente la sua sovranità l'Italia e tutt'al più poteva riferirsi alle popolazioni tirolesi al di là del Brennero !

La verità, onorevole Brusasca, è che nelle sfere responsabili della politica austriaca si è creato uno stato d'animo pari a quello che generalmente è diffuso in tutta la provincia di Bolzano ove, attraverso la concessa autonomia, si pensa erroneamente di arrivare niente di meno a distaccare da noi e ad aggregare tutto il Tirolo, Bolzano compreso, al territorio della Repubblica austriaca ! Non diversa-

mente lo scorso settembre il Ministro dell'agricoltura Krauss, in quel banchetto che lei stesso, onorevole Brusasca, rispondendo in quest'aula ad altra mia interrogazione, riconobbe di essere stato innaffiato da vino troppo generoso, non diversamente dico, quest'altro Ministro austriaco, dichiarò pubblicamente che le condizioni attuali dell'Alto Adige debbono considerarsi provvisorie! Ma se dal risibile brindisi di Krauss, che inneggiava al ritorno all'Austria del territorio conquistato nella prima guerra mondiale dal valore dei nostri soldati, si passa all'atteggiamento del Ministro degli affari esteri, che viene in Italia per definire un accordo di confine fra l'Italia e l'Austria ed è nella occasione ospite nostro, allora può spiegarsi il nostro rilievo e la nostra protesta elevata e sentita.

Non è che si debba essere preoccupati che possa essere contestata la nostra sovranità in Alto Adige, ma non sarebbe stato inopportuno che il Governo italiano avesse fatto sentire al di qua e al di là del Brennero il proprio disappunto per questi atti non amichevoli dei governanti austriaci, ai quali non può essere consentito di discutere sulla intangibilità della nostra frontiera.

Onorevole Brusasca, il Governo dovrebbe preoccuparsi della condizione particolarmente grave in cui si trovano i nostri connazionali in Alto Adige. Non è da oggi che i nostri fratelli dell'Alto Adige, che ivi sono dal 1918 e che in quelle contrade hanno fissata la loro dimora trasferendovi tutte le loro attività economiche, non è da oggi, dicevo, che essi si rivolgono al nostro Governo per prospettargli la dura condizione in cui sono venuti a trovarsi di fronte alle popolazioni locali, le quali, dopo la fine tragica del regime fascista e la nostra conseguente disfatta, hanno sperato che la situazione dell'Alto Adige non restasse immutata. Così ebbe inizio il ritorno di coloro che avevano passato il Brennero in occasione dell'accordo Mussolini-Hitler. Ora questi optanti nazisti o filo-nazisti hanno delle pretese senza limiti. Basterebbe dire, onorevoli colleghi, che domandano di essere riassorbiti negli impieghi pubblici che avevano prima di passare il Brennero. Chiedono la liquidazione delle pensioni, esigono il permesso di esercitare l'attività che esercitavano prima dell'opzione: vogliono essere perfino pagati delle spese di rimpatrio fino al Brennero da parte del Governo austriaco e dal Brennero a Bolzano dal Governo italiano! Io ho qui una lettera di un gruppo di italiani dell'Alto Adige che, quando hanno avuto notizie di questa mia interrogazione, si sono rivolti a me perchè avessi al nostro Governo rivolte queste domande: «ma perchè mai il nostro magnanimo Ministero degli affari esteri non concede agli optanti, che erano tutti nazisti, non consente un assegno vitalizio, un libretto di libera circolazione ferroviaria, non dà un diploma per gli uomini e un marito per le donne?» È proprio così, onorevole Brusasca, e per questo ella non si sarebbe dovuto limitare, nella risposta alla mia interrogazione, ad informare soltanto il Senato di quello che è avvenuto a Roma nel novembre 1948, quando cioè si stipularono degli accordi ferroviari e stradali di frontiera. L'onorevole Brusasca sa che l'iniziativa di questi accordi spetta al «Sudtiroler Wolks Partei», che cerca di turbare l'equilibrio raggiunto a Parigi dall'accordo Gruber-De Gasperi e attraverso il Governo austriaco intende di promuovere accordi commerciali e di frontiera tendenti a creare ad Innsbruck una zona franca. Si cerca in sostanza di creare presupposti economici di future rivendicazioni politiche.

Ora questo deve essere evitato o per lo meno assai contenuto. Sia guardingo il nostro Governo! Quando si tratti di accordi che nòn tendano ad intaccare la nostra sovranità noi saremo disposti ad esaminare con spirito di cordialità le richieste del Governo austriaco, ma sappiano al di là del Brennero che noi non possiamo consentire che siano sempre contestati gli accordi e i trattati, la cui validità trae la sua origine storica dalla fine vittoriosa della prima guerra mondiale. (*Applausi vivissimi*).

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo al Senato di permettermi di replicare, per ricordare all'onorevole Veroni che io ho già risposto, a nome del Governo, su questa specifica materia in occasione di una interrogazione del senatore Gasparotto e altri.

VERONI. Del senatore Gasparotto e mia. Pare che la sua risposta non abbia avuto alcun effetto!

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Come allora anche oggi dichiaro, agli effetti interni e internazionali, che il Governo italiano, in nome del popolo italiano, considera ferma e intangibile la frontiera del Brennero. L'abbiamo dichiarato subito al Ministro Gruber. Non abbiamo lasciato equivoci, a questo riguardo. Nella risposta che le ho dato, onorevole Veroni, sono entrato nel dettaglio della sua interrogazione, perchè lei ha chiesto delle precisazioni su una intervista e su delle dichiarazioni fatte a giornalisti.

VERONI. Io vorrei che si deplorasse la intervista.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Io le ho dato la risposta che lei attendeva da me e ripeto che se noi non possiamo ammettere nessuna contestazione da parte del Ministro degli esteri austriaco delle statuizioni del Trattato di pace, deploro ancora che sia stato proprio un italiano a fare una domanda di questo genere ad un ministro straniero. (*Interruzioni*). Sissignori, è stata questa domanda che ha dato origine all'incidente. Che fosse stato un giornalista straniero a farlo poteva anche ammettersi, ma che un giornalista italiano vada a domandare ad un ministro straniero se una nostra frontiera nel suo Paese può essere considerata definitiva, lascio al Senato di volerlo giudicare.

VERONI. Non sono qui a difendere il giornalista italiano o straniero, ma deploro anche il Ministro austriaco degli esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Circa le altre considerazioni svolte dal senatore Veroni dichiaro al Senato che il Governo italiano, dopo aver fatto tutto il possibile per ridurre le conseguenze del Trattato di pace, in sede di esecuzione ha ritenuto suo dovere agire come agisce uno Stato onesto e leale; faccio, però, presente, che il problema della diminuzione delle conseguenze del Trattato di pace non dipende soltanto dalle possibilità del Governo italiano. Confermo e concludo quindi che, per quanto riguarda l'intervista stampa, il Governo italiano immediatamente ha dichiarato quello che io ho dichiarato qui oggi anche ai fini internazionali. Per il resto in sede di esecuzione degli accordi De Gasperi-Gruber e dell'articolo 10 del Trattato di pace, il Governo italiano ha fatto quanto era nelle sue possibilità per rendere meno oneroso al Paese il sacrificio che gli era chiesto. Il Governo italiano si è particolarmente preoccupato di difendere e salvaguardare la sovranità italiana nell'Alto Adige, dove sarà impedito a chicchessia, qualunque lingua parli, di creare dei movimenti contro la Patria oggi comune, accettata da tutti e che noi difenderemo nei confronti di tutti. (*Applausi*).

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Dopo la risposta dell'onorevole Sottosegretario io ho chiesto la parola innanzitutto per dichiarare che se si può criticare la inopportunità del giornalista che aveva rivolto al Ministro austriaco la deplorata domanda, si deve criticare anche la inopportuna risposta data dal Ministro austriaco. Ciò chiarito, posso anche indurmi a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Brusasca, rilevando che questa mia interrogazione ha potuto indurre il nostro Governo a far sapere finalmente che l'Italia non può consentire che si discuta a suo danno la validità degli accordi e dei trattati e che permane piena ed intatta la nostra sovranità sino al Brennero. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dei senatori Ravagnan e Pellegrini, al Ministro degli affari esteri, per sapere se, considerate le preminenti necessità della nostra industria peschereccia, e per evitare i ricorrenti fermi di pescherecci italiani da parte delle autorità jugoslave, non ritenga opportuno di portare finalmente a conclusione, nel quadro delle trattative in corso, la convenzione per la pesca, e – nell'attesa – di definire un *modus vivendi* in materia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri per rispondere a questa interrogazione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono in corso a Belgrado dal 19 giugno trattative per la stipulazione di una convenzione relativa alla pesca nell'Adriatico.

Tali trattative sono svolte da una nostra delegazione presieduta dal senatore Bastianetto. I motopescherecci e gli equipaggi fermati sono ritornati tutti alla base entro il 24 dicembre. Notizie ricevute nei giorni scorsi

dal senatore Bastianetto lasciano sperare in una rapida soluzione di questo problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ravagnan per dichiarare se è soddisfatto.

RAVAGNAN. Onorevoli colleghi, io dichiaro che sono soltanto in parte soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il rilascio dei motopescherecci e degli equipaggi è noto, ma l'opinione pubblica dei paesi rivieraschi, e in particolare quella de la popolazione peschereccia di Chioggia, desiderebbe che il Ministero degli esteri desse qualche informazione tranquillizzante circa il contenuto e le direttive che il Ministero intende seguire nella stipulazione della convenzione per la pesca; altrimenti il problema resta aperto.

Noi ci rendiamo conto delle difficoltà che sussistono per la rapida conclusione di questa convenzione; ed è perciò che noi domandavamo se il Ministero era d'accordo con questo ordine di idee, cioè di stipulare almeno un *modus vivendi* che regoli provvisoriamente la materia. Poichè è noto che tradizionalmente i pescatori della sponda occidentale vanno a pescare entro le acque territoriali della sponda orientale, perchè là il mare è più pescoso ed è più facile e più proficua la pesca. È chiaro che, essendoci stata la guerra, purtroppo, tra la Jugoslavia e l'Italia, è caduta la vecchia convenzione ed è necessario quindi che ne venga stipulata una nuova. Ma noi non ne sappiamo nulla, nè sappiamo a che punto stanno i negoziati che, a quanto pare, vengono condotti dal senatore Bastianetto, e che non sono di carattere puramente diplomatico ma anche di carattere tecnico. È necessario, affinchè possano essere salvaguardati i diritti e gli interessi delle popolazioni, che questa stipulazione o caso mai il *modus vivendi*, non vengano conclusi senza che gli interessati medesimi abbiano ad esprimere la loro opinione in proposito. Poichè sono essi che ben conoscono i vari specchi di mare più adatti all'esercizio della loro pesca. Orbene ciò non risulta dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

È certo che le popolazioni attendono, reclamano e desiderano di essere interpellate perchè non possono ritenere sufficiente la competenza, per me molto relativa, della Commissione che oggi si trova a Belgrado.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dei senatori Ruini e Gasparotto, al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se il Governo intende promuovere con immediato provvedimento legislativo la costituzione del Consiglio superiore della Magistratura, il quale potrà così collaborare consultivamente alle norme sull'ordinamento giudiziario che dovranno poi essere presentate al Parlamento e che provvederanno anche al funzionamento definitivo dello stesso Consiglio superiore.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per rispondere a questa interrogazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole senatore Ruini pone un interrogativo di supremo interesse, anche perchè evidentemente si innesta ad una materia che è tra le più vive tra quante se ne agitano nella vita interna del nostro Paese: voglio dire il nostro ordinamente giudiziario, al cui studio attende alacremente una Commissione che è composta da magistrati e da rappresentanti dei due rami del Parlamento.

Nel corso di questa elaborazione appare non adeguato il compito che verrebbe affidato al Consiglio superiore della Magistratura, organo di altissimo prestigio nella vita pubblica del nostro Paese che dovrebbe così inaugurare la propria attività limitandosi, per così dire, ad una collaborazione consultiva con la Commissione, secondo lo stesso contenuto dell'interrogazione presentata. Nè si potrebbe ricorrere a soluzioni diverse. La Costituzione, che ha avuto come maggiore artefice l'onorevole Ruini, vieta in questa fase, prima che sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, un allargamento dei poteri del Consiglio superiore della Magistratura e ciò urta con il contenuto preciso della VII disposizione trasitoria. Mi pare invero che, allo stato attuale delle cose, non ci rimanga che attendere i lavori conclusivi della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ruini per dichiarare se è soddisfatto.

RUINI. Le affermazioni del mio amico Sottosegretario alla giustizia onorevole Cassiani non corrispondono a quello che è lo spirito

della Costituzione. La disposizione VII transitoria della Costituzione dice testualmente così: « Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente ».

La disposizione fu proposta alla Costituente dal Ministro Grassi, in qualità di deputato, con questa esplicita dichiarazione: « È una disposizione transitoria la quale tende ad evitare che l'attuale Consiglio superiore della Magistratura possa avere esso la funzione che la Costituzione ha attribuito al futuro Consiglio superiore ». Come Presidente della Commissione dei 75, dichiarai che la disposizione mi sembrava pleonastica: era chiaro che finchè non fossero definite con la legge le nuove funzioni del Consiglio superiore della magistratura, il vecchio Consiglio non aveva diritto di esercitarle; con che, tuttavia, dissi che non sarebbe stato inopportuno che il Ministro si valesse subito del Consiglio anche per quelle materie in cui non è oggi richiesto il suo intervento. Ad ogni modo affermai che accettavo la disposizione nel senso esposto dall'onorevole Grassi. Se avessi immaginato che la disposizione stessa potesse avere un'altra portata e cioè di impedire che si potesse costituire il nuovo Consiglio della Magistratura, prima che fosse approvato in ogni suo dettaglio tutto il complesso dell'ordinamento giudiziario, non avrei accettato la proposta Grassi, e quasi certamente la Costituente l'avrebbe respinta.

Come purtroppo avviene di altre leggi di applicazione della Costituzione, temo che anche per l'ordinamento giudiziario si sia in ritardo. Si poteva, in un intero anno, fare di più. Si tratta comunque, quando si parla di ordinamento giudiziario, di tutto un insiene di argomenti, ad esempio quello dei giudici popolari, che richiederanno ancora – al ritmo attuale – un prolungato esame; e non si comprende perchè si debba aspettare che sia stabilito ogni dettaglio, perchè possa entrare in vita il nuovo Consiglio superiore della Magistratura.

Non mi sembra che il Sottosegretario per la giustizia sia stato esatto nel dire che esile sarebbe il compito di un nuovo anticipato Consiglio della magistratura, che si sarebbe limitato a collaborare con il Governo per la preparazione delle norme sull'ordinamento giudiziario. Prescindo dal fatto che una legge, nello stabilire la immediata formazione del nuovo Consiglio superiore, potrebbe anche affidargli nuove man ioni, secondo lo spirito della Costituzione che, come ho detto, è di non conferire all'attuale Consiglio tali nuove mansioni. Anche limitandosi a collaborare alla preparazione delle norme sull'ordinamento giudiziario il Consiglio superiore avrebbe un altissimo compito. E ciò sempre e proprio nello spirito della Costituzione.

Noi abbiamo dato alla Magistratura il carattere di un potere e di un ordine dello Stato. Non è ammissibile che si possa studiare un ordinamento giudiziario, senza che la Magistratura stessa possa partecipare a questo studio. Intendiamoci bene: è il Parlamento che dovrà decidere. Vi sono tre poteri: il Governo propone la legge; il Parlamento decide; ma anche il terzo potere, cioè la Magistratura, che è la più direttamente interessata in questa materia, deve poter contribuire alla preparazione delle norme sull'ordinamento giudiziario; e ciò nel modo più logico, per mezzo del Consiglio superiore della Magistratura.

Mi risulta che una Commissione nominata dal Ministro ha già preparato uno schema di legge per la istituzione del Consiglio superiore della Magistratura nei criteri della nuova Costituzione. Chieggo che sia presentato al Parlamento. È il Parlamento che, in un modo o nell'altro, deve decidere la questione se il Consiglio debba o no avere immediata formazione.

Abbiamo dato nella Costituzione rilievo e dignità di potere alla Magistratura; diamo ora una prova concreta di riguardo a questo potere dello Stato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Salomone, al Ministro di grazia e giustizia « per sapere se e come intenda provvedere ad una sollecita e radicale riforma della legge sul gratuito patrocinio, perchè risponda meglio alle sue finalità ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassiani, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per rispondere a questa interrogazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Credo sia noto all'onorevole Salomone che è stata presentata all'altro ramo del Parlamento, dall'onorevole Castellani, una proposta di legge per l'ammissione

dei cittadini al gratuito patrocinio e per l'istituzione dell'avvocatura della Repubblica per la difesa in giudizio.

La complessa materia, che è già allo studio degli uffici del Ministero, formerà oggetto di discussione da parte delle due Camere, così da apportare alla vigente legge il necessario perfezionamento, la cui urgenza ha giustamente preoccupato l'onorevole Salomone.

PRESIDENTE. L'onorevole Salomone ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

SALOMONE. Prendo atto della notizia comunicatami dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Desidero ricordare che il Congresso forense del novembre 1947 approvò all'unanimità un ordine del giorno in rapporto alla revisione dell'importante legge sul gratuito patrocinio. Raccomando quindi al Governo di tener presenti i voti formulati dal Congresso forense.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Persico, al Ministro di grazia e giustizia « per conoscere se non sia doveroso disporre che i mandati di cattura emessi, sia in base a ordine del tribunale speciale per reati politici, sia dall'autorità giudiziaria ordinaria per processi finiti poi con completa assoluzione, vengano subito revocati, dandone immediata comunicazione a tutte le Questure della Repubblica.

« Ciò per evitare quanto è accaduto recentemente, tanto a Milano, dove un giornalista è stato di notte prelevato dal suo albergo, in base ad un vecchissimo mandato di cattura del tribunale speciale, quanto a Roma, dove, nel settembre scorso, un professionista, venuto con la propria consorte per partecipare al Congresso del Club Alpino Italiano, venne portato in questura e poi a *Regina Coeli*, dove rimase ben quattro giorni, prima di poter chiarire che il vecchio mandato di cattura era stato revocato da anni.

« Fatti questi che violano chiaramente il disposto degli articoli 2 e 13 della Costituzione circa il diritto inviolabile della libertà personale, e che, per l'articolo 28 della stessa Costituzione, potrebbero anche dar luogo alla responsabilità civile dello Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassiani, Sottosegretario di Stato per la giustizia, per rispondere a questa interrogazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso informare l'onorevole Persico che il Ministero della giustizia ha formalmente invitato gli uffici giudiziari a comunicare alle competenti autorità di polizia i dispositivi delle sentenze assolutorie e delle ordinanze delle Corti supreme dichiaranti la nullità delle sentenze del tribunale speciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

PERSICO. Mi duole di dover dichiarare che la risposta dell'onorevole Cassiani non corrisponde neanche al testo della interrogazione, oltre che non corrisponde allo spirito.

E questo perchè io ho voluto indicare due casi simili, ma diversi. Il primo caso è quello del giornalista Ronci, il quale fu condannato dal tribunale speciale per la difesa dello Stato per un articolo ritenuto oltraggioso al regime. Il Ronci, recatosi tempo fa a Milano per affari professionali, fu arrestato e portato a San Vittore in base ad un vecchio mandato di cattura di cinque anni prima emesso dal tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Questo per quel che riguarda i tribunali speciali; ma il fatto si ripete per i tribunali ordinari. Un egregio professionista, venuto a Roma con la sua consorte per partecipare al Congresso del Club alpino italiano, nel settembre scorso, mentre dormiva tranquillamente nel suo albergo, venne svegliato, arrestato e portato a *Regina Coeli*, per un antico mandato di cattura emesso dall'allora procuratore del re di Milano e trasmesso a tutte le questure italiane in conseguenza di un'accusa, che attraverso il processo era sfumata completamente con una assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata dalla Corte Suprema di cassazione quattro anni fa.

Il valoroso difensore ed egregio collega dovette per quattro giorni fare la spola tra il Ministero, l'ufficio della procura della Repubblica e il carcere di *Regina Coeli*, per dimostrare che il mandato di cattura era stato posto nel nulla e per ottenere, dopo infinite pene, la liberazione di questo disgraziato, la cui moglie si disperava attendendolo invano all'albergo.

È questa una tale violazione della Costituzione — articolo 2 e articolo 13, libertà personale inviolabile, diritti dei cittadini inviola-

bili — che veramente potrebbe dar diritto all'applicazione dell'articolo 28, per cui ogni funzionario che commetta un atto arbitrario è obbligato a rispondere personalmente, e lo Stato risponde solidalmente con il funzionario.

L'avvocato — posso farne anche il nome: il collega Pittalunga — sconsigliò il suo cliente di fare la causa per danni, perchè preferì che fosse coperto col silenzio questo triste episodio. Ma, se la causa fosse stata fatta, sia il funzionario, sia lo Stato sarebbero stati inevitabilmente condannati a pagare i gravissimi danni, materiali e morali, subiti da questo onesto cittadino.

Quindi non basta dire che è stabilito che le sentenze del tribunale speciale sono state poste nel nulla e che le sentenze di assoluzione fanno stato *erga omnes*; ma bisogna che le Procure della Repubblica annullino i mandati di cattura, tanto più se sono di cinque o sei anni fa, e che facciano circolari telegrafiche a tutte le Questure con l'elenco dei mandati di cattura annullati. Altri simili episodi potranno ripetersi, e allora non si troverà un avvocato così scrupoloso da sconsigliare il giudizio per i danni, e forse sarebbe bene che lo Stato fosse citato a rispondere civilmente per simili intollerabili offese alla libertà dei cittadini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Persico al Ministro di grazia e giustizia « per conoscere se non sia doveroso disporre subito che ogni annotazione sui certificati del casellario penale delle sentenze di condanna, pronunciate dal tribunale speciale per reati politici, sia cancellata di ufficio, onde non possa ripetersi il deplorevole caso che ad un membro del Senato, nominato tale proprio in virtù di una condanna inflitta da detto tribunale, venga negata l'applicazione dell'amnistia (in un processo di diffamazione) per il preteso ostacolo derivante da una inesistente condanna ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassiani, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per rispondere a questa interrogazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. All'onorevole Persico, che mi ha accusato poc'anzi di non rispondergli in maniera adeguata, io vorrei dire, a proposito di questa interrogazione che sta, in un certo senso, sullo stesso piano della prima, che i casi del giornalista Ronci e di un altro egregio professionista non sono stati certo rievocati come dei casi romantici. Il senatore Persico, che è uomo politico di grande sensibilità, li ha denunciati per trarne delle conseguenze pratiche e per indicare al Ministero la via concreta da seguire per ovviare a questi inconvenienti.

Io ho risposto dicendo in quale maniera il Ministero è intervenuto. Al senatore Persico pare che l'intervento del Ministero, come io l'ho enunciato (e cioè un intervento a mezzo di comunicazione fatta agli uffici del pubblico ministero e conseguentemente a quelli della polizia) non sia cosa del tutto adeguata e che occorra addirittura fare di urgenza un elenco: io terrò conto, nei limiti del possibile, di questo suggerimento del senatore Persico.

E passo all'altra interrogazione. Credo potremo trovarci d'accordo questa volta, con l'onorevole interrogante, affermando che basta la sollecita osservanza delle precise norme regolatrici della materia per ovviare agli inconvenienti che egli giustamente denuncia.

Assicuro l'onorevole Persico che il Ministero interverrà perchè la cancellazione delle annotazioni sui certificati del casellario penale avvenga subito dopo le ordinanze relative emesse dalla Corte di cassazione su richiesta del condannato e del pubblico ministero, come il decreto legge, che l'onorevole Persico ben conosce, prevede. (*Interruzione dalla sinistra*). Ma vi può essere una sentenza del tribunale speciale che considera anche reati ordinari i quali, per connessione, abbiano seguito lo stesso corso di giustizia del reato principale di natura politica. È un caso abbastanza frequente che basta a dimostrare la pratica impossibilità di seguire il criterio manifestato dall'interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Persico per dichiarare se è soddisfatto

PERSICO. Il caso che ho prospettato al Senato non è di lieve entità.

Io ne trovai cenno nel numero del 5 dicembre della rivista « L'Europeo », dove si narrava del senatore Velio Spano che, essendo stato oggetto di una imputazione per diffamazione per un vecchio incidente di cronaca politica su un famoso delitto, non era stato

amnistiato dal magistrato, il quale (dimenticando anche che Velio Spano era stato prima deputato e poi senatore, e che quindi avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione a procedere) aveva negato l'amnistia, ritenendo che egli fosse un pregiudicato, in quanto sul suo certificato penale figurava una condanna a cinque anni di reclusione per reato di antifascismo, inflitta dal tribunale speciale per la difesa dello Stato. In altre parole, quello che era stato per Velio Spano titolo per sedere in mezzo a noi, diventava ragione di negazione dell'applicazione del decreto di amnistia. Questo fatto suscita, oltre che lo sdegno, la meraviglia per l'incomprensione di alcuni magistrati.

È inutile dire che i tribunali speciali hanno avuto competenza anche per reati annonari e per reati di altro genere; nella specie si trattava di reati squisitamente politici. Velio Spano è stato condannato molti anni fa. e allora il tribunale speciale aveva una sola competenza, quella politica. Le altre competenze si sono aggiunte negli ultimi due anni del fascismo, dopo la guerra d'Africa. Ma allora c'erano solo i reati politici, ed è assurdo che il Ministero non possa fare una circolare con la quale stabilisca che queste sentenze non debbono essere annotate nel casellario, a meno che non se ne voglia lasciare il ricordo solo a titolo di onore per coloro che hanno riportato tali condanne.

Altrimenti, noi avremmo questa stranezza: che mentre si va giorno per giorno sbriciolando e distruggendo la legge 27 luglio 1944 per le sanzioni contro il fascismo, e con assoluzioni continue e con diarii anti-datati tutti sono diventati precursori dell'antifascismo, coloro che veramente hanno sofferto ed hanno combattuto contro il fascismo, finiranno con l'essere puniti per questa loro nobile e pericolosa attività, che è invece ragione di merito per avere essi avuto il coraggio di difendere, in tempi difficili e gravi, la libertà del pensiero e i diritti del popolo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Bubbio al Ministro di grazia e giustizia « per conoscere se e quali proposte siano state concretate per eseguire il rimborso ai Comuni delle spese da essi effettivamente incontrate per il mantenimento degli uffici giudiziari, non essendo giustificato il sistema attuale per cui si assegna a tale titolo un contributo in misura globale e fissa, che risulta di gran lunga inferiore all'onere dai detti enti sostenuto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassiani per rispondere a questa interrogazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole Bubbio denuncia una grave situazione che da tempo è a conoscenza del Ministero della giustizia ed attualmente forma oggetto di esame da parte dei Ministeri competenti che stanno predisponendo uno schema di provvedimento, tendente ad apportare talune varianti alla legge del 1931. In base a questo schema, dovrebbero concorrere alla spesa, in misura proporzionale, tutti i comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e non già i soli comuni sede di uffici giudiziari, come dispone la legge del 1931. Dovrebbe poi essere aumentato il contributo statale dal 400 per cento al 700 per cento, a seconda dell'importanza dell'ufficio giudiziario. Queste sono le due modifiche sostanziali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio per dichiarare se è soddisfatto.

BUBBIO. Posso dichiararmi parzialmente soddisfatto, perchè da parte del Sottosegretario è venuta qualche cosa di più di una vaga promessa; ma è peraltro necessario che questa promessa della cui serietà non dubito sia al più presto concretata, per sollevare i bilanci dei Comuni, che sono sede degli uffici giudiziari, e che sono ora ingiustamente onerati da una spesa di carattere statale.

Sta di fatto, onorevoli colleghi, che anche in questa materia esiste la tendenza dello Stato di rimangiarsi quelli che erano stati i buoni principi della legge 14 settembre 1931, n. 1175 relativa alla finanza locale, per cui lo Stato gradatamente aveva avocato a sè una parte delle spese inerenti a servizi governativi che prima erano accollate ai Comuni. Secondo l'articolo 2 n. 3 di detta legge, erano state avocate dallo Stato, tra le altre, le spese per le sedi giudiziarie, per i locali, per la cancelleria, per il riscaldamento e per l'illuminazione; e ciò era profondamente giusto, perchè se c'è una vera e propria funzione statale per eccellenza, è appunto quella della giustizia

ed era logico che lo Stato dovesse farvi fronte in proprio. Viceversa, venuta la guerra, il Governo ritorna su questa via e accolla nuovamente ai comuni quelle spese da cui tempo prima li aveva esonerati. Infatti con la legge 24 aprile 1941 n. 932, con una disinvoltura più unica che rara, il Parlamento rimette a carico dei comuni queste spese, salvo un piccolo concorso. L'articolo 1 di tale legge stabilisce che fanno capo ai Comuni le spese per i locali, per le pigioni, riparazione, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia, acqua, telefoni fornitura e riparazione mobili e per le sedi distaccate di Pretura anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria; e l'articolo 2 stabilisce che le dette spese sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari.

È certo molto comodo questo sistema. È vero che è anche previsto un contributo dello Stato; allegata alla legge c'è una tabella per cui, ad esempio, per i Comuni sedi di Corte d'Assise, di Tribunale e di Pretura è dato un contributo medio di 90 mila lire e un contributo medio di lire 10 mila per i Comuni sedi di Pretura. Detti contributi vennero aumentati del duecento per cento con decreto ministeriale 8 giugno 1945 e del quattrocento per cento per i Comuni sedi di Corte d'appello, del trecento per quelli sedi di Tribunale, e del duecento per quelli sedi di Pretura.

Ma tali contributi sono di gran lunga inferiori alla spesa effettiva, talchè, ad esempio, la mia città di Alba ha speso nel 1947 la precisa somma di lire 1.093.963, contro un contributo che con la triplicazione già accennata arriva a lire 270.000, e cioè a meno di un quarto della spesa effettiva; senza contare poi che il contributo da parte dello Stato viene pagato sempre con molto ritardo come del resto avviene per tutti i rimborsi dovuto dallo Stato...

Fatte queste premesse, prendo atto della dichiarazione circa la prossima conclusione degli studi che si stanno svolgendo, nel senso che i Comuni che fanno parte della circoscrizione subentrerebbero insieme al Comune sede a sopportare parte di questi oneri mentre si accrescerebbe il contributo dello Stato. Mi auguro che questo avvenga rapidamente. Debbo però soggiungere che questo sistema aggrava ancora la situazione, in quanto se aiuta il Comune che è sede degli uffici giudiziari mette a carico degli altri Comuni queste spese che hanno carattere strettamente statale. Quindi mi auguro che in tempi migliori si torni al punto di prima, cioè che lo Stato assuma, come era stabilito nella legge del 1931, tutte le spese relative alla amministrazione della giustizia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Musolino al Ministro di grazia e giustizia « per conoscere se non ritenga necessario, anzi indispensabile, in specie dopo l'approvazione del disegno di legge che integra l'organico dei magistrati della Sezione di Corte di appello di Reggio Calabria, già deliberato dalla competente Commissione permanente, integrare quello delle Cancellerie e del personale subalterno onde evitare che vi siano magistrati senza cancellieri e senza ufficiale giudiziario, la cui mancanza è evidentemente di grave pregiudizio al funzionamento dell'attività giudiziaria e di conseguenza agli interessi della popolazione interessata.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per rispondere a questa interrogazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole Musolino parla di organico dei magistrati nella sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Ora io debbo fargli osservare che la sezione della Corte di appello di Reggio Calabria non ha una pianta organica, ma si vale dei funzionari del distretto.

Da parte degli uffici di Primo presidente e della Procura generale non sono pervenute al Ministero della giustizia lamentele circa il funzionamento della sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Aggiungo che qualche giorno fa mi sono incontrato con il Presidente di quella sezione, ma egli non mi ha mosso lamentele a questo proposito.

Se poi l'onorevole Musolino intendeva riferirsi nella sua interrogazione all'attuale mancanza presso qualche pretura del distretto del titolare dell'ufficio di cancelleria o ufficiale giudiziario, ciò non può essere messo in relazione con la situazione del personale della sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, in quanto le preture hanno piante orga-

niche assolutamente proprie e indipendenti dalla pianta organica della Corte di appello.

Assicuro comunque l'onorevole interrogante che il Governo avrà particolare cura che sia garantito in ogni modo il pieno funzionamento della sezione della Corte di appello di Reggio e degli uffici da essa dipendenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, perchè egli mi ha fatto una promessa vaga, evanescente, in cui sfugge il problema del funzionamento della sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che per mancanza di personale, non può andare avanti.

È vero che quella sezione di Corte è temporanea (e contro questa temporaneità faccio le mie riserve, perchè la sezione deve essere definitiva), tuttavia essa deve poter funzionare. Pertanto chiedo che il Sottosegretario dica qui, oggi, che quanto prima il personale sarà integrato nella sezione di Corte di appello di Reggio Calabria. Attualmente è il Presidente del Tribunale che deve fornire i cancellieri e gli uscieri per far funzionare quella Corte di appello. Questo doppio lavoro imposto al personale non riesce ordinato nè adeguato al lavoro degli uffici. Ecco perchè io ho presentato questa interrogazione e domando che il Sottosegretario di Stato prenda in considerazione la mia richiesta.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ».

La Commissione del Senato ha presentato un testo modificato del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, la discussione si svolgerà su questo testo. Prego il senatore segretario di darne lettura.

RAJA, *segretario*, legge lo stampato n. 23-A.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che da parte del senatore Bencivenga è stata presentata una proposta di sospensiva della discussione del disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Bencivenga.

BENCIVENGA. Mi dorrebbe profondamente il sospetto da parte dell'Assemblea di vedere nella mia richiesta un atto di ostruzionismo, ma ritengo mio dovere di coscienza, quale esperto in problemi militari e di condotta di guerra, richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un'altra questione di carattere costituzionale, non risolta chiaramente dalla nostra Costituzione e perciò tale da provocare conflitti di estrema delicatezza, che nessuna competenza di magistrati potrebbe risolvere e tanto meno poi con quella urgenza che la soluzione di quei tali conflitti imporrebbe. La questione cui alludo, ridotta nei suoi più semplici termini si riassume nel dilemma: a chi spetta, secondo la Costituzione, la responsabilità della preparazione e della eventuale condotta della guerra? Al Presidente della Repubblica o al Capo del Governo? La relazione che accompagna il disegno di legge, a pagina 4, dice: « La materia dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, è quella, potrebbe dirsi anzi la sola, che presenta non poche difficoltà e merita molta riflessione ».

Orbene, la nostra Costituzione, al nono capoverso dell'articolo 87 stabilisce che il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Deve dedursi da tutto ciò che la responsabilità della preparazione della guerra e la condotta delle operazioni sia competenza del Capo dello Stato. In una parola, i poteri del nostro Presidente, vorrebbero essere quelli che Luigi Napoleone attribuì a se stesso con il colpo di stato del 1852? Non posso assolutamente crederlo, anche perchè l'articolo 89 della nostra Costituzione stabilisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.

La Repubblica francese ha chiaramente definito la responsabilità del Presidente. L'articolo 33 dell'odierna Costituzione francese, stabilisce infatti che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore e il Comitato di difesa nazionale e prende il titolo di « Chef des armées ».

Il titolo dunque, ma non il comando.

D'altra parte la guerra è oggi diventata fenomeno così complesso che non sarebbe possibile al Presidente della Repubblica assumere la responsabilità della preparazione e condotta della guerra senza assumere contemporaneamente tutte le responsabilità di governo. Chi voglia sincerarsi di ciò, non ha che da richiedere agli enti competenti notizia sulla organizzazione che si è data la Francia, attualmente, alla fine dell'anno scorso. Potrei dilungarmi sull'argomento e citare anche ciò che si è fatto in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America circa la costituzione dell'Alto Comando. Dico soltanto una cosa, e cioè che oggi, data la complessità dei fattori che concorrono alla difesa nazionale, solo il Capo di Governo può assumere il compito e la responsabilità della sua preparazione ed attuazione.

Per curiosità degli ascoltatori, dirò che nella organizzazione del Comando francese, alla diretta dipendenza del Capo del Governo è un ufficio di Stato maggiore. Come si vede dunque, il Capo del Governo ha influenza diretta sulla preparazione della condotta della guerra.

Ora, il problema della responsabilità deve essere definito prima ancora, a mio parere, che entri in funzioni questo organo che dovrebbe essere dedicato a risolvere i conflitti di competenze costituzionali.

Chiedo pertanto che sia sospesa l'approvazione dell'attuale disegno di legge sulla Corte costituzionale, in attesa che siano definiti i compiti e le responsabilità riguardanti la difesa nazionale.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere sulla proposta di sospensiva presentata dal senatore Bencivenga.

PERSICO, *relatore*. La Commissione osserva soltanto che la sospensiva presentata dall'onorevole Bencivenga non riguarda direttamente il disegno di legge, che ha uno scopo preciso quello di determinare le norme sul funzionamento della Corte costituzionale, secondo quanto è stabilito nell'articolo 134 e seguenti della Costituzione Il senatore Bencivegna forse pensa a un conflitto che potrabbe nascere tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio in caso di guerra. Ma faccio osservare che non sarà la Corte costituzionale che potrà risolvere tale conflitto. « Questo è un conflitto tra i poteri dello Stato per la condotta della guerra » egli dice Ma, onorevole Bencivenga, la Corte costituzionale si occupa dei conflitti sull'interpretazione delle leggi, sulla validità costituzionale delle leggi; dunque a me pare che la sua pregiudiziale sia estranea al tema di questo nostro dibattito e, pur apprezzando la sottigliezza delle organizzazioni che forse sarebbero più opportune in altra sede, noi della Commissione diciamo che il problema sollevato dell'onorevole Bencivenga non ci interessa e non dovrebbe essere discusso perchè esso non riguarda direttamente l'ordinamento della Corte costituzionale

BENCIVENGA Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BENCIVENGA. Mi permetto di far rilevare che la Corte costituzionale ha per compito quello di decidere sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e la questione da me sollevata dev'esser prospettata, perchè non si può aspettare che venga una nuova guerra per risolverla.

CONTI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne fa facoltà

CONTI Il senatore Bencivenga, volendo a tutti i costi un conflitto, oltre ad un potere legislativo, esecutivo e giudiziario, che sono i poteri dello Stato, ne crea un altro: un quarto potere, facendone di uno due.

Il potere esecutivo è costituito dal Presidente della Repubblica e dal Governo ed è un potere. Non ci può essere dunque un conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Governo La guerra, senatore Bencivenga, se dovesse esserci sarà condotta non dal nostro Presidente, in verità, poco guerriero, ma, come è stato sempre, dallo Stato maggiore.

BENCIVENGA. Questo non potrà avvenire.

CONTI Ad ogni modo, il conflitto è impossibile perchè non esistono i due poteri che dovrebbero essere in conflitto, proprio perchè il potere è uno solo Non potendosi configurare una situazione che non è prevista nè dalla dottrina nè dalla Costituzione, la proposta del senatore Bencivenga deve essere respinta

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, debbo dire che mi sorprende la proposta di sospensiva presentata dal senatore Bencivenga. Vi possono essere ancora lacune legislative che si debbono completare. Noi siamo all'inizio di una trasformazione legislativa che la Costituzione stabilisce che si debba fare per completare tutto l'ordinamento giuridico dello Stato, nel quale interverrà anche la legge a cui l'onorevole Bencivenga in questo momento si riferisce, richiamando l'attenzione dell'Assemblea e del Governo Ma la legge che adesso è stata presentata e che il Senato deve discutere e se crederà, approvare, è una legge che è stata presentata fin dal luglio scorso in ossequio all'articolo 134 della Costituzione, che ha stabilito che tutto il nostro ordinamento costituzionale, data la forma di costituzione rigida, deve essere regolato da un organo superiore che deve effettuare un sindacato di costituzionalità sulle leggi, e sui conflitti che possono sorgere tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le regioni e sulle eventuali accuse di responsabilità dei Ministri e del Presidente della Repubblica

Ora siamo chiamati ad esaminare una legge di attuazione (legge prevista dalla Costituzione) per il funzionamento di questa Corte Ma noi non possiamo, perchè non è completata ancora la legislazione, sospendere l'attuazione di un organo fondamentale della Costituzione, senza del quale quest'ultima non potrebbe neppure essere applicata. Infatti se oggi, nello svolgimento del suo lavoro il Parlamento lasciasse da parte questa legge costituzionale, non ci sarebbe più alcun giudice competente a stabilire se qualche violazione è stata commessa e nessun cittadino potrebbe rivolgersi a questo giudice.

Ora, mi pare che la creazione di un organo costituzionale di questa portata, che è superiore a tutti i poteri dello Stato, sia molto importante Il Governo fin dal luglio scorso ha presentato questa legge, e io richiamo l'attenzione del Senato affinchè nessun indugio venga frapposto a che questa legge sia esaminata, discussa e votata dal Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Bencivenga e che non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione

Chi la approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvata*)

Dichiaro aperta la discussione generale. Primo oratore iscritto è il senatore Zotta. Ha facoltà di parlare

ZOTTA. Onorevoli colleghi, è una norma procedurale contenuta in una legge ordinaria

Veramente c'è da ammirare lo sforzo compiuto dalla Commissione governativa prima e dalla Commissione senatoriale dopo per l'apprestamento di questo disegno di legge.

La materia, che ne forma oggetto, ha costituito in ogni tempo, dalla istituzione dello stato moderno in poi, la parte più essenziale e più ardua del nostro diritto pubblico; più essenziale, perchè, avendo ad oggetto la determinazione dei limiti e delle funzioni dei poteri e degli organi statuali, costituisce, se bene impostata, la migliore garanzia per la tutela degli interessi individuali e collettivi; più ardua, perchè si trova di fronte, nella storia, ad una realtà politica, la quale tra contraddizioni ed affermazioni, tra regressi e progressi si sforza di giungere ad una sistemazione sociale e giuridica, ispirata a libertà e giustizia.

Tanto più va ammirato lo sforzo della Commissione governativa e della Commissione senatoriale, in quanto alla materia tradizionale oggi si aggiunge un nuovo sostanziale elemento, quello del controllo di costituzionalità delle leggi, che trae origine dal carattere di rigidità della nostra Costituzione.

È stato compiuto un lavoro pregevole da parte del relatore onorevole Persico, nel prospettare un quadro comparativo, in cui si mette in evidenza come i vari Stati che si ispirano alla rigidità della Costituzione abbiano risolto il problema, e questo quadro comparativo ci può esser di guida nella interpretazione dei principi fissati dalla nostra Costituzione.

Sono stati raggiunti dei risultati indiscutibili nell'apprestamento di questo disegno di legge, ma vi è anche qualche punto fondamentale, che potrebbe dar luogo ad ulteriore elaborazione da parte di questa Assemblea. È su di essi che io intendo richiamare l'attenzione, facendo appello all'esperienza degli onorevoli Commissari, i quali hanno potuto constatare quanto sia difficile raggiungere l'accordo su di una materia, che presenta una notevole varietà di aspetti, e invocando perciò la loro benevolenza su ciò che io sto per dire.

Non mi soffermo per il momento sulla costituzione della Corte costituzionale presenterò qualche emendamento nel corso della discussione.

Mi fermo qui soltanto sul funzionamento, faccio anzitutto pochi rilievi, sperando che la Commissione, dopo la mia enunciazione, possa ravvisare la fondatezza del contenuto ed accettare le mie proposte, tranne a ritornare, in caso contrario, in sede di emendamenti.

Il primo rilievo è questo L'articolo 20 del disegno di legge in esame prescrive che ove sia sollevata nel corso di un giudizio una questione di legittimità costituzionale in ordine ad una legge della Regione, la relativa ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale debba essere notificata, tra l'altro, oltre che al Presidente della Giunta regionale, anche al Presidente del Consiglio regionale Mi sembra che la notifica al Presidente del Consiglio regionale sia superflua e dia luogo ad equivoci poichè la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che disciplina la materia in sede costituzionale, stabilisce nell'articolo 2 per la impugnativa di tal genere soltanto la competenza della Giunta regionale.

Il secondo rilievo è questo L'articolo 25 del disegno di legge in esame considera il giudizio di legittimità costituzionale « di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione » La menzione degli « atti aventi forza di legge di una Regione » è del tutto nuova nel nostro ordinamento costituzionale. Nell'ambito dell'attività legislativa della Regione non vi sono atti equipollenti alla legge Gli atti aventi forza di legge possono essere emessi nei termini e nei modi stabiliti dalla costituzione soltanto dal potere esecutivo dello Stato Essi sono il decreto-legge e la legge delegata Sarebbe assurdo pensare che anche la Regione, la Giunta regionale cioè, che è l'organo esecutivo della Regione, possa, al di fuori del Consiglio regionale, emettere degli atti aventi forza di legge, possa cioè emettere dei decreti legge e delle leggi delegate.

Premessi questi due rilievi, passo a quello fondamentale, che si riferisce ai conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato Qui bisogna intendersi sul concetto di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato Finora l'unico conflitto di attribuzione considerato nei precedenti legislativi era quello tra il potere giudiziario e il potere esecutivo Nella relazione governativa si dice che questi conflitti più non sussistano, e perciò si formula l'articolo 21 — che poi nel testo definitivo della Commissione senatoriale è divenuto articolo 29 — in cui codesti conflitti vengono deferiti alla Corte di Cassazione

Avviene così che questa legge, ordinaria e di natura procedurale, innovi completamente sul testo costituzionale e abolisca l'articolo 134, n 2 della Costituzione Invero se si escludono i conflitti tra il potere giudiziario e il potere esecutivo, difficilmente possono configurarsi, a meno di non voler argomentare su ipotesi scolastiche, altri conflitti tra gli altri poteri dello Stato non tra il potere legislativo e il potere giudiziario, perchè ove il potere legislativo annulli, ad esempio, una sentenza, la legge, in cui normalmente si concreta la sua volontà, sarebbe incostituzionale e perciò impugnabile dinnanzi alla Corte costituzionale, in virtù dell'articolo 234, n 1, la cui sussistenza rende, sotto questo profilo, inutile il ricorso al giudizio previsto nel n 2 dello stesso articolo Nè è agevole configurare un conflitto tra il potere legislativo e il potere esecutivo, poichè in tale ipotesi, o il potere legislativo emette leggi su materia regolamentare, e allora nessuna illegittimità sorge, essendo sovrano il potere legislativo, o il potere esecutivo emette norme giuridiche su materie riservate alla legge e tali norme saranno ritenute illegittime dal giudice ordinario, allorchè se ne chieda l'applicazione, sicchè il conflitto si determinerà non più tra il potere esecutivo e il potere legislativo, ma tra il potere giurisdizionale e il potere esecutivo.

PERSICO, *relatore*. Perciò continuerà ad avere vigore la legge del 1877.

ZOTTA. La legge del 1877 è stata innovata completamente dalla Costituzione. Sto passando in rassegna i vari possibili conflitti tra diversi poteri per mettere in evidenza come eliminati quelli tra il potere legislativo e il potere giudiziario, quelli tra il potere legislativo ed il potere esecutivo, eliminati, per conto vostro, quelli tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario, sorge legittima la domanda: a che serve questa norma, perchè è stata creata, che cosa vuol significare? L'articolo 134 n. 2 quando parla di conflitti tra poteri dello Stato che cosa vuol dire?

Bisogna anzitutto rispondere alla domanda: che cosa si intende per potere giudiziario?

È stato sollevato qualche dubbio anche da eminenti giuristi sulla esistenza stessa del potere giudiziario nell'attuale assetto costituzionale.

In verità, la teoria del Montesquieu continua a sussistere e più che mai nella nostra Costituzione. La distribuzione dei poteri è imposta da un lato dalla esigenza di ripartire le funzioni statuali per meglio esercitarle; dall'altro dalla necessità di stabilire un reciproco controllo, che sorregge il concetto unitario della sovranità dello Stato e costituisce ad un tempo la migliore garanzia per la tutela degli interessi individuali e collettivi. Quella teoria ha potuto in determinati momenti storici essere offuscata per il prevalere del potere esecutivo sugli altri poteri, nella Costituzione odierna invece ha costituito lo spirito animatore del nuovo ordinamento dello Stato. Infatti la parte seconda della Carta costituzionale divide l'ordinamento della Repubblica sostanzialmente in tre parti: il Parlamento, cioè il potere legislativo; il Governo, e, per molti aspetti, il Capo dello Stato, cioè il potere esecutivo; la magistratura, cioè il potere giurisdizionale.

La Costituzione parla della Magistratura con riferimento evidente alle sue funzioni e non agli organi Nella nomenclatura tradizionale il potere giudiziario veniva concepito come il complesso degli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria, denominati nel loro insieme « ordine giudiziario ». Una più approfondita elaborazione, dinanzi al fenomeno delle cosiddette « interferenze », cioè dei casi non infrequenti di organi chiamati ad esercitare in talune circostanze funzioni normalmente attribuite ad altri, ha indotto la teoria a ravvisare nelle « funzioni » anzichè negli « organi » l'elemento della divisione dei poteri: sicchè il potere è stato definito come il complesso degli organi destinati ad un determinata funzione. A tale concezione si ispira la Costituzione, la quale disciplina gli organi in relazione alle funzioni La Magistratura non è costituita soltanto dagli organi dell'autorità giudiziaria, ma da tutti quelli che esplicano funzioni giurisdizionali e quindi essenzialmente dall'ordine giudiziario, che ha solo funzioni giurisdizionali, ma accanto ad esso dal Consiglio di Stato, investito della giurisdizione generale di legittimità amministrativa, e dalla Corte dei conti, che peraltro esplicano anche funzioni amministrative, per cui nella Costituzione sono opportunamente catalogate a parte come « Organi ausiliari dello Stato » Tenendo presente gli organi e le funzioni, cioè il complesso degli organi destinati alla funzione giurisdizionale, il potere che ne risulta assume una propria autonomia organica e funzionale in confronto agli altri poteri, per essere definito, a mio avviso, con espressione più comprensiva di quella tradizionale, quale « Potere giurisdizionale » e non più soltanto quale « Potere giudiziario ».

Ferma dunque la distinzione dei poteri nella Costituzione, volendo esaminare la materia dei conflitti non sulla base di ipotesi scolastiche lambiccate, quali sono quelle presentate dal virtuosismo dei dottrinari, ma sul terreno delle possibilità effettive concrete, espresse dall'*id quod plerumque accidit*, cui deve essere ricondotta ogni norma giuridica come a sua prima fonte, si palesa evidente la materia disciplinata dall'articolo in esame, come direttamente rivolta ai conflitti tra potere giurisdizionale e potere esecutivo. I quali trovano abbondante materia in quella sfera particolare di funzioni riservate al potere esecutivo, e da cui ogni ingerenza del potere giurisdizionale deve esser tenuta lontano, come che diretta ad una invasione di poteri che porterebbe uno

sconvolgimento nello stesso sistema giuridico costituzionale.

Questa sfera di autonomia, invulnerabile da parte della giurisdizione, concerne in particolare:

a) le funzioni di Governo, che rientrano in quella parte dell'attività dell'esecutivo, che riguarda le attribuzioni governative politiche cioè le funzioni eminenti, direttive di codesto potere, da tenere distinte da quelle puramente amministrative, che sono un complemento necessario delle prime, in quanto sotto di quelle curano lo svolgimento in concreto dei singoli affari dello Stato stabiliti dalle leggi Una recente teoria, inserendo l'attività di Governo direttamente fra le funzioni massime ed essenziali dello Stato, si mostra addirittura incline a ravvisarvi l'esplicazione di un potere particolare, che si aggiungerebbe alla nota tripartizione;

b) la funzione legislativa del potere esecutivo, attraverso il decreto-legge e la legge delegata· quivi il giudice non può spingere il suo sindacato oltre l'assetto puramente formale dell'atto;

c) l'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Essa non dà luogo a diritti soggettivi e perciò non è sindacabile dal giudice ordinario Ma. solo in quanto dia vita alla violazione di interessi legittimi, può essere controllata dalla giurisdizione del Consiglio di Stato.

Ora io domando: entro questa sfera di autonomia, se il giudice ordinario o amministrativo ecceda dai limiti ad esso attribuiti e invada il potere esecutivo, chi sarà il giudice competente per frenare questo straripamento? Sarà la Corte costituzionale o la suprema Corte di Cassazione? Ecco il punto Secondo la tesi governativa, che poi è stata assunta dalla Commissione senatoriale, l'organo competente sarebbe la Corte di Cassazione. Se così fosse, non potremmo ipotizzare, ai sensi dell'articolo 134, n 2, alcun conflitto tra il giudice ordinario o amministrativo e il potere esecutivo La norma sarebbe vuota di contenuto, non avrebbe significato.

Domando. su quali argomenti può riposare questa interpretazione, che si esprime nel disegno di legge con la formulazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 29, per cui la risoluzione delle questioni circa il difetto di giurisdizione dei giudici in confronto dell'amministrazione continua ad essere regolato dalle norme vigenti. Questa è una norma interpretativa o innovativa? Se è innovativa è incostituzionale.

PERSICO, *relatore*. Non è innovativa.

ZOTTA. Se è interpretativa è inutile.

PERSICO, *relatore*. Non è inutile. È interpretativa ed è utile.

ZOTTA. Essa è inutile e per di più perniciosa, perchè potrebbe trarre in inganno. Nella sistemazione della Carta Costituzionale, si è ben distinto il conflitto di giurisdizione dal conflitto di attribuzione, devolvendo il primo alla Cassazione, che resta la Corte suprema regolatrice di conflitti nell'ambito della giurisdizione, e devolendo il secondo alla Corte costituzionale concepito appunto come il supremo organo regolatore dei conflitti di poteri. La distinzione è posta dalla norma costituzionale e non può essere innovata da una norma procedurale.

Vero è che — e qui credo debba ricercarsi l'origine per codesta costruzione giuridica — vero è che nella Carta Costituzionale si parla del ricorso alla Cassazione per questioni « inerenti alla giurisdizione », ma qui occorrerebbe un'indagine analitica molto sottile e profonda e ricordare tutte le vicende di questa locuzione; dalla legge del '77, che parla di ricorso per incompetenza e per eccesso di potere, a quella del 1907 e '24 sul Consiglio di Stato, che parla di difetto assoluto di giurisdizione, e da ultimo al Codice di rito, che parla di difetto di giurisdizione È tutta una vicenda la quale si sussegue nella ricerca affannosa di un termine più appropriato Ma allora era altro lo spirito, perchè i conflitti di attribuzione ed i conflitti di giurisdizione erano entrambi devoluti alla Corte di cassazione, in quanto non esisteva un supremo tribunale dei conflitti, un giudice neutro, come ha da essere nella dogmatica giudiziaria il giudice, al di fuori e al di sopra delle parti in contesa.

Ma con la creazione della Corte costituzionale noi abbiamo oggi un giudice, che, concepito come un superpotere, è al di sopra delle parti in lite. Sicchè ora i conflitti di giurisdizione vanno alle Sezioni unite della Cassa-

zione, in quanto si svolgono nell'ambito del medesimo potere, ma i conflitti di attribuzione no, perchè involgono i poteri dello Stato e vanno perciò devoluti alla Corte costituzionale.

Ho voluto accennare soltanto al problema. Io spero non si debba portare a termine questa discussione in tutta la profondità dei suoi aspetti e si scorga subito tutta l'evidenza della nostra tesi. Come dicevo dianzi, se questa è una norma interpretativa, essa è inutile; tanto più che ad interpretare i limiti delle loro funzioni saranno i giudici della Corte costituzionale, per il principio della competenza della competenza.

PERSICO, *relatore*. Questo è giusto.

ZOTTA. Non è necessario che noi in sede di regolamentazione procedurale, sia pur eseguita con legge, andassimo a dare una interpretazione la cui sostanza tanto si allontana nello spirito e nella forma da quello che è il principio fissato della Costituzione. Se poi è norma innovativa, è anticostituzionale.

Se si voglia portare a termine la discussione, io mi riprometto di ritornare sulla questione, dopo aver saputo quali argomenti sorreggano le tesi della Commissione nei confronti della quale debbo rilevare con una certa sorpresa — mi consenta l'onorevole Persico che ponga in evidenza questo particolare, che non ha del resto un carattere riservato, perchè emerge dalla prima edizione della relazione stessa ...

PERSICO, *relatore* Ne ho fatte dieci!

ZOTTA... — che l'onorevole Persico aveva depennato questo articolo, il quale, non so perchè, nella seconda stesura è ritornato in altra forma. Ripeto, se, anche dopo questo mio intervento, la Commissione dovesse insistere, io sarei costretto a ritornare sull'argomento, dopo aver ascoltato le ragioni che sorreggono un principio, il quale è in netta antitesi con la Costituzione.

In breve: qui si tratta di un conflitto di poteri. Il potere giurisdizionale che invade il potere esecutivo.

Il principio della autonomia organica e funzionale di ciascuno dei tre poteri in confronto agli altri, nonchè quello, ad esso strettamente collegato, della parità giuridica tra i poteri dello Stato, esige che il giudice dei conflitti tra poteri diversi sia al di fuori o al di sopra delle parti in contesa.

A questa esigenza ha risposto la Costituente, creando la Corte costituzionale, ed affidandole la tutela della costituzionalità dell'ordinamento giuridico ed amministrativo. (*Applausi dal centro e da destra*).

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione, debbo informare gli onorevoli senatori che, data la bassa tensione della energia elettrica, si verificherà qualche ritardo nella distribuzione del resoconto sommario. Sembra però che a questo inconveniente, il quale pregiudica molto seriamente i servizi del Senato, si potrà ovviare qualora si dovesse in seguito ripetere

Detto questo, do la parola al senatore Azara

AZARA Onorevoli senatori, il collega Zotta, con la sua competenza e con il suo particolare acume, ha molto facilitato il mio compito e mi consente di attenermi solo a brevissime osservazioni avendo egli trattato completamente la materia dei conflitti. Per quanto io non condivida alcune sue argomentazioni e tanto meno le conclusioni, non c'è bisogno che intervenga sulla questione tecnica, importantissima ma particolarmente difficile, per attardare ancora di più, in questa tarda ora, i senatori Parlerò, se necessario, in sede di emendamento dei singoli articoli. Mi limiterò. dunque, a poche osservazioni, anche perchè ho proposto molti emendamenti, la maggior parte dei quali, però, è di pura forma. Farò soltanto quei pochi rilievi che incidono sulla sostanza del progetto ministeriale e di quello che ha redatto il nostro relatore, che è stato il cireneo della situazione Mi si consenta, pertanto, di dire una parola di particolare lode al senatore Persico, il quale ha affrontato una fatica veramente improba e ha dato prova di un temperamento assolutamente democratico, perchè ha accettato sempre di discutere su tutti i suoi emendamenti; ha accettato di rifare il suo lavoro, tanto che io ho ricevuto a casa mia — perchè, purtroppo, sono dovuto restare assente per malattia — ben cinque edizioni del testo di questo progetto. E, dal momento che siamo in via di lodi, voglio inviarne una anche al Governo e all'onorevole Ministro guardasigilli, che si è affrettato a proporre un pro-

getto di questa importanza congegnandolo in modo che, con gli emendamenti, potrà dar luogo ad una legge che farà onore al Parlamento italiano Infatti questa nostra Corte costituzionale è una novità non tanto come organo supremo giurisdizionale, quanto nella sua particolare conformazione: è una novità che forse, ci sarà invidiata dagli altri. Certamente facciamo un passo molto innanzi in confronto di tutti i regimi democratici approvando questa legge, che dovrebbe dar buoni frutti

Il primo degli emendamenti di carattere sostanziale, in ordine numerico, è quello dell'articolo 6 Questo articolo, che era stato proposto dal Governo, consentiva ai magistrati chiamati a far parte della Corte costituzionale, di continuare nell'esercizio delle loro funzioni La Commissione ha ritenuto che non fosse una cosa nè legittima, cioè consentita dalla legge, nè opportuna Ora, finchè ci mettiamo nel campo della legittimità o per dir meglio della legislazione, a questa tesi può essere riconosciuto un fondamento, soltanto se si dà una interpretazione estensiva alla Costituzione. Questa, proprio nell'indicare le categorie di persone che possono formare la Corte costituzionale, ha stabilito anche le incompatibilità e non ha accennato nè ai professori universitari, nè ai magistrati, categorie che invece sono indicate tra quelle in cui bisogna scegliere i componenti della Corte costituzionale. Se, dunque, la Costituzione non parla di incompatibilità per i magistrati e i professori è un indice che la Costituente questa incompatibilità non ha voluto Si afferma, però, dal nostro esimio relatore che siccome la Costituzione sancisce che altre incompatibilità possono essere stabilite dalla legge, una legge importante come questa, può stabilire tali incompatibilità Non escludo, ripeto, che ci si possa anche arrivare interpretando estensivamente, ma la questione è molto delicata e mi sembra che dal punto di vista della logica giuridica sia preferibile l'altra soluzione. Ma vi è di più, e cioè che la questione si deve impostare anche, anzi, soprattutto dal punto di vista pratico. Io vorrei sapere dal mio amico senatore Persico se la opportunità sia per la soppressione di questa parte d'articolo, e cioè per la incompatibilità oppure sia per la compatibilità Non comprendo cosa ci sia di male a lasciare in servizio questi altissimi magistrati, che sono dell'ordine amministrativo o dell ordine giudiziario, ma sempre giurisdizionale, nell'esercizio delle loro funzioni, se queste si possono esercitare senza danno per i due Istituti. Tenete presente che il testo ministeriale diceva che i giudici che siano magistrati, in attività di servizio, delle giurisdizioni ordinarie o amministrative, possono tuttavia, con la autorizzazione della Corte, continuare nell'esercizio delle loro funzioni Ora, il vedere se uno di questi magistrati può o non può continuare nell'esercizio delle sue funzioni mi pare che sia un compito che si deve assolutamente lasciare alla stessa Corte costituzionale, la quale è in grado di vedere se quel magistrato possa attendere a tutti e due gli uffici oppure non possa attendervi e, nel caso non possa attendervi, naturalmente non consentirà che quel magistrato eserciti tutte e due le funzioni. D'altra parte, i casi di incompatibilità vera e propria, quelli cioè che possono mettere a disagio il magistrato, che sia membro della Corte costituzionale, con quelle norme che noi abbiamo adottato, nella legge costituzionale che oggi stiamo esaminando, sono rarissimi e in quei casi il magistrato ha anche la possibilità e il dovere dell'astensione. Non vedo, quindi, dal punto di vista pratico, il perchè di questo irrigidimento nella incompatibilità. Perciò ho proposto, col mio emendamento, di tornare al testo ministeriale, che consente di non perdere o per la Corte costituzionale o per gli alti organi giurisdizionali persone di alta competenza.

Passo all'articolo 12 che riguarda la composizione della Corte costituzionale e la retribuzione che spetta ai suoi membri. Il testo ministeriale diceva che a questi è attribuito lo stipendio spettante al grado massimo dell'ordine giudiziario In più, nel progetto governativo si era indicato che dovesse darsi una indennità di carica pari a quella che spetta ai deputati e ai senatori. Il progetto della Commisione ha eliminato questa corrispondenza e dice che i giudici della Corte costituzionale avranno il trattamento economico che sarà fissato con legge. Vi dico la verità: io non capisco la necessità di quest'altra legge Oggi siamo qui, in sede legiferante, per sta-

bilire proprio il trattamento che si deve usare a questi magistrati, e noi rinviamo ad un'altra legge speciale! Non mi pare che s'incontri una grandissima difficoltà a stabilire questo trattamento. Si dice nella relazione della Commissione che questi magistrati devono avere un trattamento economico che sia corrispondente all'altezza delle loro funzioni e alla loro dignità personale, e io sono perfettamente d'accordo in questo Il trattamento che era stato stabilito nel progetto ministeriale mi sembra che fosse sufficientemente decoroso

VERONI. Era eccessivo!

AZARA Se sia eccessivo, non lo so· quanto meno, è decoroso perchè si concede a tutti i giudici della Corte costituzionale la stessa retribuzione che ha il funzionario più elevato in grado di tutto lo Stato e, in più, gli si attribuisce una indennità uguale a quella parlamentare.

Ora vi è stata anche, pare, una osservazione da parte della 5ª Commissione.

VERONI. Non « pare » vi è stato un parere contrario.

AZARA. Ma non contrario a dare una indennità.

La 5ª Commissione si è limitata ad osservare che l'indennità deve essere data ai membri della Corte costituzionale, senza riferimento a quella parlamentare. Proprio per questo motivo ho preparato un emendamento che stabilisce senz'altro le cifre. Resta uguale la cifra concernente il funzionario più alto dell'ordine giudiziario, cioè il primo Presidente della Corte di cassazione, ma è inoltre assegnata una indennità di carica corrispondente ad un terzo della retribuzione, e che su per giù, fatti i calcoli, è nella stessa misura della indennità parlamentare. La sostanza, quindi, non si sposta; soltanto non si parla della indendennità parlamentare, per rendere omaggio al parere della Commissione per il tesoro. Al Presidente ed al Vice Presidente è infine attribuita una indennità di rappresentanza di lire 30 mila mensili. Mi pare che con queste cifre la sistemazione economica del personale che è chiamato a funzioni altissime, sia decorosamente e dignitosamente stabilita. Bisogna provvedere inoltre ai giudici aggregati, previsti per i procedimenti contro il Presidente della Repubblica. Per tali giudici aggregati, a norma dell'articolo 135 della Costituzione, è assegnata una indennità giornaliera pari ad un trentesimo della retribuzione e della indennità di carica mensile spettante ai giudici ordinari.

Nello stesso articolo 12 vi è, poi, un altro comma che dice: « Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di persone messe a sua disposizione dalle amministrazioni dello Stato ». Questo comma è incluso nel progetto ministeriale ed è stato anche accettato dalla Commissione ma io, molto modestamente, non lo accetterei e dico subito al Senato le ragioni Si tratterebbe infatti di una delega in bianco, che non è necessaria dal momento che potremmo risolvere in questa sede anche tale problema: altrimenti, non parlando del numero di queste persone che possono essere chiamate dalla Corte costituzionale, non parlando dei requisiti richiesti, secondo me, apriremmo la porta alle insistenze che provengono da tanti per essere applicati alla Corte costituzionale Personalmente ho avuto parecchie di queste richieste e di queste insistenze; ne avrete avute molte anche voi, mentre stiamo appena all'inizio della discussione del disegno di legge!

PERSICO, *relatore*. Io ne ho avuta una.

AZARA. Io ne ho avute sette o otto. Pensate per il giorno in cui avremo approvato la legge quale ressa ci sarà per essere applicati alla Corte Costituzionale! E a queste persone non si dovrà dare uno stipendio o una indennità? Manterranno lo stesso stipendio che hanno presso le loro amministrazioni o avranno qualche cosa di più? Qui si tratta di stabilire il numero dei funzionari, che debbono andare a servire in un organo determinato dello Stato; si tratta di stabilire il trattamento economico che essi debbono avere e non limitarci ad accennare alla questione senza compiere il dovere che il Parlamento ha di fissare, soprattutto in materia economica, precise norme nella legge. Non sarebbe, a mio avviso, un buon metodo di legiferare, se mi è permesso così esprimermi aggiungendo il vecchio detto: « absit injuria verbis ». Proporrei, pertanto che si modificasse il comma, tanto più che non si può applicare presso la Corte costituzionale, un qualsiasi funzionario quale, ad esempio, uno dipendente dal Ministro Corbellini, funzionario che, se pur fosse competentissimo in

materia di trasporti non lo sarebbe certamente anche in materia giuridica. Altrettanto può dirsi per alcuni altri Ministeri che sono tecnici in determinate materie ma non in quella giuridica.

Per questa Corte costituzionale, quindi, bisogna scegliere funzionari qualificati e specializzati, quali, ad esempio, sono quelli che già prestano servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, da cui sono tratti per un terzo i magistrati chiamati a far parte dell'Alta Corte. Questi funzionari sono più di altri indicati, perchè hanno già la pratica degli adempimenti occorrenti per il tipo dei ricorsi che verranno in futuro in sede costituzionale e potranno perciò essere più utili degli altri al funzionamento della Corte. Se invece applicaste anche cento funzionari presi di qua e di là, voi paghereste, sciupereste denaro e vi trovereste con persone che non avrebbero la capacità specifica per fare il loro dovere, se anche fossero pieni di buona volontà.

PERSICO, *relatore*. Ma questa è materia regolamentare!

AZARA. Ma no, perchè qui si tratta di fissare il numero e la qualità dei funzionari. Questa non è una materia regolamentare. Tuttavia, il Senato, deciderà dopo se approvare o non approvare, se lasciare la legge nell'incerto oppure precisare, come io ritengo.

Direi quindi, che per tutti i servizi la Corte si varrà di funzionari in numero non superiore a ventuno e di personale subalterno in numero non superiore a nove. Indico queste cifre facendo il confronto con quelle del personale ausiliario che presta servizio nella Corte di cassazione o nel Consiglio di Stato o nella Corte dei conti.

PERSICO, *relatore*. Quindi più dei giudici?

AZARA. Sì, più dei giudici se occorresse Ma si tenga presente che ventuno funzionari e nove subalterni, rappresentano il numero massimo. Si lascia, quindi, la facoltà al Governo di diminuirlo ma non di aumentarlo Si ha, cioè, un adeguamento del numero secondo le esigenze entro il massimo stabilito dalla legge, e questa è materia regolamentare.

PERSICO, *relatore*. Se ne prenderanno subito ventidue.

AZARA. Questa è cosa che per ora non ci riguarda. Il provvedimento del Governo, se così facesse, sarebbe illegittimo e contro i provvedimenti illegittimi la legge offre rimedio. Legittimamente, invece, la Corte si potrebbe riempire di funzionari inutili se ora si lasciasse indeterminata la questione. Questo personale andrebbe scelto, a mio avviso, per un terzo tra i funzionari e i subalterni della Corte suprema di cassazione, per un terzo tra quelli del Consiglio di Stato e per un terzo tra quelli della Corte dei conti. L'ordinamento interno che li riguarda è poi materia di regolamento.

Continuando, esaminiamo l'articolo 14 che riguarda la validità delle riunioni della Corte per le votazioni. Anzitutto si dice che alle udienze intervengono tutti i membri della Corte che non siano legalmente impediti. Mi fermo un momento su questo articolo perchè il dire che la Corte funziona sempre, cioè in via normale, con undici giudici, mentre la Costituzione ne ha stabiliti quindici, significa modificare la norma della Costituzione medesima Diverso è il caso di eccezione in cui vi siano giudici ammalati o impediti. Proprio per questo caso deve essere stabilito il minimo numero di giudici perchè vi sia la validità dell'adunanza. Ed è quello che propongo col mio emendamento.

Il numero può così risultare pari o dispari. Mi pare tuttavia, che la preoccupazione che può sorgere al riguardo non sia molto grave perchè in tante altre questioni e decisioni, si sono avuti giudici anche in numero pari e si è sempre detto che il voto del Presidente, in questi casi è prevalente

PERSICO, *relatore* Non è democratico, però!

AZARA. Perchè no? Di questi casi ce ne sono tanti Potrei anche citarne, se andassi a ricercarli. Se il Senato vuole, in sede di emendamenti, potrò portare molte leggi in cui sono contemplate simili norme, le quali dicono che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. C'è una sola eccezione, e cioè quella giustamente prevista nell'articolo 42 il quale trattandosi di materia penale, stabilisce che il voto del Presidente non può prevalere; ed allora, come è sancito in tutte le norme di carattere penale, nel caso in cui ci sia la parità, la votazione si intende a favore dell'imputato.

L'articolo 21 riguarda i membri del Parlamento che debbono essere designati per soste-

nere davanti alla Corte Costituzionale le ragioni del Parlamento medesimo. È stato osservato che il Parlamento non può assumere la veste di parte. Questo ragionamento filava bene prima della Costituzione, quando gli atti del Parlamento non erano soggetti a controllo giurisdizionale. Ma ora che questo può avvenire e deve essere esercitato dalla Corte (anche in un eventuale conflitto tra il potere legislativo e quello giudiziario o tra il potere legislativo e quello esecutivo) è necessario che anche il potere legislativo sia presente quando si discute sulla risoluzione della controversia. Nel progetto ministeriale era semplicemente indicato che il Parlamento era rappresentato dal Presidente, e poichè nessun dubbio vi può essere al riguardo, mi pare che non sia necessario incomodare il Parlamento per la nomina di un suo rappresentante ogni volta che vi è una causa che riguardi un conflitto tra il potere legislativo e uno degli altri poteri. Invece di delegare con una votazione un membro delle due Camere, secondo me, è opportuno — come è nella prassi parlamentare quando si tratta di scegliere determinati membri della Camera per determinati incarichi — lasciare che il Presidente del Senato designi il senatore in rappresentanza del Senato e il Presidente della Camera dei deputati designi il deputato che deve rappresentare la Camera dei deputati

Quello che riguarda la forma di votazione in Camera di consiglio è l'articolo 42. Il sistema indicato non segue il processo logico che si segue normalmente in tutte le Camere di consiglio. Qui abbiamo magistrati anche dell'ordine amministrativo, che possono dirvi quale è l'*iter* delle decisioni in Camera di consiglio.

Quell'accenno che vi è in proposito sia nel testo del relatore, come nel testo ministeriale, non mi persuade, perchè si tratta di questioni gravissime, di questioni importantissime, si tratta nientemeno di accuse contro il Capo dello Stato, contro il Presidente della Repubblica. È bene che siano non soltanto genericamente precisate le questioni di fatto e le questioni di diritto, ma che sia stabilito anche come il Presidente della Corte debba prima precisarle e spiegarle e poi farle discutere e metterle in votazione l'una dopo l'altra: prima le questioni di fatto, e poi le questioni di diritto, in modo che sia esaurita tutta la parte preliminare. Si passa, poi, naturalmente, a ciò che riguarda la irrogazione della pena Se non si preciseranno le modalità delle votazioni si corre il rischio di far fare discussioni in Camera di consiglio proprio sul modo con cui si deve votare. Dobbiamo, infatti, ricordarci che la Corte non è composta soltanto di magistrati, ma anche di uomini politici. Tra i giudici ve ne sono cinque — come sapete meglio di me — eletti dalle due Camere e cinque nominati dal Presidente della Repubblica. Quindi, se non viene stabilito esattamente l'*iter* della votazione, anche in questa sede potrebbero capitare degli incidenti, e sarebbe molto increscioso che ciò avvenisse. Perciò propongo questo emendamento: « Il Presidente formula separatamente per ogni imputato e per ogni capo di imputazione, le questioni di fatto e di diritto. Dopo che queste sono state discusse e votate, formula le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano, e vota per ultimo Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto ».

Un accenno di questo genere c'era già nel progetto ministeriale, ma la Commissione ha ritenuto opportuno di sopprimerlo. Lo ripropongo ma in questa nuova forma, e cioè non nel senso che non si possano esprimere le ragioni del proprio voto (si capisce che chiunque dà un voto deve esprimere il perchè di questo, voto) ma nel senso che non si possano esprimere per iscritto, perchè deve mantenersi il segreto sulle discussioni e sulle votazioni in Camera di consiglio. Appunto per ciò non vi è un verbale.

Se le norme, in materia, non fossero precisate, uno dei giudici potrebbe pretendere che fossero raccolte per iscritto le ragioni della sua votazione in un senso o in un altro. Ora se questo giudice non volesse proprio fare a meno di manifestare fuori della Camera di consiglio il suo pensiero, potrebbe dire quello che volesse sotto la sua responsabilità, ma non gli deve essere lecito, in sede di votazione, predisporre un documento scritto, come non è possibile far ciò, particolarmente in materia penale, con le leggi vigenti, in nessuno dei collegi giudicanti.

Questi sono gli emendamenti principali che io avrei in animo di proporre. Resta ancora una questione che non figura nell'ultimo testo proposto dal relatore, ma che c'è nei testi precedenti e di cui dobbiamo pur tener conto perchè è una questione molto discussa: la questione, cioè, dell'Alta Corte per la Sicilia. Si tratta di una questione che si sarebbe potuta risolvere — come si finirà per fare — con la pienezza di concordia fin dal principio, se questa questione non fosse divenuta scottante, non perchè per sua natura scottante — in quanto questa è una questione come tutte le altre, una questione di diritto, di interpretazione giuridica che ha soltanto una sottostruttura politica, ma che è diventata scottante — mi si consenta di dirlo — perchè è nato un grosso equivoco da una parte e dell'altra. Sull'equivoco chi aveva interesse di soffiare ha soffiato, la questione si è ingrossata e ha finito per diventare quasi una questione nazionale, quando non era assolutamente il caso di esasperarla fino a questi estremi. La colpa di chi è? La colpa è di tutti e l'equivoco è reciproco. Equivoco da parte dei siciliani: essi hanno avuto l'errata impressione che l'accenno alla soppressione, nel progetto della Commissione, significasse un primo rampino affondato nella Corte costituzionale siciliana per sgretolarla e per continuare poi nell'opera distruttiva sullo statuto speciale in modo che la regione ne fosse gravemente danneggiata nella sua autonomia.

Ora deve restare ben chiaro che a nessuna persona avente responsabilità può essere passato per il capo un simile pensiero. La Costituzione è quella che è; è rigida; è intangibile con tutti i suoi pregi ed anche con tutti i suoi difetti, e noi dobbiamo fare di tutto perchè essa sia attuata. Dobbiamo valorizzare i pregi, non nascondere gli eventuali difetti, ma cercare di eliminarli con queste leggi di esecuzione, dando ad esse una portata ed una forma opportune. E, avendo di mira questa finalità, non si poteva certo coltivare la sconveniente idea di profittare della occasione per umiliare i siciliani, quel nobile popolo, gagliardo e fiero, animato sempre da sentimenti di italianità e di patriottismo al quale io sono lieto di mandare qui, nel Senato della Repubblica, un omaggio ed un saluto, non solo a nome dell'Isola mia, ma anche — e sono sicuro di interpretare il vostro pensiero — a nome del Senato e a nome di tutti i cittadini italiani. (*Vivi applausi*).

MANCINI. Queste sono parole e non fatti.

AZARA. I saluti si mandano meglio con i fatti: hai ragione, caro Mancini. Ma è proprio così che noi vogliamo mandarli. Diciamo ora delle parole perchè diventino fatti. Anche le leggi sono composte di parole, che poi diventano fatti e, talvolta, fatti gravi.

L'altro equivoco è nato da parte di coloro che pensavano che il movimento intellettuale siciliano — chiamiamolo così — fosse determinato da una prepotente volontà di imposizione che non consentisse alcuna discussione sullo Statuto siciliano e, in genere su quelle leggi già in vigore che, per la Costituzione della Repubblica, entro un certo periodo di tempo devono esser messe in coordinamento con la Costituzione medesima. Anche questo non dobbiamo dimenticarlo.

Ebbene, i siciliani, venuti qui a discutere con noi delle questioni suindicate, sono persone di alta intellettualità; tra loro sono giuristi che comprendono la portata delle norme della Costituzione e comprendono anche fin dove si possa o no arrivare, per un'equa risoluzione delle questioni che, per l'inflazione avvenuta nella stampa e, in altri modi, hanno commosso ed esaltato quel pubblico, il quale, essendo vicino all'Etna, facilmente è suscettibile di ebollizione.

Essi, pur difendendo con energia e con fermezza i propri punti di vista, hanno dato prova di grande serenità e di uno spirito di comprensione veramente ammirevole. Ora, sapete bene che quando si lavora e si discute in un ambiente di reciproca lealtà e di reciproca comprensione e simpatia, l'accordo può essere raggiunto, sia pure attraverso vivaci e non brevi discussioni svolte più nel campo giuridico che in quello politico.

Le due tesi in contrasto sono ben note, perchè sono state illustrate con molta obiettività dal relatore, senatore Persico, che ha prospettato la linea giuridica, che intendeva seguire la maggioranza della Commissione e la linea giuridica che intendeva seguire la minoranza della Commissione stessa.

VERONI. Minoranza che stava per divenire maggioranza.

AZARA Questo io non posso dire; posso solo affermare che indubbiamente vi era una maggioranza a favore della prima tesi. E poi è inutile parlare di maggioranza o di minoranza quando non si è materialmente votato mentre, invece, è con le votazioni che esse si manifestano

Le due tesi erano queste una sosteneva che si potesse effettivamente considerare decaduta automaticamente l'Alta Corte siciliana, senza bisogno di alcuna dichiarazione, oppure facendone una come quella che era contenuta nell'ultimo articolo aggiunto in uno dei progetti della Commissione e che ha naturalmente sollevato, contro il pensiero e la volontà del proponente, un po' di « cancan » finale L'altra tesi, viceversa, che è sostenuta dai siciliani, affermava l'opposto, che cioè non si può toccare la Corte siciliana in nessun modo e per nessuna ragione. La Corte siciliana, essi dicevano, è stata data dalla Costituzione e bisogna conservarla Queste erano le due tesi estreme. Si è andati innanzi discutendo, come vi ho detto, con serenità, con tranquillità, cercando di trovare una via di uscita, ma non una via di compromesso, dirò così, banale, compromesso cioè che non avesse una sostanza giuridica. Tra coloro che sostenevano si potesse provvedere subito con la legge per l'ordinamento della Corte costituzionale della Repubblica come molti di noi sostenevano, me compreso, che si potesse fare con opportuna disposizione transitoria e gli altri che sostenevano l'intangibilità permanente dell'Alta Corte siciliana, si è finito per trovare la giusta via intermedia. Si è accertato, dal punto di vista giuridico, che due Corti costituzionali che trattino le stesse controversie non possono coesistere, perchè inevitabilmente si avrebbero giudicati che potrebbero contemporaneamente dichiarare la costituzionalità o l'inconstituzionalità della stessa legge, di guisa che i cittadini non saprebbero più come regolarsi ed i magistrati sarebbero messi in grande imbarazzo. Se un cittadino si rivolgesse al magistrato per il riconoscimento di un suo diritto fondato su una determinata legge e il magistrato si trovasse di fronte due decisioni, una della Corte costituzionale della Repubblica, dichiarante la costituzionalità della legge e l'altra dell'Alta Corte per la Sicilia, oppure di una delle Alte Corti che si potrebbero eventualmente formare anche nelle altre Regioni, dichiarante la incostituzionalità della legge, quale via dovrebbe seguire il Magistrato? Potrebbe o no applicare la legge? Non vorrei essere quel Magistrato E quale organo potrebbe dirimere un tale conflitto tra le due Corti costituzionali, quando la Costituzione non ha previsto e non poteva prevedere un simile caso? La Corte costituzionale della Repubblica sta al di sopra anche del Parlamento soltanto quando giudica sui conflitti di potere oppure sulla legittimità costituzionale di una legge. Un organo superiore non c'è, nè si vede come potrebbe crearsi.

Intanto è urgente che questa legge, oggi in esame, sulla Corte costituzionale della Repubblica sia approvata ed entri in vigore e certamente si sarebbe potuto mettere in fine un articolo di carattere transitorio per l'Alta Corte siciliana. Nulla di male, però, secondo me, che si possa anche seguire la via della legge costituzionale. Si tratta di vedere come si possa evitare il danno della contemporaneità di decisioni contrastanti e se ciò si fa con una legge costituzionale non c'è niente di grave, anzi c'è il vantaggio che si può, con più agio, studiare a fondo sotto tutti i suoi profili la questione dando modo all'opinione pubblica di orientarsi bene sulla questione medesima, non eccessivamente difficile dal punto di vista giuridico, ma delicata, anzi delicatissima da quello politico Mi riservo, perciò di presentare al riguardo un ordine del giorno.

LUSSU. Si può conoscere fin da questo momento il suo ordine del giorno, onorevole Azara?

AZARA. Non avendolo ancora redatto, non posso dare un testo preciso

Si tratta, tuttavia, di invitare il Governo a presentare al Parlamento una legge costituzionale che miri a risolvere la questione concernente l'Alta Corte per la Sicilia in conformità della Costituzione dando le opportune norme di attuazione. Si compirà così l'auspicata opera di pacificazione, almeno su questa spinosa questione, eliminando quello che più offende i siciliani; cioè che si voglia provvedere senz'altro alla soppressione dell'Alta

Corte senza nemmeno esaminare le loro obiezioni e senza esaminare in qual modo si possano disciplinare le questioni in corso di discussione (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conci. Ne ha facoltà.

CONCI Onorevoli Colleghi, io non voglio punto infliggervi un discorso. Dirò solo poche parole e questo allo scopo di chiarire un dubbio cui la legge attualmente in discussione potrebbe eventualmente dar luogo.

La legge che noi stiamo trattando e che si occupa di conflitti tra il potere legislativo centrale ed il potere legislativo delle regioni, non ha tenuto conto di una circostanza particolare che riflette la regione Trentino-Alto Adige Alla regione Trentino-Alto Adige, è accordata, e ciò vale anche per le provincie, vale a dire per i Consigli provinciali, una facoltà legislativa, entro limitati confini. Di ciò la proposta governativa e anche la relazione della Commissione non si è occupata. Si presenta quindi il quesito se nel silenzio della legge riguardo al potere legislativo delle provincie, nella regione Trentino-Alto Adige, questo potere possa essere considerato ugualmente come soggetto alle disposizioni della legge costituzionale, e quindi alla Corte costituzionale oppure no.

Ora, nell'articolo 82 dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige, è detto: « Le leggi provinciali o regionali possono essere impugnate di fronte alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità fra i gruppi linguistici ». Di questo, ripeto, non parla la legge in discussione. Resta in vigore, questa disposizione, o non resta in vigore? Io dico: resta in vigore, per due ragioni Cioè, primo perchè si tratta di una legge particolare che riflette una singola regione in confronto alla legge generale che regola l'attività in genere della Corte costituzionale: in secondo luogo specialmente per il motivo che lo Statuto per il Trentino-Alto Adige è considerato come una legge costituzionale; l'articolo 88 dello Statuto stesso dichiara infatti: « Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali ». Ne viene quindi che la legge oggi in discussione, che è una legge ordinaria e non una legge costituzionale, non può in nessun modo intaccare questa disposizione statutaria per il Trentino-Alto Adige Ecco perchè ritengo inutile e del tutto superfluo presentare delle proposte di emendamento al riguardo. Mi sarà però di grande conforto se l'onorevole Guardasigilli e il Presidente della Commissione vorranno onorare del loro autorevole consenso il pensiero da me espresso (*Applausi dal centro e da destra*).

PRESIDENTE Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE Comunico al Senato che sono state presentate le seguenti interpellanze:

Al Ministro dell'interno, per sapere:

1° se ritenga consono alla legalità democratica il fatto di un Prefetto che nella stessa capitale della Repubblica, allegando la mancanza di istruzioni del proprio Ministro, si rifiuta di dare o consentire esecuzione di una ordinanza emessa da oltre un mese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e che venne regolarmente comunicata e notificata; e come intenda provvedere perchè riprenda vigore il rispetto della violata legalità.

Trattasi della ordinanza 20 novembre 1948 mediante la quale venne disposta la sospensione del decreto prefettizio del settembre precedente con il quale era stata rimaneggiata, a beneficio del Partito democratico cristiano, la composizione della deputazione provinciale di Roma;

2° se ritenga conforme agli interessi della pubblica Amministrazione e delle popolazioni interessate il fatto che, a causa del suddetto rifiuto, sia da oltre un mese impedito alla deputazione provinciale di Roma di tenere le adunanze settimanali e pertanto di provvedere ai suoi doveri ed alle sue incombenze responsabili, e ciò proprio mentre l'Amministrazione provinciale di Roma dovrebbe provvedere all'assestamento del bilancio 1948; e come intenda provvedere perchè tale situazione intollerabile abbia sollecitamente fine;

3° se e quali istruzioni abbia diramato o intenda diramare a tutti i Prefetti perchè siano

senza indugio revocati o fermati gli analoghi provvedimenti coi quali si sta turbando il regolare funzionamento delle Amministrazioni provinciali (come ne fanno fede i numerosi ricorsi inoltrati al Consiglio di Stato);

4° se non ritenga che il comportamento del Prefetto di Roma – come indicato al primo e al secondo punto di questa interpellanza – rivesta carattere di reato e se non ravvisi quindi l'opportunità di provocare la sospensione della garanzia amministrativa nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 22 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383.

TERRACINI.

Al Presidente del Consiglio, ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. Il Consiglio dei Ministri austriaco ha deliberato il 2 novembre 1948 che gli alto-atesini emigrati in Austria a seguito di opzione i quali non rioptino per la cittadinanza italiana perderanno l'equiparazione ai cittadini austriaci loro accordata sin dall'agosto 1945, riducendosi allo stato di apolidi.

Questa delibera costituisce un fattore di grave pressione contro la spontaneità delle riopzioni. Tale pressione è stata aggravata da illustrazioni che della delibera stessa sono state svolte per esempio il 12 dicembre u. s. a Innsbruck dal presidente della Lega degli alto-atesini. Per effetto della pressione suddetta moltissimi optanti del 1939 hanno rioptato, pur dichiarando privatamente la loro diversa volontà e addirittura chiedendo che la loro riopzione venga respinta.

L'interpellante domanda pertanto:

1) se e quali passi il Governo abbia compiuto o intenda compiere a tutela della libertà di decisione degli emigrati;

2) se esso non ritenga che l'anzidetta pressione imponga, come regola, di rigettare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e con insindacabile apprezzamento politico le riopzioni avvenute dopo che tale pressione si è manifestata, evidentemente inficiando la libera volontà degli interessati.

BISORI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettera delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

RAJA, *segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere come funziona la Commissione incaricata di esaminare le domande di apertura di nuovi locali per spettacoli cinematografici, e come possa avvenire che in determinate località si determini praticamente una specie di monopolio di tali locali.

Per sapere inoltre se il Governo possieda un elenco completo delle ditte che risultano concessionarie di numerosi cinematografi, pure gestiti in località diverse.

MONTEMARTINI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze, per conoscere le ragioni e i criteri che hanno determinato da parte della Presidenza dell'I. N. C. I. S., la decisione dell'aumento sensibilissimo delle pigioni degli appartamenti riattati in alcuni capoluoghi di provincia. Tale aumento grava in modo inopinato sui disgraziati già inquilini di appartamenti, durante gli anni di guerra sinistrati ed ora restaurati. Detti funzionari non solo hanno perduto tutte o quasi le suppellettili ma prima di rientrare negli appartamenti finalmente restaurati hanno dovuto sottostare a dispendiosissime odissee in sede e fuori sede. Di più gli appartamenti restaurati il cui canone d'affitto è stato, così, maggiorato gravando la mano su famiglie già tanto disgraziate per cause di guerra, sono stati consegnati molto spesso sforniti di impianti igienici e di cucina; donde altro notevole aggravio economico. L'aumento recente portato alle pigioni degli appartamenti riattati ha colpito altresì, ingiustamente, i funzionari trasferiti da sedi dove occupavano appartamenti dell'I. N. C. I. S., a prezzo semplicemente aumentato a norma di legge.

ALBERTI Giuseppe.

Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per conoscere quando saranno

ripresi i lavori di restauro del chiostro di Santa Maria in Gradi a Viterbo, facente parte del complesso adibito a casa penale.

Trattasi di monumento nazionale di grande importanza artistica che già fatiscente è stato ultimamente per la benemerita opera dei funzionari e detenuti salvato da imminente rovina e dispersione di pregevolissimi elementi architettonici.

A prescindere dalla considerazione che il piano superiore potrebbe essere utilizzato per rendere più capace e meglio divisa la casa penale, si richiama l'attenzione dei competenti organi che debbono aver di mira la gelosa conservazione del patrimonio artistico nazionale.

ALBERTI Giuseppe.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se al questore di Messina sono state impartite, dal Ministro, istruzioni per vietare il comizio pubblico indetto dalla Federazione del Partito comunista italiano per la libertà della Grecia e, nel caso negativo, quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di detto questore che, senza giustificato motivo, ha vietato che si tenesse il citato comizio.

FIORE.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le sue decisioni circa lo scioglimento dell'Amministrazione comunale di Viareggio e se non ravvisi l'urgenza di ridare una legale Amministrazione ad un centro turistico di così palese interesse, convocando senza indugio il corpo elettorale.

PICCHIOTTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti ha preso a favore del comune di Casignano (Reggio Calabria) dove, in seguito alle recenti piogge ed alluvioni, si è verificato il franamento di una parte dell'abitato con conseguente distruzione di sette case e dove altre 80 abitazioni sono in procinto di essere distrutte con gravissimo pericolo della popolazione.

MUSOLINO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti di carattere assistenziale intenda prendere a favore delle famiglie che hanno perduto la casa e sono rimaste senza tetto in seguito alla frana dell'abitato del comune di Casignano in provincia di Reggio Calabria.

MUSOLINO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi a favore dei comuni della provincia di Reggio Calabria, testè disastrati dalle recenti alluvioni.

MUSOLINO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai Ministri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e della industria e commercio, per conoscere:

1° se e quali componenti il Comitato interministeriale dei prezzi, ritengano, nella determinazione del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 a norma della legge 30 ottobre 1948, n. 1339, di riconoscere una maggiorazione di prezzi ai frantoiani di Puglia e Lucania e di quelle altre zone nelle quali il mercato delle sanse ha sempre avuto una plusvalenza di posizione;

2° la ragione del ritardo tuttora frapposto nella detta determinazione di prezzo, che ha ulteriormente aggravato il danno subìto dagli interessati.

JANNUZZI.

Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere con quali norme è regolato il rilascio dei passaporti collettivi per l'estero, che nella pratica viene troppo spesso subordinato a criteri personali del tutto arbitrari e da più arbitrarie valutazioni politiche, e per avere assicurazioni che, comunque, nessuna speciosa difficoltà sarà opposta al rilascio del passaporto collettivo ai 1.500 giovani che si apprestano a recarsi, in rappresentanza del nostro Paese, al Festival Internazionale della Gioventù che avrà luogo a Budapest nella prossima estate.

TERRACINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno ed urgente addivenire:

1° ad un opportuno aggiornamento delle disposizioni di legge del testo unico per l'utilizzazione delle acque dell'11 dicembre 1933,

onde introdurvi precise disposizioni riguardanti la costruzione di bacini montani destinati a costituire un'adeguata riserva d'acqua da utilizzare per la irrigazione dei terreni siti in pianura, tuttora sprovvisti o deficienti di acqua irrigatoria.

All'uopo occorrerà:

2° predisporre un coordinamento delle progettazioni per l'utilizzazione industriale ed agricola delle riserve ancora latenti nelle nostre valli richiedendo l'intervento, a fianco delle ditte industriali, degli enti specificatamente competenti in materia agricola (Ispettori agrari, Uffici idrografici, Provincie, Comuni, Consorzi irrigui e partecipanze interessate);

3° predisporre con opportune disposizioni transitorie la decadenza di quelle domande di concessioni, tuttora in corso di istruttoria, non rispondenti ai principi informatori dell'integrale utilizzazione di nostri corsi d'acqua, ed anche la decadenza di quelle concessioni che non abbiano ancora iniziato la realizzazione dei loro impianti perchè possano essere ripresentate le richieste con opportuno adeguamento alle nuove disposizioni di legge tendenti a salvaguardare i diritti della irrigazione;

4° l'utilizzazione dei corsi d'acqua montani deve essere prevista e predisposta in modo da utilizzare integralmente tutte le energie potenziali esistenti e latenti nei diversi bacini imbriferi e non dovrà subire limitazione alcuna se non quelle dovute alla natura geologica del terreno ed alla intensità delle precipitazioni atmosferiche dei singoli bacini imbriferi;

5° dovrà in ogni caso essere data la precedenza alle esigenze dell'agricoltura per la costruzione delle riserve d'acqua nei bacini montani.

TOSELLI, BATTISTA.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere perchè, malgrado le continue e pressanti richieste del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori presso la Corte di appello di Bari, non si è provveduto ancora a completare la struttura organica del tribunale di Bari, istituendo la quinta sezione, necessaria per attenuare la disfunzione del servizio giudiziario nel detto tribunale, oberato di circa cinquemila cause civili in istruzione, di millecinquecento processi penali in corso, di un ingente lavoro di volontaria giurisdizione e di compiti diversi, e con giurisdizione su una popolazione che si è aumentata della metà dal 1914, epoca in cui venne istituita la quarta sezione.

ANGELINI Nicola.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se intendano estendere l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 37, che dispone farsi luogo al rimborso delle somme devolute dagli Enti ecclesiastici per riparazioni di edifici di culto danneggiati dalla guerra, eseguite senza preventiva autorizzazione del Genio civile, anche ai comuni compresi negli elenchi determinati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello del tesoro ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

FRANZA.

All'Alto Commissario per l'alimentazione, per conoscere se – in ossequio all'articolo 45 della Costituzione – intenda provvedere che alla Cooperativa Carnica di Consumo con sede in Tolmezzo (Udine) – alla quale aderiscono oltre 6.000 soci con 60 succursali – siano forniti i cereali di panificazione, in proporzione della clientela, onde permettere il funzionamento del molino di sua proprietà, che costò ben 40 milioni di lire ed è modernamente attrezzato per soddisfare a tutte le esigenze.

PIEMONTE, TESSITORI.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere se, tenuto conto delle condizioni di pessima manutenzione delle strade comunali esistenti nei comprensori di bonifica classificati ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sia allo studio un disegno di legge per estendere ai Comuni posti nei comprensori i benefici di cui all'articolo 1 della citata legge.

Se sia allo studio un disegno di legge per la concessione di sussidi ai Comuni per la

manutenzione straordinaria o completamento di strade di 4ª categoria ritenute indispensabili al normale esercizio dell'agricoltura.

FRANZA.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non creda di aderire alla istituzione che gli è stata richiesta di una linea automobilistica Bari-Foggia che attraversi i popolosissimi comuni di Bitonto, Terlizzi, Ruvo, Corato, Andria, Canosa, e Cerignola, tenuto conto che i paesi costieri sono congiunti con l'importante centro agricolo e ferroviario di Foggia dalla ferrovia e – sullo stesso tratto – da linee automobilistiche, mentre i paesi interni, nella maggior parte, non hanno ferrovia, hanno soltanto linee automobilistiche limitate a tratti locali e non coincidenti tra loro e vedono opporre inspiegabili resistenze alla creazione di una linea comoda, rapida e diretta che li colleghi col capoluogo della Capitanata.

JANNUZZI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali criteri siano stati seguiti dal Provveditore alle opere pubbliche delle Marche e dal Prefetto della provincia di Ancona nella distribuzione delle somme stanziate sul fondo assegnato per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione operaia.

MOLINELLI.

Al Ministro della difesa, per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministro a ridurre i limiti di età degli ufficiali in servizio permanente effettivo ai fini della loro trattenuta in servizio cosicchè ufficiali superiori ancora in giovane età sono costretti ad andare a riposo con trattamento non adeguato ai bisogni e tanto meno al decoro delle loro famiglie.

Se in ordine agli affidamenti più volte dati dall'onorevole Ministro non si ritenga opportuno riservare ai detti ufficiali lo stesso trattamento degli impiegati civili dello Stato, o quanto meno in attesa della riforma burocratica annunciata, portare i limiti di età per gli avanzamenti e la messa in quiescenza a quelli stabiliti prima della guerra del 1940 (anni 58 colonnelli, 56 tenenti colonnelli, 55 maggiori).

ZELIOLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che lo hanno indotto, nella recente visita alla città di Avellino e Comuni finitimi, a declinare l'invito, in contrasto con il programma prestabilito e preannunziato, di ricevere il saluto, nel Palazzo della Prefettura, delle Autorità provinciali e dell'interrogante, che cortesemente invitati dal Prefetto per le ore 15 del giorno 29 dicembre, ininterrottamente attesero il Ministro Tupini dalle ore 15 alle ore 18,30, per tutto il tempo cioè di sua permanenza in detta città.

FRANZA.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia, per sapere:

1° se, in conformità della VI disposizione transitoria della Costituzione della Repubblica, non ritengano di procedere all'abolizione delle giurisdizioni speciali (Collegio provinciale arbitrale e Collegio centrale arbitrale) per la risoluzione delle controversie tra l'Opera nazionale per i combattenti e le ditte proprietarie di terreni espropriati, e ciò anche: *a*) perchè è opportuno evitare la sfavorevole, per quanto infondata, impressione che potrebbe derivare dal vigente sistema per cui i membri del Collegio centrale arbitrale ricevono un assegno corrisposto da una sola della parti in causa e precisamente dall'Opera nazionale per i combattenti, la quale si ingerisce anche nella nomina dei predetti membri; *b*) perchè le norme di procedura dello stesso Collegio sono difettose in quanto, ad esempio, non prevedono il termine per il deposito della decisione dopo la spedizione della causa a sentenza, nè prevedono la comunicazione di ufficio alla ditta espropriata del dispositivo della decisione;

2° se, nel caso che non ritengano opportuno di procedere immediatamente all'abolizione di dette giurisdizioni speciali, non reputino necessario abolire, quanto meno, l'odioso privilegio della insindacabilità e della inappellabilità delle decisioni del Collegio centrale arbitrale, contrastante con le norme della Costituzione ed in particolare con gli articoli 24, 102, 103 e 113 della Carta costituzionale;

3° se, considerato che l'articolo 15 del Regolamento approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, prescrive che l'indennità di esproprio è determinata « sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Opera », non ritengano di chiarire che il valore del reddito debba essere determinato con riferimento al momento della liquidazione e non già a quello della data del decreto di trasferimento, atteso che soltanto alla data di liquidazione si opera la sostituzione del reddito di fondo con quello finanziario; ciò anche allo scopo di non far gravare esclusivamente sulla ditta espropriata il danno della svalutazione monetaria, generalmente dipendente da ritardi imputabili all'Opera nazionale combattenti o agli organi di giurisdizione speciale;

4° se non ritengano di chiarire, in piena aderenza con la lettera e lo spirito dell'articolo 8 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, che la indennità per l'occupazione provvisoria del fondo debba essere determinata in base al valore dei frutti non percetti dal proprietario in quanto goduti dall'Opera a causa dell'occupazione, e non già in base agli interessi legali sulla somma liquidata a titolo d'indennità di trasferimento, e ciò anche in considerazione che l'occupazione provvisoria è un istituto autonomo e indipendente dall'espropriazione, che, per precisa previsione della legge, può anche mancare;

5° se, considerato che il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, limita a soli due anni la durata massima dell'occupazione provvisoria e che, invece, tale durata, di due anni in due anni, si protrae da ben dodici anni, non ritengano di chiudere definitivamente il periodo delle proroghe ed abbreviare il termine in corso;

6° se, tenuto presente che, fin dai primi di giugno 1947, furono emanate le norme per l'assegnazione di terreni nel bacino del Volturno a piccoli proprietari coltivatori diretti espropriati dall'Opera nazionale combattenti, non ritengano di accelerare la procedura per le decisioni della Commissione appositamente istituita ai fini dell'assegnazione in proprietà, evitando in ogni caso che l'esproprio preceda il trasferimento di altra terra in favore dell'avente diritto, e ciò anche per dissipare l'allarme dei piccoli coltivatori interessati, che si vedono notificare gli atti di esproprio senza avere una preventiva garanzia giuridica in ordine alle proprietà che essi dovrebbero acquistare altrove;

7° se, essendosi riconosciuto ai piccoli coltivatori diretti il diritto alla retrocessione dei terreni espropriati o all'assegnazione di altri corrispondenti, non ravvisino l'opportunità di risarcire il danno della privazione del possesso per gli anni di occupazione da parte dell'Opera nazionale combattenti, o mediante un adeguato indennizzo monetario comprensivo della svalutazione della moneta, o mediante un equo aumento della estensione di terra da restituire;

8° se, allo scopo di eliminare, o quanto meno ridurre gli innumerevoli giudizi in corso tra le ditte espropriate e l'Opera nazionale combattenti non sarebbe opportuno autorizzare l'Opera a restituire una quota parte delle terre espropriate entro i limiti della disponibilità di terreni non ancora assegnati ai poderisti;

9° se non ritengano opportuno di presentare un disegno di legge che autorizzi l'Opera nazionale combattenti a rescindere i contratti di affittanza agraria, stipulati per circostanze eccezionali di guerra, in contrasto con le norme istituzionali dell'Ente, non potendosi ammettere che l'Opera possa utilizzare la terra espropriata per pubblica utilità, per ricavarne un reddito mediante affitto che, nel bacino del Volturno, si aggira sui 50 milioni annui, trasformando così l'Opera in uno dei maggiori proprietari agrari d'Italia, a danno delle ditte espropriate;

10° se non ritengano opportuno di accelerare nel bacino del Volturno la stipulazione dei contratti di concessione ai poderisti, alleviando nel contempo le onerose condizioni a carico dei concessionari;

11° se non ritengano di venire incontro ai bisogni dei comuni particolarmente colpiti dalla perdita della sovraimposta addizionale sui terreni, in conseguenza delle espropriazioni effettuate dall'Opera nazionale combattenti e, in particolare, alle necessità di bilancio del comune di Cancello ed Arnone, che ha subito anche ingenti danni di guerra.

BOSCO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

a) per quali motivi la provincia di Caserta, che per popolazione rappresenta la 34ª parte dell'Italia meridionale ed insulare, ha ottenuto sui venti miliardi del piano E.R.P., di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1521, per le Opere pubbliche nel Mezzogiorno, un'assegnazione di appena 208 milioni, pari alla 98ª parte della somma disponibile, e ciò mentre la provincia stessa avrebbe diritto a un trattamento preferenziale sia perchè fu l'unica soppressa dal fascismo e tenuta per circa 20 anni in condizione di dipendenza da altri capoluoghi, sia perchè il suo territorio fu teatro di guerra sui fronti del Volturno, del Garigliano e del Cassinate, sia per l'elevato numero di lavoratori disoccupati;

b) per quali motivi nel piano di ripartizione di tale fondo non sono tenuti presenti i bisogni dei centri più popolosi della provincia quali: Caserta, S. Maria Capua Vetere ed Aversa, nei quali maggiormente imperversa la disoccupazione, che non potrà essere assorbita dai lavori nelle lontane zone di bonifica, i quali peraltro non sono ancora cominciati e, comunque, non possono in alcun modo compensare il mancato riconoscimento degli urgenti bisogni delle città, nelle quali necessitano acquedotti, fognature, strade, case di abitazione, scuole ed altri edifici pubblici;

c) per quali motivi il Provveditorato alle Opere pubbliche della Campania a tutto il 15 gennaio 1949 non abbia ancora approntato il programma dei lavori sui fondi della disoccupazione, e ciò con grave danno dei lavoratori disoccupati;

d) se non ravvisi l'opportunità di integrare le irrisorie assegnazioni alla provincia di Caserta sul fondo di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1521, con altre assegnazioni sui fondi della legge n. 1522, nonchè sui fondi per la disoccupazione e per i danni di guerra, e, nell'affermativa, di indicarne, onde tranquillizzare le popolazioni approssimativamente l'ammontare, la cui ripartizione tra i vari centri della provincia dovrebbe avvenire previa consultazione dei rappresentanti politici della provincia stessa, particolarmente qualificati per esprimere i voti e i bisogni delle popolazioni;

e) in ogni caso, se non intenda dare immediate istruzioni all'Ufficio del Genio civile di Caserta per il pronto inizio di nuove opere pubbliche nei centri più popolosi della provincia, onde alleviare le gravissime condizioni di disagio in cui si trovano migliaia e migliaia di lavoratori, privi di ogni possibilità di impiego in attività private, e ciò anche allo scopo di soddisfare le aspettative suscitate dalla recente visita dell'onorevole Ministro interrogato.

BOSCO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti intenda prendere a carico di chi, l'11 gennaio u. s., ha ordinato il trasloco del detenuto Roselli Giuseppe fu Vittore, del tubercolosario di San Severo alla Casa penale di Turi (Bari).

Il Roselli è affetto da tubercolosi polmonare bilaterale e le sue condizioni sono gravi. Senza tener conto dello stato di salute del poveretto, lo si è obbligato ad un viaggio di circa 600 chilometri di ferrovia, ammanettato, da San Severo a Turi e viceversa e ancora di ritorno a Turi, assoggettandolo a trasbordi e fermate sotto la pioggia e le raffiche di vento micidiale. Sottoposto a visita medica due giorni dopo il viaggio, l'ammalato è stato trovato sensibilmente peggiorato.

Gli interroganti ritengono che, essendo il Roselli ancora giudicabile, non poteva essere condotto nella Casa penale di Turi e qui messo insieme a condannati definitivi.

Nè essi sanno spiegarsi il motivo del trasferimento. Il Roselli è stato ricoverato nel tubercolosario di San Severo per dodici giorni, perciò è assurdo sostenere che in questo luogo di cura, discretamente attrezzato, mancasse il posto per il detenuto.

ALLEGATO, ROLFI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere in base a quali criteri sia stata fatta la ripartizione della somma attribuita alla Sardegna sul fondo E. R. P. assegnandone la maggior parte ai centri maggiori per lavori indubbiamente utili ma non urgentissimi e lasciando senza assegnazioni la massima parte dei piccoli centri, particolarmente quelli minimi rurali delle zone dell'Anglona, della Gallura, del

Logudoro e del Goceano (provincia di Sassari) che mancano di quanto è essenziale per la vita di popolazioni, che pur appartengono ad uno Stato di alta civiltà.

AZARA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere o sollecitare dagli altri Ministeri competenti per la tutela e la difesa delle ville artistiche del Veneto, sinistrate dai bombardamenti, trascurate dai proprietari e minacciate quindi di sicura rovina.

I provvedimenti di restauro e di ricostruzione e l'intervento dell'Autorità statale con altri mezzi idonei allo scopo assumono carattere d'urgenza, date le disastrose condizioni in cui si trovano moltissime ville artistiche del Veneto.

GALLETTO.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali misure abbia preso o intenda prendere in seguito ai fatti di inaudita violenza provocati e compiuti dalle forze di Pubblica sicurezza di Mantova il 9 gennaio 1949, dopo il comizio di solidarietà con i partigiani greci, violenze assolutamente ingiustificate di cui sono rimaste vittime pacifici cittadini, donne e bambini, due senatori e un deputato e che hanno suscitato l'unanime indignazione della popolazione del capoluogo e della provincia.

MENOTTI.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere quale azione abbia svolto e intenda ancora svolgere a protezione della nazionalità dei nostri connazionali in Argentina insieme ai loro interessi minacciata dal progetto di Costituzione la quale è già in discussione nella Costituente di quel Paese.

LUSSU.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni dello scioglimento dell'Amministrazione comunale di Accadia (Foggia).

ALLEGATO, ROLFI.

Al Ministro della pubblica istruzione, sull'episodio avvenuto nella città di Ragusa ad opera dei Frati Carmelitani che, con gesto violento e clandestino, s'impossessarono dell'aula magna del locale Liceo-Ginnasio, adibita a gabinetto scientifico dello stesso istituto, e se e quali provvedimenti siano stati presi o si prenderanno a tutela della dignità e del prestigio della scuola governativa e perchè comunque siano restituiti all'istituto governativo i locali di cui è oggetto lo spoglio violento. All'uopo l'interrogante segnala al Ministro un brano di una corrispondenza da Ragusa al « Giornale di Sicilia », in cui il superiore dei Frati Carmelitani enuncia i motivi che lo determinarono al gesto arbitrario. « Ho agito, - così testualmente ha detto padre Casimiro, - facendomi forte di una autorizzazione del Sindaco Trezzi che potevo senz'altro occupare il locale. Il Ministro degli interni, il Ministro della pubblica istruzione, il Fondo generale del culto, sopratutto, sono di già a conoscenza che i fatti dovevano andare in questo modo. Sono in possesso di un diritto ed ho agito con tutta consapevolezza e con la coscienza serena ».

MOLÈ Salvatore.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali non sono stati finora compiuti i lavori di difesa dell'abitato di Pizzo (Catanzaro), gravemente minacciato dal mare, e riconosciuti di urgente e inderogabile necessità dagli Uffici competenti.

SALOMONE.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni per le quali, nella utilizzazione del fondo-lire, furono omesse, nella provincia di Catanzaro, contrariamente alle norme della legge 29 dicembre 1948, sui criteri enunciati dal Ministro e alle direttive degli ordini del giorno dal Ministro accettati, opere igieniche urgenti già iniziate e in corso di esecuzione, con grave danno dei lavori compiuti, nonchè quelle previste con carattere di particolare necessità dalla legge organica per la Calabria del 25 giugno 1906, n 255 (invano segnalate ripetutamente al Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro e al Ministero), deludendo le legittime aspettative delle popolazioni, specie dei piccoli paesi rurali.

SALOMONE.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

1° - se non creda - per la serietà e la moralità delle aste nei pubblici appalti - di disporre che sia osservato un minimo ed un massimo di ribassi (da tenersi naturalmente segreti), ai fini di evitare rovinose concorrenze tra le ditte aspiranti (specialmente se cooperative di lavoratori) e, soprattutto, ai fini di eliminare il frequentissimo inconveniente che appalti assunti a condizioni inadeguate siano eseguiti male, lentamente e con scarso assorbimento di mano d'opera;

2° se non creda di disporre che siano escluse dal concorso all'assunzione dei pubblici lavori quelle ditte che abitualmente praticano ribassi eccessivi.

JANNUZZI.

Al Ministro del lavoro per conoscere la ragione che lo ha indotto a privare la provincia di Cosenza di cantieri di rimboschimento, così necessari ed urgenti in una terra già coperta di boschi, oggi purtroppo abbattuti dall'ostinata speculazione.

MANCINI, TALARICO.

Al Ministro di grazia e giustizia, perchè chiarisca per quali motivi ha negato l'autorizzazione a procedere contro il brigadiere di Pubblica sicurezza Fiore Rino, il quale il 18 luglio 1948, nei locali della Confederterra di Siena, in occasione di una improvvisa incursione della polizia in quei locali, originata dall'assoluto infondato sospetto che da quella sede fossero stati sparati due o tre colpi di pistola, che si dicevano diretti contro il corteo funebre che partecipava al trasporto delle salme del maresciallo di Pubblica sicurezza Virgilio Ranieri e dell'agente di Pubblica sicurezza Carlone, ebbe ad uccidere il mezzadro Meiattini Severino fu Pietro con un colpo di moschetto alla regione cervicale.

Detta autorizzazione a procedere era stata in applicazione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale richiesta dal procuratore generale della Corte di Appello di Firenze, appunto perchè, ad un certo momento della formale istruttoria, erano apparsi più che sufficienti indizi che facevano dubitare che l'episodio potesse essere frutto dello scatenarsi di bestiali istinti di malvagità e di odio da parte del brigadiere Fiore e dei suoi complici.

In tale circostanza furono arrestati e trattenuti cinque mesi in carcere alcuni dirigenti sindacali, risultati innocenti e assolti in istruttoria per non aver commesso il fatto.

BARDINI, PICCHIOTTI, BARONTINI, BITOSSI, BIBOLOTTI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza che il giudice Rossi di Montepulciano, incaricato dell'istruttoria per i processi relativi ai fatti del 14-15-16 luglio svoltisi in quella giurisdizione di Tribunale, conduce la istruttoria stessa con eccessiva lentezza, facendo contestazioni di eccezionale gravità su fatti inesistenti e su giudizi generici e dimostrando una personale faziosità che non esita a palesare pubblicamente, come risulta da una nostra precisa indagine e da testimonianze ineccepibili, valendosi di testimonianze di elementi politicamente interessati e di parte.

Si domanda inoltre, se sia compatibile che la istruttoria per tali fatti, il cui carattere è spiccatamente politico, sia affidata al giudice Rossi, notissimo in tutta la zona per il suo passato fascista, già denunciato alla Commissione di epurazione della magistratura del C.L.N. ed ancora notoriamente e apertamente antidemocratico, il che ingenera nella opinione pubblica la sensazione chiara che egli sia il meno indicato per inquisire uomini appartenenti a partiti politici antifascisti.

I sottoscritti ravvisano nei fatti denunciati gravissimi motivi, atti a giustificare il ritiro dell'incarico istruttorio al giudice Rossi per affidarlo ad altri magistrati sui quali non pesino questi gravi sospetti.

Infine sollecitano la conclusione dell'istruttoria in Toscana per gli arrestati in seguito ai fatti del 14-16 luglio.

BARDINI, PICCHIOTTI, BARONTINI, BITOSSI, BIBOLOTTI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non intenda pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* il ruolo dei Segretari comunali e provinciali, tenuto presente che un ruolo parziale dei Segre-

tari provinciali fu pubblicato nel 1948, mentre il ruolo dei Segretari comunali, contrariamente a quanto prescritto dalla legge comunale e provinciale, Testo unico 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigente, non è più stato pubblicato da *ben sette anni.*

La frattura della Nazione è ormai suturata da oltre *tre anni* e non vi è più plausibile giustificazione perchè il provvedimento sia ulteriormente dilazionato. Si chiede l'assicurazione che almeno per il 1949 si provvederà in tempo, a norma di legge, cioè entro il *prossimo marzo.*

BUIZZA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni che hanno impedito che finora siano stati pagati i contributi concessi per l'anno in corso agli agricoltori della provincia di Cagliari per i nuovi impianti di vigneti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° luglio 1946, n. 31.

LUSSU.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risponde a verità la voce accreditata nella zona dell'Alto e Medio Volturno che una Società anglo-romana abbia avuto una concessione per derivare le acque del fiume a nord di Venafro, il che equivarrebbe ad escludere la possibilità della promessa irrigazione colle acque medesime; e se non ritenga, in caso affermativo, di revocare la detta concessione per tranquillizzare la vasta zona agricola che attende l'irrigazione da parte del Volturno non solo per i terreni tuttora irrigati dal Torano e dal Maretto, tanto più che sono già in corso i lavori di prelevamento delle acque da queste due ultime sorgenti per l'uso potabile dei Comuni della provincia di Caserta e per l'acquedotto sussidiario di Napoli.

CASO.

Ai Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno, per conoscere se non ritengano opportuno, ognuno per la propria competenza, disporre la sospensione delle norme emanate col decreto interministeriale 30 novembre 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1948, n. 136; all'articolo 4 stabilisce – fra l'altro – che i ricevitori provinciali e gli esattori delle imposte dirette, hanno l'obbligo di trattenere l'importo delle anticipazioni in ragione di un sesto, su ciascuna rata bimestrale dei tributi di pertinenza degli Enti debitori, ripartiti nei ruoli principali e suppletivi dell'anno 1949.

Ciò in dipendenza delle anticipazioni da parte dello Stato di cui al decreto 5 agosto 1947, n. 778, a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali deficitarie per fronteggiare le maggiori spese dell'esercizio 1947, in dipendenza dei miglioramenti economici al personale, rispettivamente in servizio ed in quiescenza.

Per le Amministrazioni dei Comuni maggiormente colpiti dalla guerra e per le quali lo Stato dovrà anche, per il 1949, integrare i bilanci, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, le disposizioni di cui al cennato decreto 30 novembre 1947, costituiscono un controsenso.

È necessario pertanto che i Ministeri interessati rivedano il citato decreto 30 novembre 1947 e stabiliscano una congrua rateizzazione pluriennale per il ricupero delle anticipazioni effettuate agli Enti deficitari; specialmente a quelli che per esserlo tuttora (come Avezzano provincia di Aquila, ed altri della circoscrizione) sono stati riconosciuti meritevoli di ulteriori aiuti in quanto portano ancora il peso dei gravi danni causati dalla guerra.

DE GASPERIS.

Ai Ministri degli affari esteri e dell'Africa italiana, per sapere se consta loro che la nazione occupante ha indetto per il 18 gennaio 1949 nella città di Tripoli le elezioni amministrative con criteri palesemente arbitrari e in spregio all'articolo 23 del Trattato di pace e in caso positivo quale azione diplomatica è stata svolta o intendano svolgere affinchè nessuna nuova violazione di esso sia consumata.

Data la sospensione delle sedute al Senato si chiede urgente risposta scritta.

MENGHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere per quale motivo i posti lasciati

scoperti dai maestri del ruolo speciale transitorio, i quali passano nel ruolo organico in virtù dell'idoneità avuta in concorsi ad esaurimento (A 1, A 2, A 3, B 4 e B 5), non siano ricoperti da altrettanti maestri che seguono nella graduatoria del ruolo speciale transitorio e così fino ad esaurimento della graduatoria stessa.

LUCIFERO.

Al Ministro della pubblica istruzione. A Livorno vi sono numerose insegnanti che per circa dodici anni si sono prodigate insegnando in scuole elementari per ferrovieri e postelegrafonici. Dette scuole furono parificate con convenzione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle comunicazioni.

Con odierne disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione in riferimento ai ruoli speciali transitori, vi sono ammessi gli insegnanti di tutte le scuole, comprese quelle serali, mentre vi sono escluse le insegnanti di scuole parificate.

Con la presente interrogazione intendo sapere se è possibile modificare d'urgenza le predette disposizioni in modo da includere in parità di diritti le predette insegnanti di scuole parificate, in modo da correggere una palese ingiustizia che preclude a molte insegnanti la possibilità di guadagnarsi il loro pane.

Come caso particolare mi riferisco alle scuole di Villa Rosa Galambrone (Pisa).

BARONTINI.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulle ragioni che hanno indotto la Direzione della R. A. I., non solo a dimenticare le due stazioni radiotrasmittenti della città di Torino nell'aumento della potenza di tutte le radiotrasmittenti italiane, ma addirittura a diminuirne la potenza (Torino I da 80 kw a 45 - Torino II da 25 kw a 10), riducendole in modo tale che oggi esse sono le meno potenti stazioni italiane. Data l'importanza della città e la inspiegabile gravità del fatto, date anche le giustificate proteste provocate da esso in tutti gli ambienti dell'opinione pubblica cittadina, il sottoscritto, rappresentante al Senato del Collegio di Torino-centro, chiede cortese risposta scritta.

MARCONCINI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se in accoglimento dei voti unanimi espressi dalle Amministrazioni comunali, che riscuotono l'imposta di consumo in abbonamento anzichè a tariffa, abbia predisposto un provvedimento legislativo di modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Come è noto, dal 1° gennaio 1948 è attribuito ai Comuni il provento dell'imposta sulla entrata riscossa dagli Uffici delle Imposte di consumo, sui generi indicati dal citato articolo 1, per i nove decimi. Di conseguenza, dovrebbe abrogarsi la circolare n. 3, del 27 aprile 1948, n. 2/3391 che avverte, tra l'altro, che l'imposta sulla entrata corrisposta in abbonamento agli Uffici del Registro, nei casi previsti dalle norme in vigore, resta integralmente attribuita all'Erario, per tutti i dieci decimi, creando in tale modo un'ingiustificata e deprecabile dannosa divisione tra i Comuni che riscuotono a tariffa, i quali invece introitano i nove decimi a loro favore.

Chiedesi risposta scritta entro sei giorni come dall'articolo 104 del Regolamento del Senato.

LOCATELLI, MONTAGNANI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e quando verrà adottato il provvedimento legislativo con il quale il trattamento previsto dall'articolo 8 del decreto luogotenenziale legislativo 7 giugno 1945, n. 320, viene adeguato alle maggiorate indennità di missione, provvedimento che i funzionari statali attendono sin dal 1° luglio 1946, a scioglimento della apposita riserva contenuta nella circolare del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, n. 139009 del 26 giugno 1946.

FRANZA.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, per conoscere se ritenga legittimo il provvedimento per cui, con circolare telegrafica, sono stati sospesi indefinitamente i lavori delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e sanitari condotti (medici, veterinari, ostetriche); concorsi banditi fin dal luglio 1947 in applicazione delle tassative disposizioni di cui agli articoli 1 e 35 del Rego-

lamento 11 marzo 1935, n. 281. Per conoscere ancora quali provvedimenti si intendano adottare per la sollecita ripresa di detti concorsi onde tutelare le legittime aspettative dei partecipanti, interessati ad una urgente definizione di situazioni allo stato quanto mai dubbiose ed incerte.

FRANZA.

Al Ministro dell'interno, per apprendere se ritenga opportuno:

1° disporre la sistemazione di tutti gli ufficiali in servizio di polizia, indipendentemente dal titolo di studio di cui sono forniti;

2° disporre che nei prossimi concorsi per la nomina ad ufficiale, la laurea in scienze coloniali venga riconosciuta titolo di studio sufficiente, equiparandola alla laurea in giurisprudenza ed a quella in scienze politiche, come è stato ritenuto dai Ministeri delle poste e dei trasporti e dallo stesso Ministero dell'interno per i concorsi a vice-commissario di Pubblica Sicurezza.

TRIPEPI.

Al Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per intensificare l'opera di recupero e di neutralizzazione delle mine vaganti nel medio Adriatico, che con frequenza penosa stanno causando danni e vittime ingenti, come è testimoniato dai due recenti infortuni per i quali un peschereccio con sette marinai al largo di Pescara ed un altro con dodici marinai al largo di San Benedetto del Tronto sono saltati in aria, con la morte di tutti gli equipaggi.

Il lutto e la miseria delle rispettive famiglie, l'angoscia sempre più profonda della popolazione marinara per il ripetersi di questi gravissimi episodi, l'ansia continua che tiene le unità naviganti di fronte all'immane costante pericolo, debbono imporre che provvedimenti adeguati valgano a ridurre al minimo i rischi emergenti.

Nell'intento di far conoscere quanto in proposito è atteso e consigliato dai marinai interessati, si trasmette a parte un opportuno promemoria e si resta in attesa di urgente riscontro con la segnalazione di quei provvedimenti conclusivi ed efficaci che il Ministro della difesa non può non adottare a tutela dell'ingente massa di pescatori e dei loro navigli.

TARTUFOLI.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se, dinanzi alle specialissime esigenze della Sardegna ed alle insistenze di tutte le rappresentanze isolane e delle popolazioni sarde, non ritenga opportuno disporre almeno gli studi preliminari per la statizzazione della linea Civitavecchia-Olbia, e se, intanto, non creda di adottare provvedimenti che estendano a tale linea di comunicazione marittima le tariffe differenziali praticate per i trasporti ferroviari o autorizzare la Società « Tirrenia » ad apportare le relative facilitazioni di viaggio, equiparando così la condizione della Sardegna a quella delle altre regioni d'Italia, ciò che costituirebbe un evidente atto di giustizia.

BERLINGUER.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere le ragioni che fanno ritardare la progettazione di un porto per navi di piccolo cabotaggio a Mondragone (Caserta), richiesto dalla duplice necessità di creare uno sbocco diretto al mare per i prodotti del retroterra che va dal Molise e dalla zona sud-ovest della provincia di Caserta verso Mondragone, ed un utile approdo intermedio sul lungo litorale fra Formia e Napoli e da questi indipendente.

CASO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che hanno fatto escludere Teano dall'elenco dei paesi sinistrati della Provincia di Caserta, pur avendo sopportato distruzioni belliche di certo superiori al 40 per cento e se, in mancanza o in attesa di una tale dichiarazione, come per legge, non convenga tener conto della dolorosa realtà per concedere lavori pubblici sufficienti a sollevare la grave disoccupazione locale e a ridare fiducia ad una popolazione colpita gravemente dalla guerra e, di recente, da una notevole epidemia tifica.

CASO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, per sapere quali provvedimenti hanno

adottato e intendono adottare per alleviare i danni arrecati dalle alluvioni in provincia di Forlì e di Ravenna come già chiesto con mia interrogazione a risposta scritta in data 19 novembre 1948; e se sono a conoscenza che in questi giorni il fiume Savio, straripando, ha di nuovo interrotto il transito, per molto tempo, lungo una strada di grande importanza come la via Emilia e ha invaso vastissime zone nel Comune di Castel Bolognese.

L'interrogante domanda quali provvedimenti intendano adottare i Ministeri competenti non solo per lenire i danni riportati dalla popolazione civile, ma sopratutto per impedire il ripetersi dei gravi fatti lamentati.

Chiede inoltre cortesemente una sollecita risposta, nei termini previsti dall'articolo 104 del Regolamento del Senato.

MACRELLI.

Al Ministro dell'industria e commercio, per sapere se risponde a verità la concessione di importazione dagli Stati Uniti d'America di numerosi telai speciali per fabbricazione di calze, quando le Officine della Moto Fides S. p. a. di Livorno costruiscono già telai similari tipo Cotton, migliori di quelli americani come tipo e precisione, a prezzo pressochè eguale. Se non ritenga inoltre che l'importazione di telai dall'America metterebbe in gravissime difficoltà le industrie meccaniche nazionali, e particolarmente la Moto Fides che l'ingegno e lo spirito d'iniziativa dei tecnici e delle maestranze hanno saputo trasformare, con sacrifici, da industria di guerra in industria di pace.

BARONTINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se allo scopo di agevolare la fornitura di macchine tessili alle poche Ditte cotoniere sinistrate (in forma assai grave) da eventi bellici – e conseguentemente colpite nei loro mezzi finanziari – non creda giusto concedere alle stesse di partecipare alla assegnazione di macchinari attraverso l'E. R. P., per fruire di dilazioni ai pagamenti, che altrimenti non potrebbero essere da esse realizzate.

LONGONI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere quando avranno inizio i lavori per il prolungamenti della ferrovia garganica fino a toccare Peschici e Vieste.

Queste due industri e laboriose cittadine attendono che le ripetute promesse di essere collegate col resto della Provincia a mezzo della strada ferrata siano finalmente realizzate e soddisfatte le loro giuste esigenze.

Essendo le popolazioni interessate unanimemente in agitazione i sottoscritti chiedono una sollecita risposta scritta.

ALLEGATO, ROLFI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno intervenire con urgenza presso i competenti Uffici perchè nelle zone di montagna le leggi fiscali siano applicate con criteri di moderazione, in quanto i sistemi attualmente in essere incidono in modo insopportabile sulla misera economia locale.

Fa presente che, data la particolare povertà delle zone in parola, molti redditi, anche se apparentemente prodotti da capitale e lavoro, in effetti, per la schiacciante preponderanza di questo su quello, dovrebbero essere classificati tra i redditi di lavoro e quindi, in gran parte, esentati da carichi fiscali.

Per quanto concerne le imposte sui trasferimenti della ricchezza, rileva che, se per la scarsità della terra coltivabile e per il lodevole amore alla stessa da parte dei montanari, i prezzi dei trasferimenti sono superiori all'effettivo valore rispetto al reddito, non è giusto nè saggio perseguire tali trasferimenti con accertamenti che hanno assai spesso del vessatorio.

Osserva che questa prassi, oltre a essere in contrasto coi principi costituzionali, contribuisce non poco allo spopolamento della montagna i cui abitanti, anzichè vedersi incoraggiati a rimanere nei loro paesi, considerano, e non a torto, questo infierire su di essi degli organi fiscali non solo come una palese ingiustizia, ma quasi come una strana e incomprensibile forma di punizione per la loro sobrietà e laboriosità e sono quindi portati, con un moto sempre più veloce, verso la città.

CEMMI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere in qual modo egli intenda provvedere stabilmente al funzionamento della Pretura di Rionero in Vulture (Potenza), dalla quale, con provvedimento registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1948, il cancelliere in servizio – unico dei due in organico – è stato trasferito ed ha raggiunta altra sede nello stesso dicembre.

CIASCA.

Al Ministro delle finanze, per conoscere i risultati dei due concorsi in favore dei reduci;

il primo per 468 posti di applicato tecnico secondo il decreto ministeriale del 19 settembre 1946;

il secondo per 135 posti di inserviente presso l'Amministrazione delle Finanze ai sensi del regio decreto legge del 6 gennaio 1942 (*Gazzetta Ufficiale* n. 27).

L'attesa degli interessati è giustificata dalla lunga ed inesplicabile lentezza; per questo il sottoscritto, interprete dei legittimi desideri di molti reduci, richiede sollecita risposta scritta.

ZANARDI.

Al Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno di estendere il beneficio della dispensa dalla chiamata alle armi, di cui godono i giovani civili internati dai tedeschi o dagli jugoslavi per almeno sei mesi, anche ai giovani civili residenti prima della guerra nelle Colonie e successivamente internati dagli inglesi per vari anni.

BUONOCORE.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga giusto, dal punto di vista tributario, ripristinare la concessione ai pastori armentisti – che notoriamente vivono una vita di lavoro disagiata – del 50 per cento di sconto sull'aliquota di ricchezza mobile loro assegnata.

All'interrogante risulta per cognizione diretta che i pastori impiegano principalmente lavoro più che capitale, il che darebbe la possibilità al Ministero delle finanze di qualificarli, ai fini della imposta di ricchezza mobile, alla categoria C/1 anzichè in B, e sulla prima di applicare la richiesta riduzione del 50 per cento.

All'onorevole Ministro che ha già esposte al Senato le linee più equitative della riforma tributaria, non sfuggirà certo il grande riflesso sociale della concessione, che ridarà fiducia eserenità ai lavoratori delle altitudini quali sono i pastori italiani.

CASO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non ritenga equo e doveroso di procedere finalmente con atto legislativo alla perequazione del trattamento, ai fini della riammissione in servizio e della ricostruzione della carriera, degli impiegati delle Aziende di credito di interesse nazionale licenziati *ope legis* per ragioni razziali, con quello degli impiegati delle pubbliche Amministrazioni licenziati per lo stesso motivo.

Entrambe le categorie di impiegati furono infatti licenziate in virtù di un unico atto legislativo (regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728), che venne revocato, per entrambe le categorie con i regi decreti legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, ma, mentre per gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni furono emanate col decreto legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, le norme integrative relative alla decorrenza della riammissione ed al trattamento di quiescenza, nessuna norma integrativa, benchè preannunziata, è stata emanata per i dipendenti delle Aziende di credito di interesse pubblico, i quali vengono così erroneamente assimilati agli impiegati privati per i quali nessun licenziamento per motivi razziali era stato imposto dalla legge.

Ragioni di equità e di doveroso risarcimento del danno materiale e morale subito impongono oggi un intervento legislativo che elimini questa ingiustificabile disparità di trattamento.

GIUA.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se il Ministero dell'interno non intenda farsi promotore, nell'interesse dei bilanci dei Comuni sedi di Uffici giudiziari, unitamente al Ministro di grazia e giustizia, della presentazione di un apposito disegno di legge al Parlamento, sulla «Rivalutazione dei contributi consolidati annui nel rapporto di almeno 1

a 40 », analogamente a quanto venne stabilito col decreto legislativo del 21 aprile 1948, n. 630 (articolo 1), per i canoni consolidati dei Comuni e per le spese dei servizi antincendi.

Tale rivalutazione dovrebbe essere promossa indistintamente per tutti i Comuni sedi di Uffici giudiziari, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno il bilancio integrato a carico del Ministero dell'interno, tenendo pure presente che l'integrazione dei bilanci comunali è abolita praticamente dal 1949.

Non è equo infatti che solamente i canoni consolidati di spese a carico dei Comuni debbano essere rivalutati a favore dello Stato, mentre lo Stato, da parte sua, non provvede nella identica misura per i canoni dallo stesso dovuti per legge ai Comuni, analogamente, per spese di identici servizi pubblici (spese per servizi antincendi e spese per gli Uffici giudiziari). Le disposizioni del decreto ministeriale 28 novembre 1947 per l'anno 1945, e del successivo decreto ministeriale 28 novembre 1947 per l'anno 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1948) sono assolutamente inadeguate e sperequate, limitandosi la rivalutazione al massimo del quattrocento per cento.

Chiedesi risposta scritta, entro sei giorni, a termini dell'articolo 104 del Regolamento del Senato.

LOCATELLI, MONTAGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando intende provvedere al cambio igienico della moneta, già chiesto dal sottoscritto nel discorso al Senato del 29 ottobre scorso; cambio resosi indispensabile ed indilazionabile per lo stato in cui sono oggi ridotti i segni monetari cartacei, specialmente quelli di piccolo taglio.

PERSICO.

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni, per conoscere le ragioni per le quali, mentre si studia una radicale riforma burocratica, sia per ridurre il numero pletorico dei funzionari statali, sia per riassorbire nei ruoli un congruo numero di avventizi mediante il sistema dei concorsi interni, la *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 1948 ha pubblicato un bando di concorso per esami a cento posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di prima categoria (Gruppo *A*).

PERSICO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza ociale, per conoscere le ragioni per le quali, mentre si studia una radicale riforma burocratica, sia per ridurre il numero pletorico dei funzionari statali, sia per riassorbire nei ruoli un congruo numero di avventizi mediante il sistema dei concorsi interni, la *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario al n. 303 del 29 dicembre 1948, ha pubblicato i bandi per undici concorsi per esami e per titoli a 506 posti nei vari ruoli dell'Amministrazione del Ministero lasciando agli avventizi solo un ottavo dei posti messi a concorso.

PERSICO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le misure prese o da prendersi perchè sia reso possibile il rapido inizio dei lavori per la costruzione dell'acquedotto da servire ai comuni contermini di San Quirino, Montereale Cellina e Cordenons.

PELLEGRINI.

Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro dei trasporti, per apprendere se i rispettivi dicasteri, particolarmente dopo i recenti richiami in sede parlamentare, siano a conoscenza concreta delle condizioni che la sempre più accentuata erosione ha creato ed aggrava i danni della spiaggia ligure di levante;

per sapere, a titolo di esempio, se e quali rilievi siano stati eseguiti nei riguardi del tratto foce Entella e foce Barassi, e specialmente all'immediato est di detta foce Barassi, ove la distanza fra Battigia e Piano-Ferro è ridotta a pochi metri;

per conoscere se siano allo studio — col dovuto carattere di urgenza — provvedimenti atti a salvaguardare, specialmente nel punto sopra accennato, ad est della stazione di Cavi, la incolumità del tratto ferroviario e della immediatamente adiacente via Aurelia.

MAFFI.

Al Ministro di grazia e giustizia per sapere: 1) come e perchè il Pretore di Butera, avvocato Edoardo Valle. elevato dagli Alleati alla carica di pretore onorario, sia diventato effettivo e si persista a tenerlo in quella sede dove ha sempre esercitato la professione di avvocato e — a giudizio di quel Sindaco — amministra la Giustizia favorendo notoriamente la sua ricca clientela e la reazione locale della quale è a capo. 2) Quali provvedimenti s'intendano prendere per evitare che per l'avvenire il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta e qualche giudice istruttore si prestino più oltre ad imbastire — contro il Sindaco socialista di Butera ed altri esponenti democratici — processi del tutto archiviabili, aventi il solo scopo di ostacolare il buon funzionamento di quell'Amministrazione comunale e di provocare il discredito degli amministratori, mentre — d'altra parte — querele e denunzie gravi vengono archiviate, come quella fatta quattro anni fa contro l'ex sindaco Gagliano Rocco, per sottrazione di olio al razionamento.

TIGNINO.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda prendere onde evitare che il prefetto di Caltanissetta continui ad ostacolare il normale funzionamento della Amministrazione comunale socialista di Butera con un ostruzionismo che dà a quei cittadini l'impressione della rappresaglia e della faziosità.

Infatti il Sindaco viene periodicamente e continuamente sospeso dalle sue funzioni perchè tenuto periodicamente sotto la minaccia di processi subdolamente imbastiti e sempre superati dall'interessato, mentre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale attendono per lungo tempo l'approvazione prefettizia.

Si desidera sapere inoltre perchè il farmacista Rosario Roccavalle continua ad esercitare le funzioni di presidente e membro di quel civico Ospedale, malgrado il divieto della legge e i numerosi ricorsi presentati in questi ultimi tre anni.

TIGNINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, perchè dichiari se non intende ricostituire la Commissione Vinciana col mandato di preparare la commemorazione del V centenario della nascita di Leonardo da Vinci, che si compirà nel 1952. I tre anni che separano da questa ricorrenza sono appena sufficienti per la compilazione del solo Indice del Codice Atlantico promessa fin dal 1904 e non ancora attuata.

Sembra quindi urgente un provvedimento.

BUIZZA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti ha emanato per rendere la Scuola popolare veramente efficiente secondo i rilievi del Congresso nazionale tenutosi in Roma nel maggio 1948, e segnatamente:

a) se crede sul serio che un corso di cinque mesi possa portare gli analfabeti adulti ad acquisire quella istruzione base sufficiente a combattere l'analfabetismo strumentale e consistente nel programma del corso elementare inferiore;

b) se non coglie l'intima contraddizione della legge, la quale, chiamando semi-analfabeti gli alunni che debbono frequentare il corso B, sembra mettere in dubbio i risultati al quale mira il corso A;

c) se intende, sin dall'anno testè iniziatosi, elevare l'efficienza funzionale del corso A disponendo che esso venga distinto almeno in due sezioni ciascuna con maestro proprio e ciascuna con la durata di cinque mesi, anche per rendere più umano e più proficuo il lavoro dei maestri che a tale tipo di scuola sono preposti e in modo che la prima accolga gli analfabeti e la seconda sezione i semi-analfabeti (grosso modo 2ª e 3ª elementare);

d) se non crede di ridare agli insegnanti il diritto e il dovere di scegliersi i libri più opportuni al proprio lavoro, mentre tale compito è stato in talune regioni affidato (ad esempio in Sicilia) ai Comitati provinciali per le scuole popolari.

Si osserva che tali disposizioni possono essere date telegraficamente perchè non producono un aumento di spesa e l'anno scolastico è appena all'inizio.

TIGNINO.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io ho presentato alcuni giorni fa una interrogazione al Ministro degli affari esteri circa la situazione che verrebbe a crearsi in Argentina per i nostri connazionali in conseguenza di una norma del progetto di costituzione che l'Assemblea costituente argentina sta discutendo dal 20 di questo mese.

Dato il carattere di urgenza, io desidererei che il Governo acconsentisse di discutere domani l'interrogazione. Io non ho grandi cose da dire, ma vorrei che il Senato fosse a conoscenza dell'azione del Governo in favore dei nostri connazionali in Argentina in questo momento.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Non sono in grado di poter dire se domani o dopodomani il Governo potrà rispondere all'interrogazione dell'onorevole Lussu. Posso assicurare il Senato che si discuterà quanto prima.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Quanto prima andrebbe bene se il problema non fosse già, in questo momento in discussione alla Costituente argentina. Non bisogna ritardare lo svolgimento della interrogazione per non pregiudicare completamente la nostra emigrazione in Argentina.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge·

1. Autorizzazione straordinaria di spesa di lire 1.500 milioni per sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione (150).

2. Riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata (58).

3. Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane (117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie (72-B) (*Approvato dal Senato e, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

5. RAFFEINER. — Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini (121).

La seduta è tolta (ore 19,40).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CXXXVIII SEDUTA (25 GENNAIO 1949)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ASQUINI. - *Al Ministro dell'istruzione pubblica.* — Per conoscere a quale motivo si deve attribuire la mancanza di tempestive disposizioni sugli incarichi straordinari che ha causato il ritardo dell'apertura di molte scuole elementari. L'interrogante è a conoscenza che al Ministero era già stata segnalata dai provveditori scolastici, fin dal mese di agosto, la impossibilità di espletare concorsi per maestri prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il fatto ha particolare riferimento alla provincia di Udine.

RISPOSTA. — Nella emanazione delle norme sia per i concorsi, sia per i ruoli speciali transitori e gli incarichi provvisori, non si può far risalire al Ministero alcuna colpa per eventuali ritardi, nelle rispettive procedure e, conseguentemente, nella apertura di scuole in alcune provincie.

Sta di fatto che per il concorso più importante e più numeroso, e cioè quello generale per titoli ed esami B-6, le prove scritte ebbero luogo il 28 aprile ultimo scorso. E poichè la circolare ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947 disponeva la formazione di una sottocommissione per ogni 500 concorrenti, vi era tempo più che sufficiente affinchè le Commissioni giudicatrici portassero a termine la revisione degli elaborati e l'esame orale dei candidati ammessi entro il 30 agosto, come infatti si è verificato nella maggior parte delle provincie.

Il Ministero non ha mancato di sollecitare più e più volte l'acceleramento dei lavori per quelle provincie, tra le quali Udine, in cui le Commissioni giudicatrici avevano comunicato di non poter portare a termine i concorsi, se non dopo la data fissata.

Gli altri tipi di concorso (A-1, A-2, A-3 e B-5), oltre a non avere la prova scritta, raccoglievano un numero assai minore di concorrenti e, perciò, le relative Commissioni dovevano essere in grado di portare a termine i loro lavori per l'inizio dell'anno scolastico.

Tali disposizioni erano state ribadite con circolare ministeriale 7788/31 del 31 maggio 1948, con la quale si precisava che « la Commissione regolerà il proprio ritmo di lavoro e per la revisione degli elaborati e per lo svolgimento delle prove orali e per la valutazione dei titoli, in maniera che le graduatorie siano pronte per una data tale da rendere possibile all'Ufficio scolastico di assegnare la sede ai vincitori prima dell'inizio dell'anno scolastico 1948-49.

Quanto precede vale anche per lo svolgimento della prova orale e di cultura e della lezione pratica dei concorsi A-2, A-3, B-5, C-8 e C-9 ».

Come si vede il Ministero aveva fatto quanto era necessario perchè lo svolgimento delle prove avvenisse regolarmente, come infatti si è verificato nella maggioranza dei casi.

In base al presupposto di un regolare svolgimento dei concorsi il Ministero aveva poi emanato le ordinanze n. 10434/51 del 2 agosto 1948 sui ruoli speciali transitori e n. 10650/52 del 5 agosto 1948 sugli incarichi provvisori e supplenze, per la cui graduatoria veniva fissata la data di pubblicazione al 25 settembre 1948.

Poichè, però, sia per i ruoli speciali transitori, che per gli incarichi provvisori, le due citate ordinanze fissavano criteri preferenziali a favore degli idonei dei concorsi banditi con la ordinanza 8720/50 dell'8 luglio 1947, ne veniva di conseguenza che la formazione di tale graduatoria presupponeva il completo espletamento di tutti i concorsi magistrali.

Si è così, naturalmente, verificato che, nelle provincie in cui i concorsi erano stati portati a termine regolarmente, si sono potute compilare le graduatorie dei R. S. T. ed incarichi provvisori in tempo utile perchè tutti gli insegnanti fossero al loro posto all'atto della riapertura delle scuole o subito dopo, mentre ciò non si è verificato in quelle provincie che, come Udine, non avevano ancora portato a termine i concorsi.

Il Ministero, avuta notizia del ritardo verificatosi nell'espletamento dei concorsi in alcune provincie, con circolare n. 14883/72 del 13 ottobre 1948 disponeva che, ove non fosse possibile addivenire ancora alla nomina dei vincitori dei concorsi e del R. S. T., si provvedesse al funzionamento delle scuole con supplenti giornalieri da nominarsi con criteri di cui alla circolare 10650 del 5 agosto 1948.

Da quanto sopra emerge che il Ministero ha fatto tutto quanto era possibile, nella situazione determinata dalla coesistenza di concorsi in atto; R. S. T. e incarichi provvisori, perchè le scuole potessero funzionare tempestivamente e regolarmente.

Il Ministro
GONELLA.

ASQUINI. – *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti di sua competenza intende adottare per agevolare le costruzioni edilizie private.

L'interrogante ritiene opportuno vengano adottate urgentemente delle esenzioni fiscali per incoraggiare l'auspicata ripresa edilizia necessaria particolarmente in questo momento per combattere sia la crisi degli alloggi come la disoccupazione.

RISPOSTA. — In merito alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante si ritiene opportuno premettere che le norme vigenti consentono numerose agevolazioni tributarie – di seguito elencate – allo scopo di favorire la nuove costruzioni e le ricostruzioni:

NUOVA EDILIZIA.

A) *Imposte dirette:*

1° esenzione venticinquennale, di carattere continuativo, dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte per le case popolari costruite da enti e dai comuni nonchè per le case ad esse assimilate, costruite cioè da industriali, da proprietari o da conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti impiegati, operai, coltivatori, ovvero ad essi vendute (articolo 159 Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165);

2° esenzione venticinquennale da detti tributi per le case di abitazione costruite da operai, artigiani e lavoratori agricoli nei comuni che non siano capoluoghi di provincia (articolo 159 Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165);

3° per le case di civile abitazione (anche se comprendono negozi) costruite entro il 1950, esenzione biennale dai tributi in questione ed applicazione graduale dei medesimi, a venticinquesimi, dopo detto biennio, in modo che il reddito venga integralmente tassato al ventisettesimo anno dalla ultimazione della costruzione (articolo 2 Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094);

4° esenzione per venticinque anni dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte per costruzioni e ricostruzioni eseguite entro il 10 giugno 1951 ad uso alberghi, rifugi alpini ecc. (articolo 2 Regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452);

5° esenzioni venticinquennali dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte per l'esecuzione di piani regolatori in talune città (Roma, Genova, Napoli, ecc.) previste da leggi speciali;

6° esenzione dalla imposta di ricchezza mobile degli interessi relativi ai mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 del Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica ed agli interessi sui mutui concessi da società e privati per la costruzione di case popolari (articolo 2 legge 11 luglio 1942, n. 843).

B) *Tasse e imposte indirette sugli affari.*

Oltre all'agevolazione di carattere permanente prevista dall'articolo 43 della Tabella alleg. B alla legge di Registro che concede la riduzione a metà dell'imposta di registro per i trasferimenti di case di abitazione che avvengono nel quadriennio dalla dichiarazione di abitabilità o di effettiva abitazione vi sono quelle di cui al decreto-legge costituzionale P. S. 8 maggio 1947, n. 399 (modificato successivamente con i decreti legislativi 22 dicembre

1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029) che, fino al 31 dicembre 1949 accordano:

1° il beneficio della importa fissa di Registro e quello della riduzione al quarto della imposta ipotecaria per gli acquisti delle aree edificabili, per i contratti di appalto e di mutuo posti in essere dalle Provincie, Comuni, Istituti autonomi, I. N. C. I. S., Enti Pubblici, Ente Edilizio di Reggio Calabria, Ente Nazionale Tre Venezie, Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti ed altri;

2° il beneficio della riduzione a metà della imposta di Registro e della riduzione a metà della imposta ipotecaria per i contratti di mutuo posti in essere da privati e consorzi edilizi.

COOPERATIVE EDILIZIE.

Per le Cooperative edilizie l'articolo 65 della legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, stabilisce l'applicazione della tassa fissa di lire 40 per tutte le operazioni sociali previste dallo statuto e quindi per gli acquisti delle aree fabbricabili, per gli appalti di costruzione, mutui, forniture ed assegnazioni delle case ai soci.

Gli atti relativi a tali operazioni sono esenti anche da bollo. Per le formalità di iscrizioni e trascrizioni di atti è accordato il beneficio della tassa ridotta ad un quarto ai sensi degli articoli 19 e 20 della tabella B della legge ipotecaria 30 dicembre 1923, n. 3272 (corrispondenti agli articoli 30, 31 e 32, tabella B, Legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540).

RICOSTRUZIONE IN DIPENDENZA DEGLI EVENTI BELLICI.

A) *Imposte dirette:*

1° esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, nonchè dai tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile, per un biennio dal giorno di abitabilità per gli edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche e in seguito ricostruiti sia direttamente dai proprietari interessati, sia d'ufficio dal Genio Civile, mediante l'indennità di risarcimento concessa dallo Stato (articolo 6 Regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243);

2° esenzione decennale del maggior reddito dalla imposta sui fabbricati e dalle sovrimposte, oltre allo sgravio per il periodo dalla inutilizzazione, per le case semplicemente riparate in dipendenza di offese belliche, nonchè dai tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile (articolo 5 Regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243);

3° esenzione decennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, a decorrere dalla data di abitabilità, per le case ad uso di civile abitazione ricostruite, entro il 31 dicembre 1949, in sito o su area diversa in sostituzione di quelle distrutte in conseguenza di eventi bellici (articolo 91 decreto-legislativo 10 aprile 1947, n. 261).

Detta esenzione è applicabile, anche alle case ricostruite anteriormente all'entrata in vigore (30 aprile 1947) del decreto-legislativo, 10 aprile 1947 n. 261, semprechè la ricostruzione non sia stata effettuata a totale carico dello Stato (articolo 8 decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740);

4° esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sull'entrata dei contributi diretti in capitale o rateale, dei concorsi statali nell'ammortamento dei mutui e dei premi di acceleramento dei lavori concessi in applicazione delle disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione (articolo 90 del decreto-legislativo 10 aprile 1947, n. 261).

B) *Tasse e imposte dirette sugli affari:*

1° Ricostruzione eseguita dallo Stato come risarcimento dei danni di guerra.

Le agevolazioni tributarie per la ricostruzione furono introdotte con l'articolo 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 (entrata in vigore il 4 dicembre 1940), il quale, tra l'altro, concesse l'esonero dalle tasse di bollo, di concessione governativa, dall'imposta di registro e ipotecaria a tutti gli atti e contratti occorrenti per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati da fatti di guerra, effettuata direttamente dallo Stato e, quindi, inserita per tal verso nell'orbita dei risarcimenti per danni di guerra.

2° Ricostruzione eseguita dai privati in proprio.

Accanto alle agevolazioni per la ricostruzione effettuata dallo Stato, con il decreto-

legge luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, in vigore dal 1° luglio 1945 (eccezion fatta per gli appalti, per i quali entrò in vigore con effetto retroattivo dal 1° maggio 1945), modificato dal decreto legge luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 261, furono accordati benefici fiscali a favore dei privati che per proprio conto provvedono, entro il 1° luglio 1950, alla ricostruzione di edifici privati e pubblici, comprese le case rurali e coloniche.

Tali benefici consistono:

nell'applicazione della tassa fissa di registro e ipotecaria agli atti di compravendita aventi per oggetto gli immobili suddetti, distrutti od inutilizzabili per un terzo della loro consistenza complessiva;

nell'applicazione della tassa fissa di registro e nell'esonero della I. G. E. gravante sui corrispettivi dei contratti di appalto; scritti o verbali, aventi per oggetto la ricostruzione degli immobili in parola;

nella riduzione ad un quarto della imposta di registro e nella applicazione della tassa fissa ipotecaria ai contratti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere di ricostruzione, salvo l'applicazione dei maggiori benefici contenuti in leggi speciali per determinati istituti di credito (edilizio e fondiario annessi al sistema dell'abbonamento);

nell'applicazione della tassa fissa di registro ed ipotecaria per i conferimenti in società aventi l'unico scopo della ricostruzione.

3° Ricostruzione per i senza tetto.

Vigente il decreto legge luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 364, relativo alle provvidenze per i senza tetto, non erano previste agevolazioni particolari e, quindi, si dovevano intendere applicabili quelle di cui all'articolo 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, che, come sopra accennato, si riferiva agli atti e contratti posti in essere dallo Stato per ricostruire o riparare edifici privati. Con il Testo Unico 10 aprile 1947, n. 261, gli atti o contratti occorrenti per la esecuzione delle opere a favore dei senza tetto, nonchè i contratti aventi per oggetto la cessione dei contributi statali a favore di imprese incaricate della ricostruzione o di istituti di credito finanziatori, sono stati esonerati dalle tasse di bollo, di concessioni governative, e fruiscono della tassa fissa di registro e ipotecaria.

Gli atti relativi a mutui erogati da istituti di credito edilizio o fondiario che godono di particolari agevolazioni sono stati ammessi a detti benefici; quelli erogati da altri istituti godono della registrazione a tassa fissa di registro e ipotecaria. I contributi, i concorsi ed i premi concessi dallo Stato, con il Testo Unico 10 aprile 1947, n. 261, sono stati esonerati anche dall'I. G. E.

C) *Tributi locali.*

L'articolo 9 del decreto legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 contempla l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche.

Dato il gran numero di esenzioni vigenti, il problema di accordare maggiori o nuove concessioni si presentava molto complesso.

Tuttavia, al fine di agevolare per quanto possibile l'auspicata ripresa edilizia, nel disegno di legge predisposto per una nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie, sono stati previsti ulteriori benefici fiscali per le case di civile abitazione che saranno ultimate entro il 31 dicembre 1955.

Il provvedimento in parola, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 settembre ultimo scorso, venne quindi trasmesso alla Camera dei deputati presso la quale trovasi tuttora in corso di esame.

Il Ministro
VANONI.

BERTINI. — *Ai Ministri della difesa nazionale e della giustizia.* — Per sapere se in vista del prossimo collocamento in congedo dal 1° gennaio 1949 degli ufficiali attualmente in servizio presso i Tribunali militari con funzioni di magistrato e cancelliere, non credano concordare o disporre affinchè gli ufficiali suddetti, quando non siano assorbiti nei ruoli della giustizia militare in rapporto alle ridotte esigenze del nuovo ordinamento, non possano essere utilizzati nella Magistratura ordinaria, quante volte o per comprovata efficienza di attitudini e requisiti, o in base a concorsi con speciali condizioni di età, studio e servizio lodevole già acquistato, ne risulti

la piena idoneità alle specifiche mansioni a cui verrebbero chiamati.

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole interrogante che l'articolo 106, 1° comma, della Costituzione dispone che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. E poichè sino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario dovranno continuare ad applicarsi, per effetto della disposizione transitoria VII, le norme dell'ordinamento vigente, per concorso deve intendersi solo quello disciplinato dal concorso 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Non è possibile pertanto immettere nei ruoli della magistratura ordinaria gli ufficiali attualmente in servizio presso i tribunali militari con funzioni di magistrato nè «per comprovata efficienza di attitudini e requisiti» nè in seguito a concorsi speciali.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

BOERI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quali provvedimenti abbia adottato o si proponga di adottare per affrettare l'esito dell'ultimo concorso per la nomina a notai, a proposito del quale concorso il sottoscritto richiama le osservazioni svolte nella seduta del 18 ottobre ultimo scorso durante la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti intenda prendere per evitare che nei futuri concorsi abbiano a verificarsi gli enormi ritardi ripetutamente denunciati.

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole interrogante che la Commissione esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio, a seguito di istruzioni impartite, ha accelerato al massimo i lavori di revisione delle prove scritte al fine di portare a termine il concorso stesso con la maggiore sollecitudine.

Aggiungo che è allo studio la possibilità di adottare dei provvedimenti al fine di consentire che, nei futuri concorsi per l'ammissione al notariato, i lavori della Commissione esaminatrice possano svolgersi più rapidamente, e ciò in previsione che ai concorsi possa presentarsi un numero elevato di aspiranti.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

BRASCHI. - *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, in relazione al decreto del Ministro delle finanze in data 30 settembre numero 01/6943 che fissa le tariffe per l'acquisto dei tabacchi grezzi di produzione nazionale allo stato sciolto e di quelli in colli per il triennio 1949-51:

1° come intenda il Ministro tutelare gli interessi reciproci dello Stato e dei produttori contraenti nella eventualità di variazioni in più o in meno dei costi di produzione;

2° in tale eventualità se il Ministro intenda addivenire ad una revisione delle tariffe emanate;

3° in questa ipotesi con quali forme pensi di procedere alla revisione per la garanzia dei reciproci interessi dello Stato e dei produttori contraenti, in modo che questi ultimi possano affrontare con tranquillità e fiducia il triennio di attività che sta per iniziarsi ed essere incoraggiati ad assumere gli impegni necessari per l'ulteriore progresso e miglioramento della tabacchicoltura nazionale.

RISPOSTA. — In relazione a quanto prospettato dall'onorevole interrogante, si precisa anzitutto che per disposizioni tassative del Regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco, i prezzi di acquisto dei tabacchi allo stato sciolto e di quelli in colli devono essere stabiliti dall'Amministrazione dei Monopoli, a periodi triennali, prima dell'inizio del nuovo triennio di coltivazione cui si riferiscono, e di conseguenza, non si rende possibile apportare, di regola, variazioni nel corso del triennio stesso.

In passato si era dovuto necessariamente derogare a tali disposizioni, attesa la forte instabilità del mercato, ma, con il ritorno ad una più stabile e normale situazione dei costi e dei prezzi, è parso doveroso ritornare al sistema previsto dalle norme vigenti.

Per le stesse ragioni su esposte non si rende possibile la revisione delle tariffe già fissate.

Il Ministro
VANONI.

BUFFONI. - *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando si intenda provocare l'emanazione dei provvedimenti legislativi eventualmente necessari per assicurare l'indennizzo

dei danni di guerra a mobili industriali e commerciali verificatisi in Italia e dei danni di guerra subiti all'estero, e particolarmente in Francia, dai cittadini italiani industriali, commercianti, artigiani, operai e contadini.

RISPOSTA. — La possibilità del risarcimento dei danni di guerra a beni mobili industriali e commerciali verificatisi nel territorio metropolitano non può essere considerata separatamente da quella relativa al risarcimento di tutti gli altri danni di guerra verificatisi egualmente in Italia, e perciò non si ravvisa la possibilità di un provvedimento separato al riguardo.

Per tutta la materia dei danni di guerra il Governo presenterà, siccome da impegno assunto alla Camera dei deputati, e come anche comunicato al Senato in risposta ad alcune interrogazioni orali, l'intero progetto di legge.

Naturalmente il Parlamento adotterà le possibili soluzioni sul vasto e complesso problema.

Egualmente, per quanto riguarda i danni subiti all'estero, non è possibile alcuna particolare disposizione per quelli subiti in Francia e per i quali particolarmente si interessa l'onorevole interrogante: per tutti si dovrà provvedere con provvedimento legislativo che egualmente dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione del Parlamento, ma che logicamente non può che essere posteriore alle determinazioni che il Parlamento adotterà per i danni sul territorio metropolitano.

p *Il Ministro*
CIFALDI.

CAPPELLINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritiene di poter intervenire con adeguati stanziamenti nel finanziamento di opere pubbliche di carattere urgente, anche per alleviare la grave disoccupazione che imperversa nel comune di Urbino.

Nell'attesa che si mettano a disposizione più ingenti somme per la realizzazione del piano di costruzioni portato a conoscenza del Ministero dalla civica Amministrazione e dagli organi sindacali del luogo, l'onorevole Ministro dovrebbe provvedere, con carattere di urgenza, alla assegnazione dei fondi occorrenti per la ripresa della costruzione del nuovo ospedale civile, per il completamento dell'acquedotto cittadino e per la esecuzione del secondo lotto della strada Pieve di Canne–S. Donato.

RISPOSTA. — Allo scopo di recare sollievo, nei limiti delle possibilità esistenti, alla disoccupazione operaia che si deve lamentare nel comune di Urbino, l'Ufficio del Genio civile di Pesaro ha provveduto, in data 22 novembre ultimo scorso, all'appalto dei lavori di sistemazione della strada di accesso alla stazione di Urbino, dell'importo di lire 6.000.000, che si trovano già in corso di esecuzione.

Saranno altresì quanto prima appaltati i seguenti altri lavori, da eseguire nel predetto abitato:

1° riparazione della strada comunale via delle Vigne, viale del Popolo, viale dei Platani, per lire 5.000.000;

2° ricostruzione selciati e fogne in via Maggiore Nuova, per lire 2.400.000;

3° ricostruzione dei selciati e delle fogne in via Bramante per lire 3.500.000;

4° ricostruzione dei selciati e delle fogne in via Raffaello e Margherita, per lire 3.500.000.

Questo è quanto è stato possibile fare, per il momento, data la limitatissima disponibilità di fondi e le altre numerosissime urgenti richieste da soddisfare. Si assicura, peraltro, che il problema segnalato dall'onorevole interrogante – che anche questa Amministrazione desidererebbe vedere quanto prima risolto sia in Urbino che in tutti gli altri centri che si trovano nelle medesime difficoltà, – è tenuto in particolare evidenza per quegli ulteriori provvedimenti che potranno essere adottati quando nuove assegnazioni di fondi saranno autorizzate ed ancora maggiore impulso potrà essere dato all'esecuzione di pubblici lavori.

Anche le particolari necessità prospettate, che si riferiscono alla ripresa dei lavori di costruzione dell'ospedale civile, al completamento dell'acquedotto civico e al 2° lotto della strada Pieve di Canne–S. Donato, saranno tenuti presenti e, per quanto lo consentirà la misura delle assegnazioni che verranno disposte, si cercherà di andare incontro ai bisogni di quella popolazione.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CAPPELLINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per conoscere se, in adesione alle richieste più volte avanzate dalla civica Amministrazione di Pian di Meleto (Pesaro) l'onorevole Ministro ritiene, nell'attesa di poter provvedere al finanziamento delle maggiori opere elencate nell'esposto esistente presso il Ministero, di concedere l'importo occorrente per il completamento del palazzo scolastico del capoluogo, i cui lavori furono a suo tempo sospesi per mancanza di fondi.

L'ultimazione dell'opera s'impone per i seguenti motivi:

1° il capoluogo del Comune non dispone di aule scolastiche arieggiate e sane per i 730 bambini delle cinque classi elementari;

2° i muri costruiti fino ad una certa altezza esposti alle intemperie e ai geli, minacciano rovina se si lasciano nello stato di abbandono in cui si trovano;

3° per lenire, sia pure parzialmente, la seria disoccupazione che esiste nel Comune.

RISPOSTA. — Nel programma di lavori di prossima attuazione, da finanziare con i fondi recentemente stanziati per l'esecuzione di opere straordinarie a sollievo della disoccupazione, è stato compreso anche il completamento dell'edificio scolastico nel comune di Pian di Meleto, per un ammontare di spesa di lire 9.500.000.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CARBONARI (MOTT, BENEDETTI Luigi). - *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se loro consta della situazione di enorme disagio economico dei pensionati del clero ex-regime e come intendono provvedere.

RISPOSTA. — La situazione degli ecclesiastici e professori dei seminari teologici dei territori già soggetti all'impero austro-ungarico, aventi diritto al trattamento di quiescenza secondo la legislazione del cennato regime austro-ungarico, conservato per l'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, è stato oggetto di attento esame e si può assicurare che il relativo provvedimento farà parte di quello generale concernente l'adeguamento degli assegni di pensione.

Il Ministro
SCELBA.

CASO. - *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se siano state date disposizioni circa l'inclusione nelle nuove liste elettorali dei cittadini che furono esclusi dall'elettorato attivo limitatamente alle elezioni delle nuove Camere, il che implica ora il pieno godimento dei diritti politici anche per tale categoria di persone.

RISPOSTA. — Qualora la S. V. onorevole vuol riferirsi alla esclusione dall'elettorato attivo per motivi politici, non si ha che a richiamare le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1947, n. 1453, che prevedono la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista per il periodo di un quinquennio.

Qualora invece la S. V. onorevole intende riferirsi ad esclusioni di natura diversa, si prega di voler favorire cortesi chiarimenti al riguardo.

Il Ministro
SCELBA.

CASO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale dell'acquedotto del Torano e Maretto, sia per Napoli che per i paesi della provincia di Caserta, e per sapere come intenda provvedere a sostituire i diritti precostituiti della irrigazione nella pianura del medio Volturno, ove la differente altimetria fra una parte del territorio irrigabile col Volturno e quella attualmente irrigata con le acque del Maretto e del Torano, lascia perplessi gli agricoltori della zona Alifana che, senza una possibilità tecnica di sufficienza e relativa sopraelevazione delle acque del Volturno, vedrebbe abolita praticamente l'irrigazione.

Faccio presente che gli ettari attualmente irrigati sono 2.711 e che il fabbisogno normale per l'irrigazione è appunto di un litro per ettaro cioè litri 2.711 e che 1900 dovrebbero essere irrigati dal Volturno a quota 110,

mentre che gli altri 800 litri dovrebbero rimanere soggetti al Torano per l'irrigazione, oppure con le acque del Volturno attraverso un impianto di sopraelevazione.

RISPOSTA. — Per l'acquedotto del Torano e Maretto sono in corso i lavori di scoperta delle sorgenti e sono stati ultimati i lavori preparatori per lo studio del progetto esecutivo del canale che deve addurre le acque dalle sorgenti al Monte Cervino donde debbono partire i sifoni che alimenteranno Napoli.

Dal canale principale, in punti adatti, si deriveranno le canalizzazioni che debbono alimentare i comuni del casertano .

Lo studio di massima dell'acquedotto casertano è in corso, ma per eseguire i lavori preparatori (sondaggi, rilievi geognostici ecc.), necessari alla compilazione del progetto esecutivo si attende che il Consorzio dei Comuni interessati deliberi l'assunzione a suo carico del 50 per cento della relativa spesa.

Nessuna preoccupazione deve esservi per l'irrigazione dei terreni della pianura del medio Volturno che sarà garantita sia con l'acqua derivata dal Volturno, sia con quella che residuerà alle sorgenti Torano e Maretto, che hanno una portata media complessiva di mc. 4,23 al secondo.

L'acquedotto di Napoli e quello della provincia di Caserta assorbiranno al massimo una portata di mc. 3 al secondo. Restano quindi mc. 1,23 da destinare all'irrigazione di quei terreni che, per la loro altimetria, non potranno essere irrigati a gravità dalle acque del Volturno.

Con un razionale sistema d'irrigazione che diminuisca le perdite, sono sufficienti litri 0,80 di acqua per ettaro così che per gli 800 ettari che l'onorevole interrogante denunzia come non irrigabili con l'acqua del Volturno, saranno sufficienti litri 640 di acqua di fronte a litri 1230 che resteranno disponibili.

Ritengo utile aggiungere che la magra delle sorgenti si verifica nei mesi da ottobre a dicembre mentre l'irrigazione si effettua da giugno a settembre e quindi i diritti precostituiti dagli agricoltori saranno senz'altro garantiti.

Il Sottosegretario di Stato
L. CAMANGI.

CERULLI IRELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1° se ritenga giusto che il personale aggregato alle carceri in caso di malattia o di altre impellenti necessità debba provvedere a proprie spese alla propria sostituzione nell'ufficio anche quando per la gravità del male gli riesca impossibile anche la ricerca di un qualsiasi sostituto;

2° se non ritenga doveroso concedere a detto personale un mese almeno di licenza, come è stabilito per tutti gli impiegati dello Stato, senza essere obbligato a provvedere alla propria sostituzione;

3° se risponde a criteri di equità quanto è stabilito nell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 luglio 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 25 agosto 1948, n. 197) per il quale soltanto per i sanitari è previsto un minimo di retribuzione mensile pari a lire 25.000, mentre ne sono esclusi i cappellani che pure disimpegnano il loro ministero nella stessa disagiata residenza;

4° per quale motivo soltanto i cappellani, per essere ritenuti degni dei miglioramenti di cui è oggetto nel citato decreto, debbono prestare 42 ore settimanali; I) quando anche essi, come i sanitari, per la natura del ministero che disimpegnano e che può essere richiesto e pertanto indilazionabile, in ogni ora del giorno e della notte sono sempre a disposizione dell'istituto; II) quando è pacifico che la settimana lavorativa è per tutti gli impiegati di ore 40 settimanali senza tener conto di tutte le feste e dei mesi di licenza;

5° se ai cappellani che a norma del decreto 6 luglio 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1948, n. 199), debbono prestare 42 ore settimanali e sono esclusi da tutti i vantaggi concessi agli impiegati dello Stato (feste – licenze – viaggi semigratuiti), creda adeguato e giusto compenso la retribuzione mensile la quale anche con l'aggiunta degli ultimi miglioramenti, va da un minimo di lire 16.000 ad un massimo di lire 22.000 mensili;

6° se in vista di eventuali miglioramenti alle categorie di impiegati meno retribuiti, non sia doveroso tener presente la categoria dei cappellani delle carceri per i quali, essendo stabilito un orario settimanale di 42 ore

e pertanto essendo loro preclusa ogni altra attività, è da ritenere inadeguata, se non irrisoria, l'attuale retribuzione anche aumentata dai recenti miglioramenti.

RISPOSTA. — Osservo anzitutto all'onorevole interrogante che gli appartenenti al personale aggregato alle carceri non assumono qualità di impiegati ma sono investiti di mero incarico, e la loro particolare condizione, se non comporta determinati vantaggi, non impone nemmeno tutti i doveri che derivano dal rapporto di impiego. Così, ad esempio, essi non sono soggetti a trasferimenti; possono farsi sempre sostituire da persone bene accette all'Amministrazione, ma tale sostituzione si effettua a loro spese e ciò anche nei casi di malattia o se intendono fruire di licenze non potendo essi collocarsi in aspettativa per motivi di salute e non avendo diritto a ferie. Ciò risponde alle particolari esigenze di detti aggregati, i quali, se pure investiti di incarico dalla pubblica amministrazione, generalmente traggono i mezzi di vita da altre attività.

Osservo poi che con decreto ministeriale 6 luglio 1948, nell'estendere al personale aggregato i benefici economici di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, si volle assicurare ai medici, che prestano servizio in località particolarmente disagiate ed isolate, un emolumento complessivo mensile di almeno lire 25.000 e pertanto si dispose che, ove la normale retribuzione non raggiungesse tale cifra, la differenza venisse corrisposta a titolo di assegno personale. Ciò per rispondere alla necessità di assicurare l'assistenza sanitaria ai detenuti ristretti nelle cennate località.

Con altro decreto ministeriale 6 luglio 1948, però, si sono estesi al personale aggregato gli ulteriori benefici economici concessi ai dipendenti statali con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Tali ulteriori benefici riassorbono – in genere – il maggior emolumento assegnato ai medici ed è quindi da ritenersi che la condizione di costoro non risulti privilegiata nei confronti di quella dei cappellani.

L'obbligo di prestare servizio per almeno 6 ore giornaliere, poi, è stato posto al fine di adeguare la condizione di detti aggregati a quella di altre persone investite di altri incarichi come ad esempio a quella di coloro che sono incaricati dell'insegnamento di una determinata materia nelle scuole pubbliche.

È da avvertire però che l'Amministrazione della giustizia non ha mai ritenuto che l'opera del medico e del cappellano fosse da valutare con criterio strettamente orario, ed ogni cappellano, il quale non voglia restringere le sue funzioni alla sola celebrazione della messa delle feste di precetto, bene può conseguire l'intero assegno giornaliero, se quotidianamente assolve i vari compiti a lui riservati.

Può riconoscersi che la retribuzione dei cappellani non è adeguata all'importanza dell'incarico loro conferito, ma questo Ministero ha fatto quanto era nelle sue possibilità, estendendo ad essi ogni beneficio economico concesso ai dipendenti statali.

Ulteriori miglioramenti saranno possibili, se consentite dalle prossime future leggi, ma è da tener presente che gli appartenenti al personale aggregato traggono in genere, come si è detto, i loro mezzi di vita da altre attività professionali.

Assicuro comunque l'onorevole interrogante che si cercherà di attenuare, anche in sede legislativa, il rigore delle vigenti norme che riservano l'intero trattamento economico solo a quelli « aggregati », che prestano opera per almeno sei ore giornaliere.

p *Il Ministro*
CASSIANI.

D'INCÀ. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, interno e tesoro.* — Per sapere se non si ritenga di dover con la massima urgenza possibile promuovere un provvedimento legislativo in virtù del quale i Comuni capoluoghi di Provincia, nella loro totalità deficitari, siano sollevati dalle enormi spese per il funzionamento degli Uffici giudiziari, spese che conviene accollare integralmente allo Stato, e se in attesa di tale imprescindibile provvedimento, non si giudichi doveroso di far adeguare al carico attuale l'esiguo contributo dello Stato, fermo alle proporzioni prebelliche.

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole interrogante che con la legge 24 aprile 1941, n. 392, il servizio per i locali, i mobili, il riscalda-

mento, l'illuminazione e la pulizia delle sedi degli Uffici giudiziari fu affidato ai Comuni in cui gli uffici stessi si trovano e con la tabella allegata alla legge stessa fu fissato il contributo che l'Erario avrebbe corrisposto ad ogni Comune.

In conseguenza della guerra e dato l'aumento delle spese e delle forniture, il contributo venne aumentato del duecento per cento per gli anni 1945-46 e del duecento, del trecento e del quattrocento per cento a seconda che si trattasse di sedi di preture di tribunali e di corti di appello per il 1947.

Attualmente, per risolvere il delicato problema, sono in corso trattative tra il Ministero della giustizia e gli altri Ministeri cointeressati almeno allo scopo di porre una parte delle spese a carico di tutti i Comuni delle rispettive circoscrizioni in relazione al numero degli abitanti.

Tali trattative sono a buon punto e si spera di poter dare al complesso problema una sollecita regolamentazione.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

DI ROCCO - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — 1° Per conoscere le ragioni che hanno determinato la Commissione del Piano regolatore delle Ferrovie a rimandare ad un terzo tempo la costruzione della ferrovia Canicattì-Riesi-Mazzarino-Caltagirone che per la sua notevolissima importanza agricola, ha carattere di urgenza;

2° se sia vero che « il terzo tempo » si prevede possa avere inizio dopo il 1958;

3° se non ritengano opportuno anticipare la costruzione di detta ferrovia in sostituzione di altre previste nei primi due tempi ma non ancora progettate, in considerazione della grave disoccupazione che si registra nei paesi che verranno serviti dalla costruenda linea che ne assorbirebbe certamente tutta la mano d'opera disoccupata.

RISPOSTA. — Si deve innanzi tutto chiarire che la Commissione per il piano regolatore delle ferrovie, sedente presso il Ministero dei lavori pubblici ha iscritto la linea Canicattì, Riesi, Mazzarino, Caltagirone fra le opere da eseguire in un secondo tempo, non in un terzo tempo come asserisce l'onorevole interrogante, in quanto è stato riconosciuto che la ferrovia stessa avrebbe notevole interesse per il traffico, data l'importanza dei paesi serviti, densi di popolazione e ricchi per produzione agricola e mineraria.

La divisione dei lavori da eseguire per la costruzione di ferrovie in Sicilia in vari tempi è giustificata dalla necessità di graduare l'attuazione del vasto programma che viene fissato nel periodo di 10 anni e ciò in rapporto alla possibilità di finanziamento dei lavori stessi.

Infatti la realizzazione di tale piano di opere è subordinato alla assegnazione dei fondi occorrenti per l'adeguato sviluppo di esse in relazione alla notevole mole dei lavori da eseguire e all'impiego di somme alquanto considerevoli.

Il fatto quindi che la ferrovia Canicattì-Caltagirone sia stata compresa nel secondo tempo delle opere da eseguire dimostra l'interesse e la premura dello Stato a che essa possa avere la più sollecita realizzazione.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FALCK. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere a favore dei comuni capoluoghi di mandamento a carico dei quali, in base alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono state fatte gravare tutte le spese per il funzionamento delle preture e delle carceri mandamentali, mentre che, in base alla legislazione precedente alla predetta legge, quelle spese venivano ripartite tra i comuni facenti capo al mandamento, così che il comune capoluogo era amministratore del servizio e sosteneva la quota spese dovute alla stregua degli altri comuni.

Allo stato attuale i comuni capoluoghi di mandamento debbono sostenere oneri che si riferiscono ad un servizio che va a favore di un gruppo di comuni, oneri che comunque non vengono affatto coperti dal canone annuo pagato dai comuni interessati in base alla precitata legge del 1941, n. 392.

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole interrogante che nel 1931, in occasione della riela-

borazione delle finanze dei comuni e delle provincie, venne disposto (con il Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175) che i servizi per i locali, mobili, ecc. degli Uffici giudiziari, nonchè per i locali, salari al personale di custodia, ecc. delle carceri mandamentali fossero trasferiti dai comuni allo Stato.

Di fatto, però, tale trasferimento non venne effettuato per difficoltà di ordine organizzativo e si dispose che, in attesa del trapasso dei servizi, questi sarebbero stati gestiti dai comuni con rimborso da parte dello Stato delle spese relative; ad evitare, poi, che nel frattempo detti enti potessero erogare somme maggiori di quelle già destinate ai servizi in parola fu disposto che il rimborso non potesse superare le spese sostenute nel 1930.

Nel corso degli studi per il trasferimento dei servizi fu riconosciuto che essi, per la loro capillarità, non si prestavano ad essere assunti dallo Stato che avrebbe dovuto costituire una organizzazione pesante e costosa.

Vennero allora emanate la legge 24 aprile 1941, n. 392, per gli uffici giudiziari e la legge 29 novembre 1941, n. 1405, per le carceri mandamentali per le quali le spese per detti servizi sono state dichiarate, come prima del 1931, obbligatorie per i comuni.

In esse è stabilita la corresponsione di *contributi* statali fissati nelle tabelle allegate alle leggi medesime ed è, altresì, prevista la *possibilità* di variare i contributi medesimi. In conseguenza della guerra, dato l'aumento delle spese e delle forniture, il contributo per il servizio degli uffici giudiziari venne aumentato del duecento per cento per gli anni 1945-1946 e del duecento, trecento e quattrocento per cento a seconda che si trattasse di sedi di preture, di tribunali e di Corti di Appello per il 1947. Per il servizio delle carceri si rimborsò per gli anni decorsi, la maggiore spesa quando i comuni, nel bilancio di previsione, in corrispondenza, avevano previsto, per aumento di salario al personale, una maggiore entrata per contributo da parte dello Stato, oltre quello ordinario fissato dalla tabella *c*) allegata alla legge anzidetta.

Attualmente, per risolvere il delicato problema, sono in corso trattative tra il Ministero della giustizia e gli altri Ministeri cointeressati almeno allo scopo di porre una parte delle spese stesse a carico di tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni in relazione al numero degli abitanti e al contingente della imposta fondiaria.

Tali trattative sono a buon punto e si spera di potere dare al complesso problema una sollecita regolamentazione.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

FARINA. - *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi non si sia ancora provveduto a liquidare al personale dell'aeronautica militare e militarizzato, reduce dalla prigionia o da internamento, la differenza del terzo per accantonamento, nonchè l'indennizzo mensile spettante per ogni mese di prigionia.

RISPOSTA. — Si ritiene che l'onorevole senatore interrogante abbia inteso riferirsi, oltre che alla liquidazione dell'indennizzo mensile previsto dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 599, al pagamento delle differenze tra competenze dovute per il periodo di prigionia e anticipazioni corrisposte alle famiglie.

Tali pagamenti sono stati regolarmente effettuati dall'Aeronautica man mano che gli interessati rientravano dalla prigionia e se ne accertava la posizione.

Per quanto riguarda l'indennizzo mensile suindicato, si comunica che le liquidazioni procedono da parte dei competenti organi della Aeronautica con il ritmo più celere possibile.

Comunque, per sopperire alle immediate e più gravi necessità degli interessati, vengono corrisposti congrui anticipi.

Il Ministro
PACCIARDI.

LUCIFERO. - *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali sono i motivi che ostacolano il collocamento in pianta stabile nei ruoli della Pubblica sicurezza delle circa 600 ex-guardie regie attualmente in servizio, le quali hanno al loro attivo dai 12 ai 18 anni di servizio nelle forze di polizia e se non sia il caso di adottare anche per loro il provvedimento che

ha permesso l'incorporazione nelle forze di Pubblica sicurezza di ex-partigiani, combattenti, militi della strada ecc. senza tener conto del requisito del 35° anno di età.

RISPOSTA. — In virtù della legge 1° settembre 1940, n. 1373, con la quale venne disposto il richiamo in servizio temporaneo, per esigenze eccezionali, del personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia, un gruppo di ex-guardie regie chiese ed ottenne l'assunzione in servizio temporaneo di Pubblica sicurezza.

Il servizio dai medesimi prestato, sanciva espressamente l'articolo 5 della citata legge, non poteva però costituire titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di assegni o nuove liquidazioni di pensioni, nè era cumulabile ad alcun effetto con i servizi precedentemente prestati.

Dopo la fine della guerra, in epoche diverse, ex sottufficiali ed agenti del disciolto Corpo della Regia guardia che già si trovavano in servizio temporaneo, chiesero la loro sistemazione in organico.

In merito, premesso che la situazione non è particolare agli appartenenti all'ex Corpo della Regia guardia, ma comune a tutti i richiamati già in servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, epperò la eventuale concessione di un beneficio non potrebbe essere limitata ad una particolare categoria, ma estesa a tutti i richiamati. Fu ritenuto non ammissibile un provvedimento del genere in quanto esso avrebbe rappresentato una grave deroga ai princìpi generali che disciplinano la materia della valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza dei personali statali.

Trattandosi di situazioni assolutamente diverse, non si ravvisa, d'altra parte, alcuna possibilità di adottare un provvedimento analogo a quello assunto a suo tempo a favore dei combattenti della guerra di liberazione (decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106), provvedimento che venne dettato da particolari condizioni, e col quale veniva richiesto, per l'assunzione, il possesso attuale di vari requisiti, non escluso quello di non aver superato determinati limiti di età.

Il Ministro
SCELBA.

MAGLIANO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se con la prossima scadenza del 31 dicembre 1948 non creda necessario ed urgente proporre la proroga al decreto 4 dicembre 1946, n. 671, col quale venivano sospese tutte le procedure di affrancamento dei canoni enfiteutici chiesti a partire dal 25 luglio 1943 per fondi concessi da Comuni, Provincie ed altri Enti pubblici o di beneficenza.

Chiede inoltre se l'onorevole Ministro non intenda estendere tale sospensione anche alle procedure riguardanti enfiteusi concesse da privati, entro il decennio e per le quali pertanto non sarebbe consentita la revisione. Il che viene a favorire una ingiusta speculazione dovuta alla enorme differenza del prezzo dei prodotti agricoli prima e dopo il 1944 e che permette di chiedere l'affrancazione dei canoni con pagamenti irrisori.

Fa rilevare che la esigenza di un provvedimento urgente che valga per lo meno a sospendere i giudizi in corso, in attesa di una completa revisione del grave problema, fu già riconosciuta dallo stesso Ministro sia rispondendo ad una interrogazione presentata all'Assemblea costituente dall'onorevole Crispo, sia con l'approvazione di un apposito disegno di legge del novembre 1947 non presentato ancora al Parlamento. Motivi di assoluta giustizia ed anche di tranquillità sociale consigliano il chiesto provvedimento a tutela di legittimi interessi non solo degli Enti pubblici ma anche di privati cittadini, i quali sono ora posti nella condizione di vedersi spogliati dei loro fondi col pagamento del valore di una sola annata di canone.

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che il Consiglio dei Ministri ha già approvato un disegno di legge predisposto dal Ministero della giustizia riguardante la revisione dei canoni enfiteutici e le affrancazioni.

Tale disegno è stato trasmesso alle Assemblee legislative.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

PARRI. - *Al Presidente del Consiglio, ed ai Ministri degli esteri, interni e pubblica istruzione.* — Per sapere se siano stati adottati gli

urgenti e necessari provvedimenti per superare la gravissima crisi finanziaria nella quale la « Fondazione figli degli italiani all'estero » è stata posta dalla inadempienza delle Amministrazioni competenti nel pagamento dei contributi stabiliti da regolari convenzioni, ciò che ha portato alla sospensione degli stipendi e salari dei dipendenti, e ad una insostenibile situazione nei Collegi gestiti dalla Fondazione, con conseguente turbamento e disordine; e per conoscere se e quali criteri s'intenda seguire per una stabile sistemazione dell'ente, che assolve ad una funzione assistenziale di grande interesse anche sul piano dei rapporti internazionali.

La gravità della situazione e l'urgenza dei provvedimenti giustificano la richiesta di cortese prontezza nella risposta.

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione presentata nella seduta del 12 ottobre 1948, La informo che effettivamente l'attuale situazione della F. I. E. è delle più serie ed intricate. Poichè ad un dato momento il Ministero della pubblica istruzione, lamentando una disordinata gestione da parte della F. I. E. con conseguente danno degli assistiti, ha ritenuto necessario denunciare la Convenzione relativa ai Collegi – con il che si sono aggravate le condizioni dell'Ente – il Ministero degli affari esteri, nella sua veste di autorità tutoria, è intervenuto direttamente ponendo a capo dell'organismo propri funzionari che lo mettessero in grado di rendersi più esattamente conto delle cause del male e dei necessari rimedi.

Solo ora, dopo un approfondito e scrupoloso esame dei complessi elementi di diritto e di fatto che caratterizzano la situazione della F. I. E., sono in grado di poter diagnosticare con sufficiente chiarezza le ragioni del disagio in cui l'Ente si dibatte. Esse si riassumono in sostanza nel grave onere cui l'Ente stesso è sottoposto per il pagamento del suo esuberante personale, già appartenente alla disciolta Segreteria dei fasci all'estero. Detto personale viene attualmente retribuito dalla Fondazione; è tuttavia da notare che quest'ultima non solamente manca delle rendite necessarie per sopportare più a lungo un simile onere assolutamente sproporzionato alle sue esigenze di lavoro, ma per di più non appare, a stretto diritto, tenuta a tale pagamento, iniziato nel 1943 e continuato fino ad oggi per una strana anomalia amministrativa, determinata dal disordine generale e mossa da fini umanitari.

Il Ministero degli esteri, d'intesa con quello del tesoro, sta attivamente ricercando i mezzi per risolvere questo problema, tenendo bene inteso conto dei legittimi interessi del personale e dell'opportunità di assicurargli una sistemazione adeguata. Una volta raggiunto questo scopo, la Fondazione, alleggerita da un pesantissimo onere, potrà essere riorganizzata su nuove basi.

Tengo al riguardo a rilevare che essa dispone tuttora di un cospicuo patrimonio immobiliare e che, risanata l'amministrazione, potrà avere davanti a se interessanti prospettive di carattere assistenziale e culturale, anche nel piano internazionale.

Il Ministro
SFORZA.

PASQUINI. – *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno tranquillizzare le categorie anziane dei Segretari comunali e provinciali, in stato di allarme per essere stati attuati recenti provvedimenti di collocamento a riposo di loro colleghi non appena essi hanno raggiunto il 65° anno di età, e se non ritenga opportuno e necessario riservare a questa benemerita categoria di funzionari – in questo grave momento di disagio economico e di difficoltà di vita – lo stesso trattamento praticato agli insegnanti elementari, ai magistrati e ad altre categorie di dipendenti statali, i quali, con criterio di lodevole comprensione, vengono trattenuti in servizio dopo il compimento del 65° anno e fino al 70° anno di età.

RISPOSTA. — Il Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, prevede il collocamento a riposo di ufficio dei Segretari comunali e provinciali al compimento del 40° anno di servizio oppure al 65° anno di età con 20 anni di servizio.

Cionondimeno questo Ministero, con alto senso di comprensione delle necessità della categoria, si astiene, nel limite del possibile, dall'applicare rigorosamente detta disposizione

nei riguardi di quei Segretari che siano ancora idonei all'espletamento delle loro delicate e complesse mansioni.

Tale criterio di massima non viene naturalmente osservato nei casi in cui il collocamento a riposo è reso indispensabile per speciali esigenze di servizio ovvero per le minorate condizioni fisiche o intellettuali dei funzionari predetti.

Il Ministro
SCELBA.

PASQUINI. - *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente, in attesa del nuovo ordinamento della carriera dei Segretari comunali e provinciali, di rimuovere lo stridente contrasto fra l'ammontare degli emolumenti dei pubblici impiegati, aumentati negli ultimi anni nel tentativo di adeguarli al valore monetario, e i diritti accessori corrisposti ai Segretari comunali e provinciali dopo la permanenza di quattro anni dal raggiungimento dello stipendio annuo del rispettivo grado, nella misura fissata con il regio decreto legge 17 agosto 1928, n. 1953, sulla statizzazione, con l'applicazione della doppia riduzione del 12 per cento per effetto dei regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, misura che va da un minimo di lire 310 annue per il grado VIII, ad un massimo di lire 1162 annue per il grado III.

RISPOSTA. — Non si ravvisa l'opportunità di promuovere l'emanazione di un provvedimento legislativo inteso ad adeguare all'attuale ammontare degli assegni dei pubblici impiegati l'importo dei diritti accessori spettanti ai segretari comunali.

Si fa presente, al riguardo, che detti diritti, istituiti con l'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, e mantenuti in vigore anche dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, sul nuovo stato giuridico dei Segretari comunali e provinciali, hanno il carattere di uno straordinario aumento periodico di stipendio, che viene concesso ai segretari comunali di grado inferiore al secondo, quando abbiano maturato una determinata anzianità dopo il raggiungimento dell'ultimo scatto di stipendio e non abbiano demeritato.

Detti diritti, pertanto, costituiscono un particolare ed eccezionale beneficio concesso a favore della categoria dei Segretari comunali, in raffronto alle altre categorie di pubblici impiegati, e stante il principio della equipaparazione dei Segretari ai funzionari delle Amministrazioni dello Stato, sancito dall'articolo 1 sub 173 della legge 27 giugno 1942, n. 851, non si ravvisa alcun giustificato motivo per elevare l'importo dei diritti stessi, tenuto anche conto della circostanza che i Segretari già fruiscono di altro sensibilissimo beneficio economico, percependo una quota dei diritti di segretario per un ammontare che può raggiungere la metà dello stipendio annuo.

Il Ministro
SCELBA.

PERSICO. - *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde al vero la notizia diffusasi tra le laboriose popolazioni dei comuni di San Giorgio a Liri, Esperia, Castelnuovo-Parano, Sant'Andrea, Vallemaio, Ausonia e Pignataro Interamna, tutti della provincia di Frosinone, secondo la quale il Governo penserebbe di versare ai cittadini, atrocemente offesi e danneggiati dalle truppe di colore nel maggio 1944, il risarcimento già liquidato dalle autorità francesi in misura inferiore e diversa da quella fissata in detta liquidazione.

RISPOSTA. — Nel periodo anteriore alla entrata in vigore del Trattato di Pace ed anche per parecchi mesi dopo tale data, ha provveduto il Comando militare francese in Italia all'istruttoria delle domande dei cittadini italiani per il risarcimento dei danni alle persone e alle cose prodotti dalle truppe francesi di colore in Italia e alla determinazione dei relativi indennizzi, mentre il Governo italiano ha provveduto al pagamento di tali danni con fondi del Tesoro italiano, sulla base di certificati di pagamento trasmessi dall'Ufficio Reclami francese.

I reclami rimasti inevasi presso il Comando militare francese alla data del passaggio del servizio al Governo italiano, oltre 20 mila, vengono ora esaminati dai competenti uffici del Ministero del tesoro, i quali fissano i relativi indennizzi dopo aver sentito il parere di

una apposita Commissione della quale fanno parte i rappresentanti del predetto Ministero, dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura interessata, nonchè il sindaco di ciascun Comune.

La liquidazione degli indennizzi viene fatta con criteri di equità in base alle risultanze dei relativi fascicoli ed alle informazioni delle Autorità locali, civili e militari.

Quanto alle voci secondo le quali il Governo italiano penserebbe di versare ai cittadini danneggiati un risarcimento in misura inferiore a quella già liquidata dalle autorità francesi, si dichiara che tali voci sono prive di fondamento, anche per il fatto che, in relazione alle domande attualmente in esame, il Comando militare francese non ha proceduto ad alcuna liquidazione.

p *Il Ministro*
CIFALDI.

PIEMONTE. - *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito sinora la liquidazione della pensione di guerra all'ex marinaio Zamar Mario di Agostino, da Ruda (Udine), inviato in licenza illimitata, in attesa di trattamento di quiescenza, fin dal 12 aprile 1943, perchè affetto da artrite deformante contratta in servizio a Tobruck. Lo Zamar è inabile a qualsiasi lavoro, ha i genitori di oltre 75 anni, non ha mai ricevuto alcun soccorso.

RISPOSTA. — Dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo n. 232018 dell'ex marinaio Mario Zamar di Agostino, da Ruda (Udine), non risulta confermata l'asserzione dell'interessato circa il suo collocamento in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza e pertanto non è possibile addivenire, nelle more dell'istruttoria, alla concessione di anticipazione sulla pensione di guerra.

Risulta invece che in seguito a domanda presentata dal predetto ex militare, venne iniziata, in data 5 dicembre 1946, pratica di pensione e contemporaneamente, si dispose, presso la Commissione medica di Udine, la prescritta visita medica che fu eseguita l'8 ottobre 1947: l'interessato venne riconosciuto affetto da « grave spondiloartrite anchilosante e artrite cronica anchilosante alle articolazioni coxofemorali » e, quindi, proposto per la I categoria per la durata di due anni.

All'intento di comprovare la dipendenza da causa di servizio di guerra di detta infermità venne, a suo tempo, avviata istruttoria con le competenti Autorità, per raccogliere la indispensabile documentazione clinica e matricolare che, malgrado sollecitazioni, non è finora pervenuta.

Anche di recente, e precisamente il 29 novembre scorso, sono state rivolte nuove premure: in particolare si attende che il Ministero della difesa - Marina - trasmetta il foglio matricolare aggiornato e che l'Ospedale militare di Lucca invii la cartella clinica, relativa alla degenza dell'interessato presso l'Ospedale militare di Massa.

Assicuro, comunque, che non appena in possesso della documentazione probatoria, la pratica dello Zamar sarà senz'altro definita.

Il Ministro
PELLA.

RICCI Federico. - *Ai Ministri della giustizia e dell'industria e commercio.* — Se non credano di dare efficaci disposizioni perchè nella pubblicazione ufficiale di documenti ed atti privati (come bilanci, procure, ecc.) cessi l'abuso della locuzione « firma illeggibile » e siano stampati i nomi dei firmatari.

Quale esempio, si può vedere il foglio annunci legali, il bollettino dei bilanci delle Società anonime ecc.

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole interrogante che per quel che riguarda gli atti - almeno quelli dispositivi - che si redigono nell'ambito dell'attività di questo Ministero, il problema dell'illeggibilità delle firme non si presenta, perchè la sottoscrizione è apposta normalmente ad atti pubblici o, se ad atti privati, di regola è soggetta ad autenticazione.

Così è delle procure, citate ad esempio dallo interrogante, come atti a proposito dei quali si verificherebbe l'inconveniente lamentato.

Per quel che concerne invece l'inconveniente medesimo, da un punto di vista più particolare, buona parte di esso si verifica in pubblicazioni su periodici come il foglio degli annunzi legali e il bollettino dei bilanci delle società per

azioni, ma assicuro il senatore Ricci che da parte del Ministero dell'industria e commercio si stanno predisponendo quegli opportuni provvedimenti atti ad evitare i lamentati inconvenienti.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

RICCIO. - *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, quando e come saranno sistemati gli ufficiali di porto di complemento, trattenuti in servizio in analogia a quanto è stato già fatto per categorie similari della Marina militare (Corpo di Stato Maggiore e Genio navale, direzione macchine).

RISPOSTA. — 1° Gli ufficiali di porto di complemento, come gli ufficiali di complemento degli altri ruoli della Marina, possono essere trattenuti in servizio solo a domanda o, quanto meno, con il loro consenso.

Devono pertanto, ritenersi insussistenti le ragioni che solo potrebbero giustificare l'emanazione di norme eccezionali per la sistemazione degli ufficiali cui si riferisce la richiesta dell'onorevole interrogante.

2° Tuttavia l'Amministrazione della Marina militare, per venire incontro agli ufficiali in questione, ha già provveduto a bandire un concorso straordinario per titoli per la nomina di 10 sotto-tenenti di porto in servizio permanente effettivo, riservato agli ufficiali di complemento (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 16 ottobre 1947).

A tal riguardo il Ministero del tesoro ha, a suo tempo, concessa la propria adesione solo in via del tutto eccezionale e lo stesso Ministero non ha, pertanto, ritenuto di poter aderire ad una seconda richiesta di questa Amministrazione per l'autorizzazione di un altro concorso per titoli, in omaggio al principio che i reclutamenti devono essere espletati in base a concorsi per esami.

Recentemente, inoltre, è stato portato a termine un concorso ordinario per esami per 30 posti di sotto-tenenti di porto in servizio permanente di cui 3 posti erano riservati agli ufficiali di complemento.

3° Nessun provvedimento di passaggio nel servizio permanente di ufficiali di complemento degli altri ruoli della Marina è stato finoggi adottato. È pur vero che è in corso di definizione con il Ministero del tesoro un disegno di legge per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente di Stato Maggiore e del Genio navale (direzione macchine) da trarre dagli ufficiali di complemento, ma a tale reclutamento si addiverrà con concorso per titoli ed esami e non per soli titoli, come al concorso per gli ufficiali di porto di cui al precedente n. 2).

Il Ministro
PACCIARDI.

ROMANO Antonio. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il motivo per cui ancora non viene data esecuzione all'articolo 23 dello Statuto della Regione siciliana, ripristinando in Sicilia la Cassazione.

RISPOSTA. — Informo l'onorevole Romano che la questione formante oggetto dell'interrogazione è stata già esaminata in occasione dell'elaborazione dei recenti provvedimenti legislativi, con cui sono stati istituiti in Sicilia Sezioni Regionali della Corte dei conti ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Nello scambio di idee che ebbe allora luogo tra rappresentanti della Regione, la Presidenza del Consiglio ed il Ministro Guardasigilli, venne riconosciuta l'opportunità di rinviare ad un momento successivo la soluzione del problema circa l'istituzione in Sicilia di Sezioni regionali della Corte di cassazione in quanto per questa, a differenza degli altri organi giurisdizionali centrali, il problema del decentramento assumeva un aspetto affatto particolare, innestandosi nella questione fondamentale della Cassazione Unica o del ripristino delle Commissioni regionali.

Tale argomento fu, com'è noto, largamente dibattuto dall'Assemblea Costituente, in seno alla quale non fu possibile raggiungere una soluzione, così che il grave problema venne rinviato all'esame del nuovo Parlamento.

D'altra parte conviene anche riconoscere che il decentramento della Cassazione non è la più urgente fra le questioni che il Governo ha in corso di esame, a proposito dell'attua-

zione dello Statuto della Regione siciliana, che si va gradualmente operando.

Per tali considerazioni la migliore sede, per la soluzione di tale problema sembra sia quella della riforma generale dell'Ordinamento giudiziario, in particolare per ciò che attiene alla Suprema giurisdizione, riforma che è stata già annunziata nella recente discussione al Parlamento sul bilancio della giustizia.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

TARTUFOLI-LODATO - CEMMI - CICCOLUNGO LOVERA - MARTINI - SALOMONE - JANNUZZI - PEZZINI - CARELLI - OTTANI - FOCACCIA - ELIA - MICELI PICARDI - LANZA FILINGERI PATERNÒ - BARACCO - ZELIOLI - RUSSO - BAREGGI - BENEDETTI - AZARA - TOSATTI - GRAVA - MAGRÌ - RICCIO - GELMETTI - FARIOLI - TAFURI - SARTORI - MARTINI CAMIA - CARRARA - BRACCESI - MOTT - PAGE - D'INCÀ - BUBBIO - BOSCO - SACCO - VIGIANI - MARCONCINI - SAMEK LODOVICI - CAMINITI MENGHI - VISCHIA - GUARIENTI - BORROMEO - DE BOSIO - FANTONI - DE GASPERIS - FACCHINETTI - VACCARO - GIARDINA - BISORI - CERICA - CADORNA - VARRIALE - TESSITORI - PERINI. — Nell'esprimere al Ministro dei lavori pubblici il ringraziamento per la risposta scritta data il 27 agosto alla precedente interrogazione sullo stesso argomento e prendendo atto del riferimento alle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, che nel frattempo ha formulato nuove e più gravi deliberazioni, non si può non rinnovare la richiesta di cortesi ed esaurienti precisazioni in rapporto alla direttiva politico-economica che il Ministero dei lavori pubblici, nei limiti delle sue potestà e attribuzioni, ma nei riflessi anche delle esigenze generali che scaturiscono dal grave problema, è necessario abbia a precisare a tranquillizzare almeno in parte sugli aspetti successivi delle utenze elettriche in Italia.

Allo scopo quindi di porre in luce le particolari preoccupazioni che sorgono in chi, investito di mandato parlamentare, è portato a valutare obiettivamente le ripercussioni economiche che da una determinata politica di prezzi in essenziali servizi andranno a suscitarsi, si ritiene necessario illustrare con qualche ampiezza gli argomenti essenziali che costituiscono la base ed il contorno delle particolari questioni e cioè:

1° non è possibile minimizzare la circostanza che esiste tuttora carenza di energia elettrica, tanto è vero che è invocato dalle sfere competenti il ripristino del Commissario per il Nord inteso a disciplinare la erogazione di energia nel periodo di magra dell'inverno, così come la stessa Confederazione dell'industria che aveva tentato di realizzare un accordo, per giungere alla richiesta dello sblocco dei prezzi, fra utenti e produttori, dovette preoccuparsi di regolamentare con sue proposte particolari una funzione arbitrale che avrebbe voluto assegnare alle sue associazioni territoriali per regolare i canoni e intervenire in materia contrattuale fra società erogatrici e consumatori;

2° anche se fosse raggiunto o si raggiungesse la sufficienza delle disponibilità rispetto ai consumi di energia, permarrebbe pur sempre in Italia la situazione di una impostazione monopolistica per zona delle maggiori società elettriche sì che ogni compartimento avrebbe la sua tutela nella sicurezza del monopolio di esercizio, che andrà a ribadirsi per quello che più avanti diremo;

3° la valutazione delle condizioni specifiche dell'industria elettrica nei suoi aspetti economici in rapporto alle situazioni patrimoniali ed a quelle di servizio, non può prescindere dalle considerazioni di alcuni elementi base che al presente costituiscono motivo di assoluto privilegio per tale categoria di produttori in quanto la loro « merce » è tutta venduta in partenza, onde la sicurezza dell'assorbimento costante realizza le pianificazioni di tutto riposo;

4° se è vero che prima della recente deliberazione del Comitato dei prezzi con gli aumenti di cui diremo, le società elettriche, - alcune con metodi esasperati - non hanno mancato di ricercare le integrazioni dei loro ricavi attraverso infiniti accorgimenti contrattuali, dalle spese di impianto irripetibili e altamente onerose, ai depositi cauzionali, ai minimi fissi di consumo, ecc;

5° così come è vero e pacifico che gli oneri dell'industria sono, per le stesse affer-

mazioni a suo tempo espresse dall'ingegnere Motta, per l'80 per cento dovute a oneri di capitale e per il 20 per cento a oneri di esercizio vero e proprio; che questi ultimi oneri fortemente variano tra le esigenze per le piccole forniture domestiche e artigianali e le grandi forniture alla industria di ogni ramo con forti consumi e con prevalenti impieghi di energia, fermo infine restando che, per quanto riguarda gli oneri di capitali, è da fissare quanti degli immobilizzi sono coperti da azioni o finanziamenti e quanti da flusso obbligazionario a reddito fisso a valore costante;

6° tutto ciò premesso è indubbio che le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi di consentire il coefficiente 24 in sostituzione del precedente 14 per moltiplicare le tariffe bloccate del 1942 (meriterebbe la pena di valutare le differenze tra quella del 1938 e quella del 1942) mentre a quel che ci risulta, uffici ministeriali competenti avevano considerato come massimo accordabile il coefficiente 20, costituisce per i consumatori italiani in ragione di anno ben 40 miliardi di aggravio degli oneri di utenza, dati per vero i 4 miliardi unanimamente riconosciuti, quali ricavo delle utenze stesse prima dell'ultima guerra;

7° di conseguenza è ovvio come debba essere vivissima preoccupazione comune, del potere esecutivo e del potere legislativo, di impedire che comunque la posizione possa ulteriormente aggravarsi, considerato in aggiunta come appresso:

a) che le argomentazioni espresse anche nel comunicato che dava notizia della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi che quattro punti del coefficiente erano stati concessi per contribuire alla politica delle nuove costruzioni, non legittimano totalmente il provvedimento o quanto meno costituiscono un notevole precedente caricando sui consumatori di una merce o di un servizio, non soltanto il costo relativo ai consumi e agli ammortamenti del capitale, ma perfino i mezzi per la costruzione di nuovi impianti, senza che ne discenda quella che potrebbe essere la logica considerazione che coloro che pagano nuovi impianti e contribuiscono alla loro valorizzazione, dovrebbero essere sostanzialmente dei soci interessati e partecipi della stessa patrimonialità, almeno immobiliare dei nuovi impianti;

b) che il far pagare agli utenti buona parte delle spese per i nuovi impianti (anche solo quattro punti rappresentano ben sedici miliardi) contribuisce al consolidamento delle posizioni monopolistiche delle attuali grandi società elettriche, perchè è ovvio che tale partecipazione alle spese dei nuovi impianti non avrà luogo per chi intervenendo a nuovo (quando lo possa e lo sia consentito dalle numerose barriere e precostituite . . . ipoteche sui bacini idrici italiani) non avrà evidentemente la possibilità di beneficiare della sua quota di questi contributi indiretti.

Da aggiungere peraltro che si asserisce che d'altra parte gli impianti indicati nel comunicato sono non « da fare » ma « già fatti » per varia parte di essi;

c) comunque deve auspicarsi, a giudizio degli interroganti, che siano escogitati i metodi e le garanzie più acconcie per ottenere che a queste concessioni così motivate corrisponda la sicurezza delle nuove realizzazioni di impianti, onde non possa esistere possibilità di evasione senza sufficienti ed adeguate sanzioni, capaci di impedire al cento per cento, ogni indebito arricchimento;

d) in via essenziale è da assicurarsi, poi, che ogni tentativo rinnovato per giungere allo sblocco dei prezzi dell'energia, deve essere respinto, almeno fino a quando i nuovi impianti affidati non siano stati tutti realizzati nel nostro Paese e che comunque uno sblocco a tale momento dovrebbe fissare inequivocabilmente una garanzia di « livello massimo » e cioè che il coefficiente cui si fosse pervenuti debba considerarsi il « tetto » delle possibilità e non trampolino dal quale partire per nuovi salti e le nuove ascese.

Si tenga presente che nonostante le deliberazioni del Comitato di consentire il coefficiente 24 (che porterà a circa 100 miliardi annui gli incassi per le utenze), esistono segnalazioni per le quali alcune società, in alcune provincie fortunate, non hanno ritenuto di applicare il coefficiente 24 ma si sono attenute a basi minori. Per lo meno questa base minore, non superante il coefficiente venti, dovrebbe essere imposta nei confronti di tutte quelle società per le quali non esistono realizzazioni in corso

di nuovi impianti, salvo che dei maggiori ricavi si faccia una opportuna Cassa di conguaglio;

e) infine e salvo quanto diremo a conclusione della presente interrogazione espositiva, è essenziale impedire con una costante azione di controllo e con il fiancheggiamento più efficace dell'atteggiamento di difesa che gli utenti adottassero nelle rispettive zone, che permangano quelle modalità e quelle condizioni onerose che durante la applicazione del precedente coefficiente erano state escogitate – come già detto – in molte provincie da tante società per aumentare le entrate relative alle utenze.

Spiacenti di aver dovuto così ampiamente replicare e rinnovare la propria precedente interrogazione, ma convinti di contribuire onestamente e doverosamente alla soluzione di un problema di cospicuo rilievo e di ampiezza davvero notevole per la economia produttiva del Paese (che nel regime dei costi non potrà non risentire l'aggravamento dovuto a questi aumenti) e che a tutte le categorie, anche modeste, degli utenti è necessario assicurare tranquillità e difesa su un piano organico di modalità capace di definire senza equivoci diritti e doveri nelle parti rispettive, invocasi una regolamentazione nazionale uniforme e comunque perequata nelle clausole e nelle norme di utenza per stroncare tutti gli abusi, eliminare tutti gli equivoci, sopprimere tutti gli aggravamenti di spesa di cui fino ad oggi hanno sofferto specialmente quelle provincie dove la posizione monopolistica ha operato senza possibilità di controllo.

Così come è opportuno – ove consentibile – considerare la perequazione da adottarsi fra gli oneri da riservare ai piccoli consumi domestici e familiari e quelli relativi all'artigianato ed alla industria, in genere, specie quella con i più alti consumi.

Pronti a trasformare la presente interrogazione in mozione secondo le necessità che la situazione dovesse comportare, i sottoscritti fanno pieno affidamento sulla sempre vigile opera del Ministro dei lavori pubblici e restano in attesa di certamente esaurienti assicurazioni impegnative che possano costituire motivo di almeno successiva tranquillità a conforto di utenti di ogni parte di Italia indubbiamente oberati.

RISPOSTA. — Con l'interrogazione che è stata qui rivolta, vengono chieste precisazioni in rapporto alla direttiva politico-economica che il Ministero dei lavori pubblici nei limiti della sua competenza, intende seguire, per quanto riguarda la disciplina delle utenze elettriche in Italia.

I problemi posti vertono su diversi punti e vengono indicati i provvedimenti cautelativi che si riterrebbe opportuno fossero adottati per tutelare gli interessi degli utenti e per eliminare ogni abuso da parte delle società produttrici.

Nella risposta che sarà qui di seguito fornita, il problema verrà esaminato e trattato nel suo complesso pur facendosi riferimento a tutte le varie questioni sollevate. Si ha fiducia che le delucidazioni e le assicurazioni che saranno date serviranno a rendere chiara e precisa la situazione e potranno valere come garanzia alla oculata e vigile azione di controllo che questa Amministrazione, sempre per quanto rientra nella sfera della sua attività e delle sue attribuzioni, non manca e non mancherà mai di esercitare, affinchè gli abusi che si temono non vengano commessi e siano sempre evitati inutili ed inammissibili aggravamenti di spesa che si ripercuoterebbero dannosamente oltre che sui bilanci familiari dei piccoli utenti anche sulle modeste attività industriali ed artigiane nonchè, di riflesso, su tutta l'economia della Nazione.

Ciò premesso si riferisce che la necessità prospettata di mantenere l'esistenza dei Commissari a suo tempo nominati per la produzione, il controllo e la distribuzione dell'energia elettrica, è già stata riconosciuta da questo Ministero, ed infatti, com'è noto, con decreto provvisorio 20 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 20 novembre 1948, è stata confermata la competenza dei Commissari medesimi.

È ovvio però che una volta raggiunto l'equilibrio fra la produzione e la richiesta o comunque vengano a mancare le condizioni previste dall'articolo 132 della legge 11 dicembre 1933, n. 1157, non potranno essere mantenuti in funzione i detti Commissari.

È stata pertanto studiata da questo Ministero stesso una proposta per coordinare e controllare permanentemente la produzione e l'uso della energia elettrica. Il relativo disegno

di legge verrà presentato, per l'esame e l'approvazione, ai due rami del Parlamento.

Per quanto ha riguardo al problema tariffario, devesi anzitutto rilevare che la ripartizione fra oneri di capitali ed oneri di esercizio non può più essere evidentemente quella rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento ammessa mediamente nell'anteguerra perchè la massima parte degli impianti sono stati costruiti prima della svalutazione della lira, e pertanto la predetta ripartizione si è spostata dando assai più larga parte alle spese di esercizio.

Per tale motivo prima di decidere circa gli aumenti da apportare alle tariffe, si sono sempre, di volta in volta, attentamente esaminati e controllati i bilanci ed i dati di fatto delle principali società produttrici e distributrici di energia.

E pertanto, l'adottato coefficiente di 24 non che è il risultato di un approfondito esame portato su tutti gli elementi raccolti, prima dai competenti Uffici ministeriali e poi, in sede definitiva, dal Comitato Interministeriale dei prezzi.

L'accenno che fu ultimamente fatto, in un comunicato di detto Comitato, alla quota del coefficiente di maggiorazione, da considerare come contributo per i nuovi impianti, ha avuto una interpretazione poco felice.

Con tale accenno, infatti, si voleva solamente intendere che, ammesse in detto coefficiente anche le spese di ammortamento e di beneficio al capitale, venivano a rendersi disponibili per nuove costruzioni le somme che, in precedenza, le società dovevano accantonare per fronteggiare tali oneri.

In realtà nessuna quota, che si riferisca a spese di costruzione di nuovi impianti (fossero o non fossero già iniziati i lavori relativi), è stata considerata nella determinazione del coefficiente di maggiorazione.

Devesi peraltro rilevare che detto coefficiente è evidentemente derivato da una media di valori afferenti a varie singole società. Esso, quindi, può non rispecchiare esattamente la situazione di alcune delle società medesime, ma devesi anche considerare che rappresenta un limite che non può essere sorpassato, pure se ritenuto insufficiente in confronto a particolari situazioni.

È naturale che qualche società (non tuttavia fra le maggiori) possa, per circostanze speciali trovarsi in condizioni tali da non dover raggiungere il limite fissato ed il fatto che non si avvalga di ciò per procurarsi un sovraprofitto a danno degli utenti, dimostra un senso di responsabile comprensione, che fa onore alle società medesime.

Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi Uffici, controllerà che vengano scrupolosamente osservati gli impegni che le società hanno assunto al momento in cui furono stabiliti gli aumenti tariffari e, come è detto anche nelle premesse, seguirà con vigile cura e con determinazione inflessibile la loro azione, affinchè non avvengano deviazioni, non si commettano abusi, per la difesa e la tutela degli interessi di tutte le categorie che nel problema della produzione e dell'erogazione dell'energia elettrica sono interessate e che costituiscono la quasi totalità della popolazione della Penisola.

L'invocato particolare intervento di questo Ministero non può però andare oltre tale azione di controllo: il mantenimento del blocco dei prezzi investe problemi di carattere generale che interessano tutta l'economia della Nazione e quindi, com'è ovvio, il Ministero stesso non può prendere alcun preventivo impegno al riguardo, ma solo confermare l'assicurazione già data che, se e quando la questione fosse portata al suo esame, non potrebbe che attenersi, nell'esprimere il proprio giudizio, ai criteri più innanzi accennati, di piena tutela degli interessi della collettività.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

TRIPEPI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda – ritenendone l'urgenza e la necessità – disporre che il Provveditorato alle Opere pubbliche di Catanzaro includa nel programma di immediata esecuzione il completamento dei nuovi padiglioni dell'ospedale Garibaldi di Melito Porto Salvo che importa una spesa poco rilevante e che è assolutamente indispensabile per mettere altri 100 letti a disposizione dell'assistenza pubblica, con evidente beneficio di gran parte

della popolazione della provincia di Reggio Calabria.

RISPOSTA. — Il progetto a suo tempo approvato, dei lavori di completamento e di sistemazione dei vari padiglioni dell'Ospedale « Garibaldi » di Melito Porto Salvo, dell'ammontare complessivo di lire 24.200.000, comprendeva le seguenti opere:

a) completamento del 2° padiglione;

b) sopraelevazione del 3° padiglione;

c) completamento del 4° padiglione;

d) completamento del 5° padiglione;

e) sopraelevazione del 6° padiglione (camera mortuaria);

f) costruzione del padiglione mortuario;

g) costruzione della cappella oratorio.

Durante l'esecuzione di tali lavori, il Commissario dell'ospedale chiese alcune modifiche e varianti al progetto e principalmente:

1° che in dipendenza dell'impossibilità di eseguire la sopraelevazione del padiglione « ex camera mortuaria e garage » per contestata deficienza di fondazione, si provvedesse alla sopraelevazione del 5° padiglione, col conseguente ampliamento per la costruzione della gabbia delle scale;

2° il prolungamento del 3° padiglione per la necessità di aggiungere la scala di accesso al piano superiore ed i servizi;

3° la sistemazione della lavanderia, pollaio, stenditoio coperto sulla saletta della copertura del padiglione già adibito a camera mortuaria e garage;

4° l'impianto di illuminazione elettrica, segnalazione acustica e luminosa, impianti termici, impianti di forza motrice, con una spesa superiore alle lire 300.000 già previste.

Dichiarava nello stesso tempo il detto Commissario, di rendersi conto che la esecuzione delle opere già comprese nel progetto e delle varianti richieste, avrebbe assorbito tutta la somma già impegnata, pur escludendo l'impianto elettrico e i conseguenti lavori di rifinimento (intonaci, pavimenti, coloritura e rivestimenti).

Tuttavia, l'indispensabilità delle varianti stesse per la definitiva ed organica sistemazione dell'ospedale imponeva la rinuncia alle opere di rifinimento (impianto elettrico compreso), ove esse non avessero potuto trovare, in tutto o in parte, capienza nel finanziamento già disposto ma in ogni modo alla loro esecuzione avrebbe provveduto quell'Amministrazione se e quando ne avesse avuto la possibilità.

Riconosciutesi giustificate ed ammissibili le richieste di varianti come sopra avanzate, l'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria rielaborò il progetto limitando però le previsioni onde contenere necessariamente la spesa entro i limiti della somma autorizzata. Ne derivò ugualmente una maggiore spesa di lire 1.500.000 a cui si potè far fronte con un nuovo impegno.

In conseguenza delle variazioni apportate alle previsione originarie di progetto che, come si è detto, furono eseguite a richiesta e d'intesa con l'Amministrazione ospedaliera interessata, sono rimasti esclusi i seguenti lavori:

1° opere di finimento interno per tutti i padiglioni (1°, 2°, 3°bis, 4°, 5°, cappella oratorio, lavanderia, stenditoio coperto, padiglione mortuario);

2° opere in economia comprendente l'altare della Cappella oratoria, la balaustra del coro e l'acquasantiera;

3° opere esterne comprendenti la recinzione, la sistemazione di piazzali e marciapiedi;

4° impianto di illuminazione elettrica normale (e di sicurezza per le sole sale operatorie), segnalazione, riscaldamento e forza motrice.

Per detti lavori complementari occorre una ulteriore spesa di circa lire 25.000.000 che questa Amministrazione non può, almeno allo stato attuale delle cose, finanziare, dato che, come risulta da quanto sopra è esposto, l'Amministrazione dell'Ospedale era già a conoscenza delle difficoltà che si sarebbero opposte al finanziamento dei lavori rimasti esclusi in seguito alla rielaborazione del progetto ed aveva già riconosciuta la necessità che essa dovesse successivamente assumersi il relativo onere.

D'altra parte, anche se nuovi fondi a sollievo della disoccupazione fossero assegnati, la natura stessa dei lavori complementari richiesti per l'Ospedale di che trattasi, non potrebbe rendere utilizzabili i fondi stessi per la loro esecuzione, dato che, come sopra è detto, trattasi di opere di rifinimento e di impianti, che assorbirebbero in misura del tutto insignifi-

cante la mano d'opera disoccupata e quindi verrebbero ad essere frustrati gli scopi per cui tale assegnazione straordinaria verrebbe disposta.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

VACCARO. - *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere cosa egli abbia fatto od intenda fare per ottenere, finalmente, lo sblocco dei beni italiani in Brasile.

È da rilevarsi all'uopo che, mentre tutti gli altri Stati ex-nemici hanno regolato con l'Italia tale problema, soltanto il Brasile non lo ha ancora fatto.

Non solo, ma, mentre per alcuni mesi quel Governo ha proceduto allo sblocco parziale dei beni degli Italiani, ha poi revocato il provvedimento esigendo, nientemeno, la restituzione delle rendite, dei fitti e di ogni altro canone percepito.

Poichè il problema, specialmente per vaste zone dell'Italia meridionale, ha vitale importanza (molti enti e moltissimi privati sono stati resi inattivi per la mancata affluenza di capitale dal Brasile), è necessario che il Governo e per esso il Ministro degli esteri, esplichi energica e proficua attività onde ottenere la sollecita e soddisfacente risoluzione del problema.

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione che Ella mi ha rivolto mi permetto di attirare la Sua attenzione su quanto dissi, circa le trattative in corso con il governo brasiliano, nel recente discorso che ho pronunciato in Senato in occasione dell'approvazione del bilancio del mio Ministero. Le assicuro che nessun tentativo sarà tralasciato per giungere ad una rapida soluzione delle questioni derivanti dal Trattato di pace.

Il Ministro
SFORZA.

VISCHIA. - *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se, tenuto conto dell'importanza turistica dell'Umbria, in vista dell'Anno Santo. allo scopo di migliorare i trasporti di quella regione, non ritenga necessario:

1° dare senz'altro inizio ai lavori per la elettrificazione della linea ferroviaria Foligno - Terontola;

2° disporre che i viaggiatori siano autorizzati, anche durante il periodo invernale, a servirsi dei treni direttissimi che, per ragioni di servizio, fermano alla stazione di Chiusi;

3° autorizzare, fino a tanto che non sarà portata a termine la costruzione della linea Ellera-Chiusi, il collegamento automobilistico di Perugia con la stazione di Chiusi;

4° disporre gli orari ferroviari in maniera tale che i viaggiatori che risiedono alla periferia, possano raggiungere il capoluogo della regione e rientrare nella propria residenza nella stessa giornata (si tenga presente a questo proposito la situazione di Orvieto);

5° sollecitare i lavori per la ricostruzione della centrale umbra e per la prosecuzione del tronco Umbertide-San Sepolcro.

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comunicare:

1° i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Foligno-Terontola erano già stati iniziati nel periodo anteguerra e verranno ripresi non appena la disponibilità di fondi lo permetterà;

2° tutti i treni direttissimi disimpegnano a Chiusi servizio viaggiatori, ad eccezione del 27 composto esclusivamente di vetture con letti.

Qualora la S. V. voglia riferirsi alla istituzione di fermate dei treni rapidi per servizio viaggiatori in detta località, debbo far presente che un provvedimento del genere, non giustificato nel periodo invernale da un notevole afflusso di viaggiatori, verrebbe - se concesso - invocato certamente da altre località, alle quali si dovrebbe negare per non pregiudicare l'andamento di questi treni.

La fermata richiesta viene - come è noto - concessa ad una coppia di rapidi solo nel periodo estivo, durante la stagione delle cure termali a Chianciano;

3° il collegamento di Chiusi con Perugia è già assicurato a mezzo di apposita autolinea in concessione alla Società Automobilistica Pievese. Comunque si sta esaminando la possibilità di migliorare detto servizio;

4° le maggiori località periferiche (Terni, Terontola, Foligno) sono collegate con Perugia da buone comunicazioni che permettono, come richiesto, di recarsi al capoluogo di

regione e rientrare alla propria residenza nella stessa giornata. Anche Orvieto (per via Terontola) ha la medesima possibilità utilizzando la comunicazione costituita dai treni E. T. 300/330/2435 (Orvieto p. 6,32 - Perugia a. 10,42) e per il ritorno i treni 2434/335/Et 305 (Perugia p. 14,20 - Orvieto a. 18,55) oppure i treni A 902/23 (Perugia p. 20,08 - Orvieto a. 22, 12).

Ad ogni modo si terrà conto della segnalazione per migliorare ulteriormente le comunicazioni stesse non appena le condizioni di esercizio lo consentiranno;

5° la ferrovia centrale umbra, a trazione elettrica sistema monofase, è già completamente riattivata; il tronco da Acquasparta a Terni si effettua però con trazione a vapore. È imminente il ripristino della trazione elettrica sul tronco Acquasparta-Sangemini, mentre l'elettrificazione del rimanente tronco Sangemini-Terni dovrà essere ritardata essendo in corso lo studio per la trasformazione del sistema di alimentazione dell'intera linea da monofase in corrente continua, studio che si estende anche al tronco Umbertide-Sansepolcro, in corso di costruzione ed il cui esercizio sarà effettuato in proseguimento della centrale umbra.

Rimangono da eseguire o da riparare parecchi fabbricati e lavori di completamento, oltre al ripristino del materiale rotabile distrutto dagli eventi bellici e che è subordinato, per quanto riguarda quello di trazione, alle decisioni circa il sistema di alimentazione.

È stata già ultimata l'istruttoria per la concessione del concorso dello Stato relativo ad una notevole parte dei lavori ancora da eseguire; tale istruttoria sarà quanto prima sottoposta all'esame della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto, ma nessun concorso potrà, per il momento, concedersi essendo esauriti i fondi stanziati dal corrente esercizio; cosicchè i lavori non potranno, per questo motivo, essere accelerati.

In merito alla costruzione del tronco Umbertide-Sansepolcro, i cui lavori - relativamente ai movimenti di materie e alle opere murarie - sono pressocchè ultimati, è già stato predisposto da questo Ministero un disegno di legge col quale, allo scopo di addivenire al più presto possibile al completamento del tronco medesimo, la spesa necessaria viene ripartita in tre esercizi finanziari, non essendo possibile gravarla interamente sul corrente esercizio per deficienza di fondi dovuta alla decurtazione apportata ai fondi stessi dalla Commissione interministeriale per la riduzione delle spese.

Il Ministero del tesoro ha già dato il suo assenso al detto disegno di legge; il quale sarà inviato quanto prima al Consiglio dei Ministri per l'ulteriore corso; è stata frattanto invitata la Società Mediterranea a dare inizio nei primi giorni di gennaio prossimo venturo anche ai lavori per la variante di Città di Castello.

Il Ministro
CORBELLINI.

ZIINO. - *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere come intenda regolare la posizione degli ufficiali di porto, richiamati in occasione della guerra, e tuttora in servizio. In particolare, per sapere se:

a) intende indire un concorso per titolo esclusivamente riservato a tenenti e capitani di porto di complemento, laureati e con vari anni di servizio, come già previsto dal decreto-legge 26 marzo 1942,n. 421;

b) quanto meno se intende formare un ruolo speciale degli ufficiali di porto di complemento, come è stato fatto fin dal 1935 per gli ufficiali di vascello e del genio navale direzione macchine, e dare a quelli il prestigio e le agevolazioni economiche concesse a questi.

RISPOSTA. — La posizione degli ufficiali di porto di complemento trattenuti in servizio da vari anni, è stata esaminata con ogni cura da questo Ministero, ai fini di una possibile loro sistemazione in ruolo.

Già l'altro anno è stato bandito un concorso, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, interamente riservato agli ufficiali di complemento in servizio.

Alcuni altri degli ufficiali in parola hanno preso parte al concorso aperto a tutti, concorso che si è tenuto questo anno, e nel quale taluni dei predetti Ufficiali sono risultati vincitori.

Rimangono ora trattenuti in servizio circa 40 ufficiali subalterni, ed esaminata la loro

posizione si è rilevato che un nuovo concorso per titoli non sarebbe produttivo di effetti proprio nei riguardi dei più anziani tra essi – in particolare per la totalità dei capitani – in quanto il Ministero del tesoro non ha ritenuto, anche in occasione del concorso per titoli prima citato, di autorizzare la partecipazione al concorso stesso di quegli ufficiali che avevano superato il 35° anno di età.

(Tutti i capitani appartengono a classi dal 1896 al 1910).

Questa Amministrazione, peraltro, è favorevolmente disposta verso questa categoria di ufficiali, e, per risolvere il problema in esame sta studiando la possibilità di promuovere apposita legge, che la autorizzi a trattenere in servizio quegli ufficiali di porto di complemento che ne facciano domanda e che abbiano prestato l'interrotto servizio per un certo numero di anni (almeno parte dei quali durante la guerra).

I subalterni così trattenuti verrebbero immessi in un ruolo speciale con la possibilità di effettuare carriera fino al grado di capitano. In tal modo sarebbe assicurato loro un trattamento adeguato di quiescenza.

Al fine di concretare il provvedimento in parola si è provveduto a prospettare la questione alla competente Direzione Generale del personale e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa – Marina.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile
SALERNO.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti